



Aprile 2026

Rapporto sui risultati della consultazione (svoltasi dal 29 agosto al 1° dicembre 2025)

Legge federale sui prodotti della canapa
(LPCan) – Attuazione dell'iniziativa parla-
mentare 20.473



Compendio

Il 29 agosto 2025 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha avviato la procedura di consultazione concernente il progetto preliminare della legge federale sui prodotti della canapa (LPCan), che si è conclusa il 1° dicembre 2025.

Sono stati invitati a esprimersi sul progetto 128 destinatari, 76 dei quali hanno fatto pervenire un parere. Hanno partecipato alla consultazione anche 86 soggetti non invitati, tra cui 22 privati cittadini e quattro internazionali. In totale sono pervenuti **162 pareri**.

I riscontri ricevuti evidenziano posizioni contrastanti. La maggior parte dei Cantoni è contraria o piuttosto contraria al progetto. Dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale, quattro sono favorevoli o piuttosto favorevoli al progetto, quattro sono contrari. Una delle associazioni mantello nazionali accoglie con favore il progetto pur ravvisandovi alcune necessità di adeguamento, una vi si oppone e un'altra si mantiene neutrale al riguardo. Fra gli ulteriori partecipanti alla consultazione, il progetto è accolto favorevolmente dalla maggior parte delle organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione, dell'economia e delle altre organizzazioni della società civile.

10 **Cantoni nonché CDOS** esprimono un parere favorevole (1 cantone) o piuttosto favorevole (9) sul progetto di legge. Un Cantone si esprime in termini neutrali. 15 Cantoni esprimono un parere sfavorevole (12) o piuttosto sfavorevole (3). Quelli che approvano il progetto accolgono con favore in particolare l'accesso regolamentato al mercato della canapa per gli adulti, l'approccio equilibrato e la severa regolamentazione prevista in tutti i settori. L'approccio orientato alla protezione della salute è in generale accolto con favore dalla maggioranza dei Cantoni. Che approvino o meno il progetto, tutti i cantoni, come pure CDOS, esprimono delle riserve su certi punti e chiedono di apportarvi modifiche e adeguamenti più o meno importanti. La maggior parte dei Cantoni nonché CDOS ritengono che nella sua forma attuale la legge sia **troppo complessa** da attuare per le autorità federali e cantonali ed imponga requisiti e **costi troppo elevati**. Le possibilità di finanziamento dell'esecuzione cantonale sono considerate troppo limitate. Numerosi Cantoni insieme a CDOS chiedono in proposito un'**imposta o una tassa sul consumo**, altri Cantoni esigono che l'**indennità di esecuzione** sia destinata ai Cantoni stessi. Diversi Cantoni ritengono che la **protezione dei giovani** sia presa troppo poco in considerazione nel progetto e lamentano la mancanza di misure di accompagnamento e di finanziamento specifiche. La maggior parte dei Cantoni nonché CDOS si mostrano critici nei confronti della **vendita online**, ritenendo che essa non permetta una protezione efficace dei minorenni. Alcuni sottolineano che in caso di autorizzazione della vendita online la competenza di rilasciare le concessioni dovrebbe incombere ai Cantoni. Molti di questi giudicano infine **prematura** la riforma in assenza di una valutazione completa delle sperimentazioni pilota in corso e alcuni di loro raccomandano di attendere i risultati di queste sperimentazioni prima di proseguire i lavori legislativi.

Gli 8 **partiti** rappresentati nell'Assemblea federale che hanno fatto pervenire un parere esprimono opinioni divergenti. *PSS, PVL e I VERDI* accolgono con favore il progetto di legge nel suo insieme, ritenendo che la regolamentazione prevista garantisca l'accesso a sostanze sicure all'interno di un quadro legale controllato che permette di proteggere meglio i consumatori. *PLR* sostiene in linea di principio il progetto, ma auspica adeguamenti che consentano di creare un sistema di regolamentazione efficace, efficiente e improntato alla libertà. *Il Centro, PEV, UDC e UDF* si oppongono, dal canto loro, al progetto di legge. *Il Centro* teme che abolendo il divieto della canapa si dia l'impressione che il suo consumo non presenti rischi per la salute. *UDC* ritiene che una regolamentazione completa del mercato e la legalizzazione della canapa a scopi non medici vanno contro una politica responsabile in materia di droghe. Per *UDF* il progetto non è convincente poiché contiene lacune sostanziali a livello di prevenzione, regolamentazione e accesso al mercato. *PEV* ritiene invece che non tenga sufficientemente conto della protezione dei giovani e della salute.

Fra le **organizzazioni mantello nazionali**, *UCS* sostiene in generale il progetto pur chiedendo miglioramenti soprattutto in materia di coordinamento Cantoni-Comuni e di finanziamento. *USC* mantiene una posizione neutrale, insistendo sulla necessità di garantire condizioni di mercato eque e di proteggere la produzione nazionale. *USAM* si mostra critica, denunciando la mancanza di sicurezza giuridica e oneri amministrativi giudicati sproporzionati.

Le **commissioni extraparlamentari** del settore giovanile e delle dipendenze si mostrano nel complesso favorevoli al progetto di legge. *CFDNT* lo considera una tappa decisiva verso una regolamentazione responsabile e orientata alla salute e formula raccomandazioni concrete su aspetti che a suo avviso meritano di essere approfonditi. *CFIG* sottolinea l'importanza di disporre di risorse sufficienti per garantire la protezione della salute e dei giovani.

Gli **organi intercantonali e intercomunali** esprimono posizioni variegata. *CDCT* e *CDCD* appoggiano l'orientamento generale del progetto pur segnalando lacune importanti, specialmente in materia di protezione dei giovani e di finanziamento delle relative misure. Secondo *KKPKS* e *CMP*, il progetto prevede disposizioni troppo complesse o non sufficientemente precise, difficili da attuare soprattutto per quanto concerne i controlli di polizia. *ACCS* sottolinea che la nuova normativa comporta costi considerevoli in particolare per i controlli di qualità dei prodotti. *AMCS* raccomanda, dal canto suo, di semplificare certe disposizioni del progetto, adattandole meglio alle risorse a disposizione dei Cantoni.

Le **organizzazioni attive nel settore delle dipendenze e della prevenzione** appoggiano in larga maggioranza il progetto di legge, accogliendo con favore l'accento posto sulla salute pubblica e sulla protezione dei giovani così come il principio secondo cui questi obiettivi debbano prevalere sugli interessi commerciali. Individuano tuttavia delle lacune, specie per quanto concerne le misure di accompagnamento destinate ai minorenni, giudicate attualmente insufficienti.

Le **organizzazioni del settore della canapa**, in particolare *IG Hanf*, appoggiano nella maggior parte dei casi il progetto di legge vedendovi un'opportunità per allestire un quadro regolamentativo moderno e responsabile e ricordando quanto sia necessario concepire una regolamentazione realista sul piano economico per raggiungere gli obiettivi in materia di salute pubblica e di lotta contro il mercato illegale.

Indice

Compendio	2
1 Situazione iniziale	6
2 Procedura di consultazione	7
3 Sintesi dei risultati	8
3.1 Pareri relativi al progetto di legge nel suo insieme	8
3.1.1 Cantoni	8
3.1.2 Partiti rappresentati nell'Assemblea federale.....	9
3.1.3 Associazioni mantello delle città e dell'economia	10
3.1.4 Commissioni federali extraparlamentari.....	10
3.1.5 Organi intercantionali e intercomunali.....	10
3.1.6 Città e Comuni.....	11
3.1.7 Organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione	11
3.1.8 Organizzazioni del settore della canapa e del settore farmaceutico	11
3.1.9 Organizzazioni della società civile	12
3.2 Principali tematiche toccate nei pareri	13
3.2.1 Protezione della salute	13
3.2.2 Protezione dei giovani	14
3.2.3 Fondi per l'esecuzione cantonale.....	15
3.2.4 Competenza cantonale sugli utili derivanti dalla vendita	16
3.2.5 Riduzione della complessità e dell'onere per l'esecuzione da parte delle autorità.....	17
3.2.6 Vendita online.....	18
3.2.7 Sperimentazioni pilota	18
4 Osservazioni sulle disposizioni del progetto di legge posto in consultazione	19
4.1 Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan).....	19
4.1.1 Capitolo 1 (Disposizioni generali).....	20
4.1.2 Capitolo 2 (Principi)	24
4.1.3 Capitolo 3 (Autoapprovvigionamento).....	28
4.1.4 Capitolo 4 (Coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale)	33
4.1.5 Capitolo 5 (Vendita di prodotti della canapa)	46
4.1.6 Capitolo 6 (Importazione, transito ed esportazione)	63
4.1.7 Capitolo 7 (Tassa d'incentivazione, indennità di esecuzione ed emolumenti).....	64
4.1.8 Capitolo 8 (Monitoraggio e valutazione).....	69
4.1.9 Capitolo 9 (Protezione dei dati e scambio dei dati).....	71
4.1.10 Capitolo 10 (Disposizioni penali).....	72
4.1.11 Capitolo 11 (Compiti della Confederazione e dei Cantoni)	79
4.1.12 Capitolo 12 (Disposizioni finali)	83
4.2 Modifica di altri atti normativi	84
4.2.1 Codice penale svizzero	84
4.2.2 Legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari	84
4.2.3 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale	85
4.2.4 Legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti	88
4.2.5 Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo ...	90
5 Osservazioni su altre tematiche	91

5.1	Mercato illegale	91
5.2	Più libertà economiche	91
5.3	Distinzione tra canapa a scopi medici e canapa a scopi non medici	92
5.4	Approccio nei confronti della canapa con un tenore di THC inferiore all'1 per cento	92
5.5	Divieti di consumo negli spazi pubblici	92
5.6	Limitazione del possesso in ambito privato di prodotti della canapa acquistati	93
5.7	Coltivazione e produzione a carattere non lucrativo	93
5.8	Precedenza alla produzione indigena	93
5.9	Politica dei prezzi e concorrenza sui prezzi	93
5.10	Trattamento penale dei minorenni	94
5.11	Annullamento di procedimenti penali e condanne	95
5.12	Maggiore competenza cantonale	95
5.13	Disciplinamento a livello di ordinanza	95
6	Allegato	96
6.1	Elenco dei partecipanti alla consultazione	96

1 Situazione iniziale

Il 25 settembre 2020 il consigliere nazionale Heinz Siegenthaler (Il Centro, PBD, BE) ha presentato l'iniziativa parlamentare 20.473 «Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori».

Nel corso del 2021 le competenti Commissioni della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) e del Consiglio degli Stati (CSSS-S) hanno deciso di dare seguito all'iv. pa. Siegenthaler. La CSSS-N ha incaricato la sottocommissione «Regolamentazione della canapa» di elaborare il progetto. La sottocommissione ha cominciato i lavori nell'agosto 2022. La CSSS-N ha infine accolto il progetto preliminare della legge sui prodotti della canapa (LPCan) nel febbraio 2025. Nel luglio 2025 ha approvato il rapporto esplicativo. La procedura di consultazione si svolta dal 29 agosto al 1° dicembre 2025.

Il progetto della CSSS-N intende dare un nuovo orientamento alla politica in materia di canapa e porre al centro la salute pubblica e la protezione dei giovani. L'impiego della canapa a scopi non medici deve essere disciplinato in modo completo in una legge. Il divieto della canapa deve essere abrogato. Coltivazione, fabbricazione e vendita della canapa devono essere disciplinate senza incoraggiare il consumo. Nel contempo la canapa deve continuare a essere considerata uno stupefacente.

Il progetto deve consentire alle persone adulte residenti in Svizzera di avere accesso alla canapa. Gli adulti potranno coltivare per uso personale fino a tre piante in fase di fioritura. Per il possesso in ambito privato e negli spazi pubblici sono previsti limiti quantitativi. La protezione dal fumo passivo deve valere anche per la canapa.

I prodotti della canapa devono poter essere acquistati sul posto presso un numero limitato di punti vendita. Il diritto di vendita è riservato ai Cantoni, i quali possono cederlo ai Comuni o attribuire le corrispondenti concessioni. Inoltre, la Confederazione deve poter rilasciare una concessione a un unico commerciante su scala nazionale per la vendita online. La vendita di prodotti della canapa non può essere a scopo di lucro. Gli eventuali utili vanno investiti nella prevenzione, nella riduzione dei danni e nell'aiuto in caso di dipendenze.

Per contro va consentita una produzione commerciale a scopo di lucro, ma la coltivazione della canapa e la fabbricazione dei prodotti della canapa devono essere autorizzate dalla Confederazione. Per scopi specifici è anche possibile autorizzare l'importazione o l'esportazione della canapa. Occorre prevedere requisiti rigorosi per la qualità dei prodotti. I prodotti della canapa vanno inoltre imballati in modo neutrale, senza elementi riconducibili a un marchio e con avvertenze.

Una rigorosa separazione tra produzione a scopo di lucro e vendita senza scopo di lucro e il tracciamento elettronico della canapa dalla coltivazione fino alla vendita devono garantire un elevato controllo del mercato. Un divieto generale di pubblicità e una tassa d'incentivazione contribuiranno a far sì che il consumo della canapa non venga incoraggiato. La tassa d'incentivazione dovrebbe anche rendere più cari i prodotti più dannosi.

In caso di violazioni delle prescrizioni in materia di produzione o vendita, l'autorizzazione o la concessione può essere revocata e si rischia di incorrere in sanzioni penali. I privati che violano i limiti quantitativi autorizzati possono essere multati. Violazioni più gravi o la dispensazione ai minorenni saranno sanzionate con una pena pecuniaria o detentiva. Va inoltre mantenuta la tolleranza zero nella circolazione stradale.

La Confederazione e i Cantoni devono informare insieme in merito alla nuova regolamentazione. I compiti a livello nazionale come il sistema di tracciamento, la tassa d'incentivazione e l'autorizzazione della produzione saranno assunti dalla Confederazione, mentre ai Cantoni è attribuito un ruolo centrale nel controllo e nella vendita dei prodotti della canapa, così come nella prevenzione per i giovani. Si stima che la regolamentazione migliorerà sensibilmente la salute pubblica. Le spese di esecuzione devono essere finanziate tramite indennità ed emolumenti. Non si dovranno generare entrate che possano essere impiegate in altri settori politici.

Una minoranza della Commissione respinge di principio un nuovo orientamento della politica in materia di canapa. Altre 18 proposte di minoranza chiedono modifiche del progetto, alcune delle quali sono sostanziali.

2 Procedura di consultazione

Il 29 agosto 2025 la CSSS-N ha avviato la procedura di consultazione concernente il progetto preliminare della LPCan che si è conclusa il 1° dicembre 2025.

Tra i destinatari della consultazione, hanno trasmesso un parere 26 Cantoni, 8 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, l'Unione delle città svizzere, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera dei contadini e altre 39 organizzazioni e cerchie interessate. 3 organizzazioni consultate hanno rinunciato espressamente a esprimere un parere¹. Hanno inoltre preso parte alla consultazione 64 organizzazioni non invitate, di cui 4 internazionali, e 22 privati. In totale, sono pervenuti 162 pareri. L'elenco di tutti i partecipanti alla consultazione, invitati o meno, è riportato nell'allegato 6.1.

Conformemente all'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005² sulla procedura di consultazione (LCo), sono accessibili al pubblico la documentazione, i pareri pervenuti dai partecipanti scaduto il termine per rispondere e il rapporto sui risultati della consultazione dopo che la Commissione ne ha preso atto. Questi documenti sono accessibili in forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale³.

Tabella 1: Panoramica dei pareri pervenuti

Categoria	Numero di partecipanti invitati	Pareri dei partecipanti invitati	Pareri dei partecipanti non invitati	Risposte totali
Cantoni e Governo del Principato del Liechtenstein	27	26	-	26
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	10	8	-	8
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1	-	1
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	2	-	2
Altre organizzazioni / cerchie interessate	80	39	86	125
Totale	128	76	86	162

¹ Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (KKJPD), Fédération romande des consommateurs (FRC), Unione svizzera degli imprenditori (USI).

² RS 172.061

³ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2025 > Parlamento federale

3 Sintesi dei risultati

Nei prossimi capitoli è esposta una sintesi dei risultati della consultazione. Il capitolo 3.1 riassume i pareri suddivisi per gruppi di partecipanti. Il capitolo 0 raggruppa i pareri per tematiche scelte. Questo capitolo si concentra sui pareri dei partecipanti invitati alla consultazione. I pareri dei privati e dei partecipanti internazionali non sono analizzati né sintetizzati nel presente rapporto e sono unicamente menzionati nelle statistiche. Tutti i pareri pervenuti possono essere consultati integralmente su Internet⁴.

Le abbreviazioni con le denominazioni per esteso dei partecipanti alla consultazione sono elencate nell'allegato 6.1.

3.1 Pareri relativi al progetto di legge nel suo insieme

3.1.1 Cantoni

10 Cantoni esprimono un **parere favorevole** (*SG*) o **piuttosto favorevole** (*AI, BS, GE, GL, GR, NE, OW, SO, VD*). Anche **CDOS** è piuttosto favorevole al progetto di legge. **1 Cantone** (*VS*) esprime un **parere neutrale**.

15 Cantoni esprimono un **parere sfavorevole** (*AG, BE, BL, FR, LU, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH*) o **piuttosto sfavorevole** (*AR, JU, TI*).

9 Cantoni (*AI, BS, GE, GL, NE, OW, SG, SO, VD*) e *CDOS* accolgono generalmente con favore l'orientamento del progetto di legge. *AI* e *OW* concordano che l'accesso legale ai prodotti della canapa riduce i rischi per la salute legati a prodotti di cattiva qualità. *BS* approva in particolare l'accesso regolamentato al mercato della canapa per gli adulti senza che ne sia incoraggiato il consumo e le regole previste per la protezione dei giovani. *GE* ritiene che il progetto di legge rappresenti un approccio equilibrato e responsabile alla politica in materia di canapa e sottolinea che, offrendo un accesso legale a prodotti controllati, contribuisce ad arginare o eliminare il mercato illegale. *NE* sostiene che il progetto di legge risponde a una realtà sociale e sanitaria già ben presente e che offre un approccio coerente in materia di prevenzione, riduzione dei danni e salute pubblica. *SG* accoglie con favore in particolare il rigore della regolamentazione prevista in tutti gli ambiti. *SO* approva il progetto di legge con riserva delle modifiche richieste, riguardanti soprattutto una migliore protezione dei minori. *VD* si dichiara favorevole a una legalizzazione regolamentata della canapa e constata con soddisfazione che il progetto legislativo è fortemente incentrato sugli obiettivi di salute pubblica. *CDOS* aderisce al progetto di legge apprezzandone l'orientamento alla salute pubblica piuttosto che al profitto; precisa tuttavia che la sua approvazione è subordinata all'introduzione di un'imposta sul consumo a destinazione vincolata.

Diversi Cantoni che hanno respinto il progetto di legge rilevano comunque la necessità di modificare il quadro legale. *AR, JU, LU* e *NW* reputano che la regolamentazione attuale del consumo di canapa è superata. *BL, LU* e *UR* sottolineano che il progetto di legge può rappresentare un'opportunità per la politica sanitaria e delle dipendenze, segnatamente in materia di depenalizzazione, riduzione dei danni e prevenzione. I Cantoni *BE, TG* e *TI* sostengono in linea di principio gli obiettivi del progetto di legge, in particolare la protezione della popolazione dagli effetti negativi del consumo di canapa, ma ritengono che la normativa proposta non consenta di raggiungerli. *LU, TI, UR* e *ZH* chiedono esplicitamente che il progetto di legge nella sua forma attuale sia rielaborato.

SH e *ZG* reputano che la regolamentazione in vigore sia adeguata e non ravvisano la necessità di un intervento legislativo.

Tutti i Cantoni, favorevoli o meno al progetto di legge, e *CDOS* esprimono riserve su alcuni punti e chiedono modifiche e adeguamenti più o meno importanti.

⁴ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2025 > Parlamento federale

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) non ha presentato un proprio parere, in un corapporto del suo comitato destinato alla CDOS si è tuttavia espressa in modo piuttosto critico in merito al progetto. Il progetto andrebbe sostanzialmente rielaborato, poiché nella sua forma attuale la regolamentazione proposta è troppo complessa e non attuabile da parte dei Cantoni. Fiche i modelli elaborati nel quadro delle sperimentazioni pilota non saranno stati valutati in modo approfondito, una regolamentazione del mercato della canapa sarebbe prematura. Inoltre, occorrerebbe garantire le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di protezione dei giovani e della salute.

Attuazione e finanziamento dell'esecuzione:

18 Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, GL, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) e CDOS reputano che la legge nella sua forma attuale sia troppo complessa da attuare per Confederazione e Cantoni e che imponga esigenze, formalità amministrative o costi troppo elevati. Secondo LU, NW, TG, UR e VS, la regolamentazione proposta è impossibile da attuare in questa forma per i Cantoni. 18 Cantoni (AI, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH) ritengono peraltro che le possibilità di finanziamento previste dal progetto di legge non sono sufficienti e chiedono maggiori risorse per finanziare l'esecuzione cantonale.

Protezione dei giovani:

6 Cantoni (AI, BE, BL, OW, TG, ZH) e CDOS sono del parere che il progetto di legge non tenga sufficientemente conto della protezione dei giovani. Inoltre, 7 Cantoni (AG, BE, GE, OW, SG, TG, ZG) e CDOS deplorano che il testo proposto non preveda misure accompagnatorie specifiche per la protezione dei giovani e mezzi finanziari adeguati.

Vendita online:

16 Cantoni (AG, AI, BE, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) e CDOS sono contrari alla vendita online. Pur mostrandosi critico, SG ritiene che debba essere comunque autorizzata.

Sperimentazioni pilota:

10 Cantoni (BE, FR, JU, LU, NW, TG, TI, UR, VS, ZG) reputano che la regolamentazione proposta è prematura, dal momento che manca una valutazione completa dei modelli testati nel quadro delle sperimentazioni pilota. Per 6 cantoni (BE, FR, TG, TI, UR et ZG) sarebbe preferibile attendere la valutazione completa delle sperimentazioni pilota prima di proseguire i lavori sul progetto di legge.

3.1.2 Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

4 partiti rappresentati nell'Assemblea federale hanno espresso un parere favorevole (*PSS, PVL, I VERDI*) o piuttosto favorevole (*PLR*), **4 partiti** sono invece contrari (*Il Centro, PEV⁵, UDC, UDF*).

PSS, PVL e I VERDI lo approvano nel suo insieme, ritenendo che la regolamentazione prevista garantirebbe l'accesso a sostanze sicure in un quadro legale controllato e consentirebbe una migliore protezione dei consumatori. *PSS* accoglie con favore che la creazione di un mercato legale della canapa possa arginare il mercato illegale e contribuisca così a far uscire dall'illegalità i consumatori. *PLR* sostiene in linea di principio il progetto che, nel suo insieme, risponde agli importanti prerequisiti di una politica moderna e liberale in materia di canapa, d'altro canto auspica alcune modifiche per creare un disciplinamento efficace, efficiente e incentrato sulla libertà, che rafforzi la protezione dei giovani e dei consumatori ed elimini definitivamente il mercato illegale. *Il Centro, PEV, UDC e UDF* respingono invece il progetto di legge. *Il Centro* riconosce che esso affronti alcune sfide concrete, ma ritiene che l'abrogazione del divieto della canapa induca a ritenere che il suo consumo non comporti rischi per la salute. Ritiene altresì che il progetto di legge non riesca a garantire l'auspicato rafforzamento della protezione dei giovani e che faccia emergere nuovi fattori di incertezza. *UDC* respinge categoricamente il progetto di legge e ritiene che una regolamentazione completa del mercato e la legalizzazione della canapa a fini

⁵ La posizione del PEV è stata chiarita a posteriori.

non medici sarebbero in contrasto con una politica responsabile in materia di stupefacenti. Inoltre, il progetto avrebbe ripercussioni negative sulla salute pubblica e sull'insieme del sistema sanitario. Secondo *UDF*, il progetto di legge non convince, poiché permangono importanti lacune nel campo della prevenzione, della regolamentazione e dell'accesso al mercato. *PEV* considera che il progetto non tenga sufficientemente conto della protezione dei giovani e della salute. Questi obiettivi devono essere definiti nel progetto in modo più chiaro e vincolante, con parametri misurabili.

3.1.3 Associazioni mantello delle città e dell'economia

UCS è favorevole al progetto di legge. *USC* esprime un parere neutrale, mentre *USAM* si dichiara contraria.

UCS accoglie con esplicito favore i lavori volti a elaborare un progetto di legge che consenta un accesso legale alla canapa. Chiede tuttavia alcune modifiche nell'attuazione del modello dei quattro pilastri, nel coordinamento tra Cantoni e Comuni per l'esecuzione dei compiti e in merito alla tassa d'incentivazione, al fine di generare maggiori risorse da destinare alla prevenzione e alla riduzione dei danni. *USC* fa notare che il settore agricolo sarebbe direttamente interessato dalla liberalizzazione e dalla possibilità di coltivare la canapa. Ritiene pertanto essenziale che gli agricoltori possano beneficiare delle nuove opportunità offerte dal mercato senza subire svantaggi, che la coltivazione della canapa sia redditizia senza pagamenti diretti e che il mercato interno sia protetto da appropriate misure doganali. *USAM* respinge il progetto di legge sostenendo che non garantisce una sufficiente certezza del diritto alle imprese, comporta oneri amministrativi sproporzionati e non risponde alle esigenze di semplicità, chiarezza e praticabilità attese da una normativa.

3.1.4 Commissioni federali extraparlamentari

3 commissioni federali extraparlamentari (*COMCO*, *CFDNT*, *CFIG*) formulano un parere favorevole. *CFDNT* esprime soddisfazione per il fatto che le misure relative alla protezione dei giovani e alla prevenzione vadano nettamente al di là delle regolamentazioni esistenti applicabili a sostanze affini, in particolare l'alcol e il tabacco. Considera il progetto come un passo decisivo verso una regolamentazione responsabile e orientata sulla salute e formula raccomandazioni concrete sugli aspetti che a sua avviso meriterebbero di essere ulteriormente approfonditi. *CFIG* sottolinea che, per essere efficaci, la protezione della salute e quella dei giovani presuppongono risorse sufficienti per la prevenzione, la consulenza, il monitoraggio e la ricerca. La Commissione della concorrenza (*COMCO*) osserva che, di principio, alla *LPCan* si applicherebbero la legge sui cartelli e la legge sul mercato interno.

3.1.5 Organi intercantonali e intercomunali

3 organi intercantonali e intercomunali sono favorevoli (*CDGD*, *iuAG*) o piuttosto favorevoli (*CDCT*) al progetto di legge. **7 organi intercantonali e intercomunali** (*asa*, *ACVS*, *CMP*, *KAV*, *KKPKS*, *privatim*, *SCPCS*) esprimono un parere neutrale. **2 organi intercantonali** sono piuttosto contrari (*ACCS*, *AMCS*).

CDCT e *CDGD* condividono l'orientamento generale del progetto, pur lamentando importanti lacune in materia di protezione dei giovani e un finanziamento insufficiente delle relative misure. *iuAG* approva espressamente il progetto di legge sottolineando la necessità per i Cantoni di disporre di mezzi sufficienti per attuare la politica dei quattro pilastri. Secondo *KAV*, sarebbe opportuno mantenere la distinzione tra canapa a scopi medici e canapa a scopi ricreativi e le farmacie dovrebbero rimanere punti vendita riservati esclusivamente alla canapa a scopi medici. *KKPKS* reputa che il progetto di legge prevede disposizioni difficili, se non impossibili da attuare, segnatamente per quanto attiene ai controlli. Valuta quindi in modo critico gli aspetti operativi del lavoro di polizia e l'esecuzione della legge. Anche *CMP* ritiene che alcune disposizioni siano formulate in modo troppo poco preciso e sembrano difficili da applicare, soprattutto in materia di controlli sulle quantità di canapa. D'altro canto, accoglie con favore che le attività legate alla canapa siano regolamentate in modo esaustivo a tutti i livelli, il che dovrebbe contribuire a porre fine al commercio illegale e organizzato della canapa e ad alleviare il carico di lavoro che grava sulle autorità penali. *SCPCS* osserva che i pilastri della prevenzione e della repressione non sono presi in sufficiente considerazione. *asa* e *ACVS* si esprimono in merito alla circolazione stradale e chiedono

di mantenere la pratica attuale per il valore limite di THC. *privatim* ravvisa la necessità di definire chiaramente a livello legislativo le rispettive competenze di vigilanza delle autorità cantonali per la protezione dei dati e dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

ACCS sottolinea segnatamente che la nuova legislazione comporterebbe notevoli costi supplementari, soprattutto per i controlli. Chiede che sia istituito un servizio di analisi centralizzato al quale i Cantoni possano rivolgersi dietro pagamento per le analisi di laboratorio. Esorta inoltre a considerare il rischio di confusione tra i prodotti della canapa e le derrate alimentari. Infine, AMCS raccomanda di semplificare alcune disposizioni e di adeguarle meglio alle risorse di cui i Cantoni dispongono. Auspica anche che i risultati emersi dalle sperimentazioni pilota siano presi sistematicamente in considerazione nell'ulteriore elaborazione del progetto di legge.

3.1.6 Città e Comuni

4 Città e Comuni esprimono parere favorevole (*Bienne*) o piuttosto favorevole (*Berna, Coira, le Mont-sur-Lausanne*). Caldeggiano tutti i lavori volti a elaborare un progetto di legge che consenta un accesso legale alla canapa. La *città di Berna* chiede tuttavia alcune modifiche nel coordinamento tra i Cantoni e i Comuni per l'esecuzione dei compiti e in merito alla tassa d'incentivazione, al fine di generare maggiori risorse da destinare alla prevenzione e alla riduzione dei danni.

3.1.7 Organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione

Tra le organizzazioni che operano nel settore delle dipendenze e della prevenzione, **14 organizzazioni nazionali o sovraregionali** esprimono parere favorevole (*AT, CRIAD, DiS, GREA, Infodrog, LLS, NAS, PHCH⁶, SSAM*) o piuttosto favorevole (*APS, CoRoMA, SGGPsy, SPHD, ShO*). **14 organizzazioni locali** sono favorevoli al progetto di legge (*AddicJu, Arud, FLR, FondPh, LLAG, LPGe, LLO*) o piuttosto favorevoli (*ags, AddicNe, CONTACT, FvS, FondBa, Papilio, ZFPS*). **4 organizzazioni nazionali** sono contrarie (*BKS, DDS, EgD, JoD*). Un'organizzazione locale (*NaDOaV*) si dichiara piuttosto contraria.

La maggioranza delle organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione plaudono al progetto di legge e al forte accento che pone sulla protezione della salute e dei giovani. Riconoscono come particolari punti forti il principio secondo cui la protezione della salute è anteposta agli interessi commerciali, la depenalizzazione del consumo di canapa e i dispositivi di sorveglianza e di monitoraggio previsti. Le organizzazioni che si dichiarano a favore ravvisano comunque potenziale di miglioramento, in particolare nelle misure accompagnatorie destinate ai minori, ritenute insufficienti allo stato attuale. *AT, LLAG, LPGe, LLOst, LLS* e *ZFPS* sottolineano altresì che la regolamentazione della canapa non deve in alcun caso compromettere i risultati ottenuti nella prevenzione del tabagismo. Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione che respingono il progetto di legge sottolineano in particolare il rischio di banalizzare e normalizzare il consumo di canapa e i danni che può provocare alla salute e allo sviluppo dei bambini e degli adolescenti.

3.1.8 Organizzazioni del settore della canapa e del settore farmaceutico

L'associazione di categoria del **settore della canapa** *IG Hanf* e altre **2 organizzazioni che operano nel settore** esprimono parere favorevole (*IG Hanf, Wiiiid*) o piuttosto favorevole (*EssInv*). **2 organizzazioni del settore farmaceutico** (*ApoZ* e *SVKH*) si dichiarano piuttosto favorevoli. **2 organizzazioni mantello dei settori farmaceutico e chimico** (*Pharmasuisse* e *Scienceindustries*) esprimono un parere neutrale, così come **2 organizzazioni del settore della canapa** (*IC-Cure* e *NCZC*). **Altre 2 organizzazioni del settore farmaceutico** (*SDV* e *IG MedCann*) si dichiarano piuttosto contrarie.

Il settore della canapa accoglie in gran parte con favore il progetto di legge e sostiene l'obiettivo di una regolamentazione moderna e responsabile. *IG Hanf* sottolinea tuttavia l'assoluta necessità che la legge sia concepita in modo pratico e realista sul piano economico per garantire una protezione efficace della

⁶ La posizione di PHCH è stata chiarita a posteriori.

salute, la protezione dei giovani e lo sradicamento del mercato illegale. *Pharmasuisse, Scienceindustries* e diverse altre organizzazioni del settore farmaceutico (*ApoZ, IC-Cure, IG MedCan, SDV*) condividono alcune riserve, concernenti in particolare il rischio che il progetto di legge comprometta o ostacoli la prescrizione e la somministrazione della canapa medica, la necessità di operare una netta distinzione tra scopi medici e scopi ricreativi e l'importanza di riservare la distribuzione di prodotti della canapa esclusivamente a professionisti debitamente qualificati.

3.1.9 Organizzazioni della società civile

Tra le **organizzazioni della società civile** che operano in diversi settori, **9 organizzazioni nazionali** esprimono parere favorevole (*ASAC, AvenirSocial, CCCH, GLR, VLI*) o piuttosto favorevole (*FSAG, FSFP, GV, MedCanS*). **8 organizzazioni locali** si dichiarano favorevoli (*ChanGE, GCCC*) o piuttosto favorevoli (*AVOP, DROLEG, Hanfmuseum, IG SC, RaSC, SHA*). **4 organizzazioni nazionali** (*FZCS, RCS, SAPHW, TCS*) hanno una posizione neutrale. **7 organizzazioni nazionali** sono contrarie (*UPI, FOR, Kf, SPC*) o piuttosto contrarie (*ASSGP, KMPhyto, SMGP*). **2 organizzazioni locali** si oppongono al progetto (*BfL e JuB*). *Swissdrive, SSML* e il *gruppo di chimica forense della SSML* si astengono dall'esprimere un parere generale sul progetto.

La maggior parte delle organizzazioni della società civile attive a livello nazionale nel **settore giovanile e sociale** sostiene il progetto di legge (*ASAC, AvenirSocial, FSAG*). È espressamente approvata la decriminalizzazione dei giovani consumatori. Le organizzazioni locali *BfL* e *JuB* reputano che dalla legge giungerebbe un segnale negativo di normalizzazione del consumo.

Le organizzazioni della società civile attive nel campo della **medicina alternativa o complementare** sono in prevalenza contrarie. Le loro riserve concernono in particolare il rischio che il progetto di legge comprometta o ostacoli la prescrizione e la dispensazione della canapa medica e la necessità di operare una netta distinzione tra scopi medici e scopi ricreativi (*ASSGP, KMPhyto, SMGP*). Questa posizione è condivisa dalle organizzazioni della società civile attive nel **settore della canapa**, la maggior parte delle quali sostiene tuttavia il progetto di legge (*FZCS e MedCanS*).

Le associazioni dei **consumatori di canapa** si esprimono a favore, pur constatando lacune nelle misure di lotta contro il mercato illegale.

Le associazioni della società civile del **settore della circolazione stradale** hanno in prevalenza una posizione neutrale. Insistono comunque sul fatto che la sicurezza stradale non deve essere compromessa dal consumo di canapa e che deve continuare a vigere la tolleranza zero in materia di consumi alla guida di un veicolo.

Le **sezioni giovanili dei partiti** sostengono il progetto di legge. *GLR* caldeggia un approccio liberale, regolamentato, fondato sull'economia di mercato e realista. *GV* esprime alcune riserve in merito alla dimensione ecologica del progetto di legge, che a suo avviso dovrebbe essere esplicitamente iscritta tra gli obiettivi prioritari.

Kf respinge il progetto di legge, in particolare a causa di una regolamentazione troppo debole della protezione dei giovani e dei consumatori.

Tabella 2: Panoramica dei pareri espressi dai partecipanti alla consultazione

Categoria		Parere favorevole	Parere piuttosto favorevole	Parere neutrale	Parere piuttosto sfavorevole	Parere sfavorevole
Gruppi 1-4 (destinatari fissi)	Cantoni e Governo del Principato del Liechtenstein	1	9	1	3	12
	Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	3	1	-	-	4
	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	1	-	-	-	-
	Associazioni mantello nazionali dell'economia	-	-	1	-	1
Gruppo 5 (ulteriori destinatari)	Commissioni federali e extra-parlamentari	3	-	-	-	-
	Organi intercantionali e intercomunali	2	2	7	2	-
	Città e Comuni	1	3	-	-	-
	Organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione	16	12	-	1	4
	Organizzazioni del settore della canapa e farmaceutico	2	3	4	2	-
	Altre organizzazioni della società civile	7	10	4	3	6
	Privati	7	5	1	-	7
	Internazionali	1	1	-	1	1
	Totale	44	46	18	12	35

3.2 Principali tematiche toccate nei pareri

Di seguito sono riportate le principali osservazioni e richieste formulate dai partecipanti in ordine di tema.

3.2.1 Protezione della salute

I Cantoni *AI, BS, GE, GL, GR, NE, OW, SG, SO, VD* nonché *CDOS*, i partiti *PLR, PVL, I VERDI, PSS* e la conferenza intercantonale *CDCT* accolgono con favore l'orientamento del progetto, che pone al centro la protezione della salute e gli interessi della sanità pubblica, ciò implica di norma l'accettazione di misure quali il controllo della coltivazione, della fabbricazione e della vendita, il divieto di integrazione verticale, il divieto di pubblicità, il divieto di aggiunta di additivi, l'uso di imballaggi neutri, gli elevati requisiti concernenti i punti vendita o lo scopo non lucrativo della vendita.

Anche i Cantoni *AR, BL, FR, JU, LU, NW, TI, TG, UR* nonché *AMCS*, nell'insieme contrari o piuttosto contrari al progetto, oppure il Cantone *VS* e l'organo intercantonale *CMP*, neutrale al riguardo, concordano sostanzialmente sul principio che una nuova regolamentazione dovrebbe avere un approccio orientato alla salute.

L'orientamento alla protezione della salute è accolto con favore anche da *UCS*, dalle commissioni extra-parlamentari *CFIG* ed *CFNDT*, dalle conferenze di delegati delle città *CDGD* e *iuAG*, dall'associazione di categoria del settore della canapa *IG Hanf* e da 14 organizzazioni nel settore delle dipendenze e della prevenzione (*APS, AT, BKS, CoRoMa, DiS, FvS, GREA, Infodrog, LLS, NAS, SGGPsy, SPHD, SSAM*) e nel settore giovanile (*ASAC, FSAG*) nonché dall'associazione professionale di polizia *FSFP*.

Esistono tuttavia posizioni differenti riguardo all'accettazione e alla rigidità di determinate misure orientate alla salute. *PLR* e l'associazione di categoria del settore *IG Hanf* ritengono che si debbano evitare

inutili divieti e monopoli per avere un mercato legale competitivo e si oppongono in particolare all'impostazione del divieto di pubblicità, al divieto di aggiunta di additivi, al sistema di rilascio delle concessioni e allo scopo non lucrativo della vendita. *UDF* rileva delle lacune e *CDOS* richiede un potenziamento mirato nell'ambito della prevenzione.

3.2.2 Protezione dei giovani

I Cantoni *NE, TI, VD* e *VS* accolgono con favore le misure tese alla protezione della salute e dei giovani come pure gli obiettivi di riduzione dei danni previsti dal progetto.

Anche la commissione extraparlamentare di esperti del settore giovanile *CFIG* nonché *CFDNT* ritengono che gli elevati requisiti concernenti la sicurezza dei prodotti, il divieto di pubblicità e la vendita a scopo non lucrativo consentano di rispondere alle esigenze della protezione dei giovani e della prevenzione.

FvS e *SSGPsy* accolgono con favore il forte accento posto sulla protezione dei giovani.

Le misure di protezione dei giovani accolte con maggiore favore sono le seguenti:

- il rigido divieto di vendita ai minorenni (*AI, BS, GE, GL, LU, NE, NW, TI, VD* nonché *CDOS, PVL* e *AMCS*);
- il divieto generale di pubblicità e di sponsorizzazione (*AI, BS, GE, GL, LU, NE, NW, TI, CDOS* nonché *I VERDI, PVL, AMCS, CDCT, iuAG, AT, FvS, LLS* e *SSGPsy*);
- gli imballaggi neutri (*I VERDI* nonché *AT, LLS, FSFP*);
- la decriminalizzazione dei minorenni (*CFIG, ASAC, FSAG, FvS, GREA, Infodrog, NAS, PHCH* e *SSGPsy*).

I Cantoni *AI, BE, BL, OW, TG* e *ZH* nonché *CDOS* sono per contro del parere che il progetto tenga troppo poco conto della protezione dei giovani. *AG* deplora che il progetto non contenga disposizioni sul possesso né sul consumo di canapa da parte di minorenni. *SO* vede un punto debole nel fatto che il progetto non dica nulla su come trattare i minorenni. *AG, BE, GE, OW, SG, TG, ZG* nonché *CDOS* e *CDCT* deplorano che il progetto di legge non preveda misure di accompagnamento specifiche e risorse finanziarie supplementari per rafforzare la protezione dei giovani. *GE, TI* e *ZG* auspicano esplicitamente, in proposito, un rafforzamento della prevenzione e delle misure di accompagnamento specifiche per i giovani. *AG, BE, BL, OW, SG* nonché *CDOS* fanno inoltre presente che una protezione efficace dei giovani ingloba, oltre alle classiche offerte di prevenzione delle dipendenze, anche quelle di promozione della salute e offerte integrative rivolte a gruppi vulnerabili.

Il Centro ritiene che l'auspicata legalizzazione della canapa per gli adulti, insieme alla disponibilità di prodotti legali ivi connessa, potrebbe accrescere il rischio che anche i minorenni abbiano più facilmente accesso alla canapa. *UDC* è dell'opinione che questo progetto non garantisca la protezione dei bambini e dei giovani, poiché è difficile impedire l'accesso alla canapa da parte dei minorenni all'interno delle famiglie. *PEV* ritiene che il progetto non garantisca la necessaria protezione dei giovani.

Per *BKS*, mancano nel progetto elementi essenziali per la protezione dei giovani. *FvS, Infodrog, NAS, PHCH* e *SSGPsy* considerano indispensabili misure di accompagnamento supplementari per i minorenni.

Fra le proposte più frequentemente citate per migliorare la protezione dei giovani ricorrono le seguenti:

- vietare la dispensazione, la cessione e il consumo in luoghi quali parchi giochi, scuole, istituti professionali (*TI, ZG* nonché *BKS*). Secondo *KKPKS*, potrebbe rivelarsi opportuno vietare il possesso e il consumo di canapa e prodotti della canapa in luoghi frequentati da un numero particolarmente elevato di minorenni. In alternativa si potrebbe anche vietare in generale il consumo negli spazi pubblici;
- vietare i punti vendita nelle vicinanze di istituti scolastici (*LU* nonché *PEV, UDC, UDF, BKS, DiS* e *SPHD*);
- adeguare l'età minima, con diversi limiti d'età proposti: *ZG* e *APS* chiedono un limite d'età di almeno 21 anni, *BE* e *UDC* di 25 anni, poiché fino a questa età il consumo regolare di canapa

ha un impatto maggiore sullo sviluppo cerebrale. Le organizzazioni di esperti nel settore giovanile *CFIG* e *ASAC* raccomandano, dal canto loro, di abbassare il limite d'età a 16 anni in modo da evitare che i giovani si approvvigionino sul mercato illegale;

- differenziare quantità e tenore di THC a seconda dell'età (*CFIG* e *FvS*);
- rinunciare alla vendita online (*AG, AI, BE, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH* nonché *CDOS, PEV, UDC, UDF, AMCS, KAV, SCPCS, AT, BKS, CoRoMa, DDS* e *LLS*);
- garantire l'accesso capillare a offerte gratuite di consulenza e terapia (*CFIG* nonché *BKS, FvS, LLS, NAS, PHCH, SGGPsy* e *Pharmasuisse*) nonché a offerte gratuite tese al rilevamento precoce del consumo problematico (*CFIG, FvS, e SGGPsy*);
- estendere la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo⁷ disponendo zone con divieto di fumo, incluso quello della canapa (p. es. presso scuole, parchi giochi o fermate dei mezzi pubblici), per proteggere la popolazione dai rischi per la salute causati dal fumo passivo (*BS* nonché *AT, Infodrog, LLS, NAS* e *PHCH*). D'altro canto, *PEV, UDF* e *BKS* richiedono che un divieto di fumo della canapa in luoghi pubblici o in presenza di bambini, adolescenti e giovani adulti sia iscritto direttamente nel progetto di legge, poiché attualmente la legge concernente la protezione contro il fumo passivo non prevede tale divieto;
- rinunciare al perseguimento penale dei minorenni, privilegiando al suo posto misure socio-pedagogiche di accompagnamento e prevenzione (*CFIG* nonché *FvS, GREA, FSAG* e *SGGPsy*);
- far sequestrare e confiscare la canapa detenuta da minorenni dalla polizia (*GE* nonché *UCS, CDCD* e *SCPCS*).

3.2.3 Fondi per l'esecuzione cantonale

I Cantoni criticano le possibilità di finanziamento previste per loro (emolumenti e tassa di vigilanza), giudicate insufficienti, e chiedono più fondi per finanziare l'esecuzione cantonale, sottolineando il notevole onere supplementare comportato dall'esecuzione della legge. È fondamentale che le autorità cantonali coinvolte nell'esecuzione ricevano un indennizzo sufficiente per poter svolgere i compiti legati alla protezione dei giovani e alla prevenzione in maniera più incisiva e credibile. *ACCS* e diversi Cantoni (*BE, JU, LU, NW, SG, VS, ZG*) precisano che i costi indicati nell'analisi d'impatto della regolamentazione sono sottostimati poiché il numero di aziende da controllare ipotizzato è troppo basso. A ciò si aggiunge che ogni nuova registrazione richiede un controllo iniziale, il cui onere è notevolmente più gravoso rispetto a quello dei successivi controlli periodici di routine. Alcuni Cantoni ricordano anche gli obblighi di esecuzione di cui agli articoli 3b e 3g LStup⁸ ai quali, in seguito all'introduzione di una nuova regolamentazione, occorrerà destinare più risorse. Stando a diversi Cantoni, le esperienze fatte nell'esecuzione della legge sui prodotti del tabacco⁹ dimostrerebbero inoltre che i Cantoni non hanno sufficienti risorse per assumere compiti di esecuzione, fatto da cui bisognerebbe trarre insegnamento. *SO* osserva che da questi compiti potrebbe derivare un maggiore lavoro di controllo per la polizia e non è chiaro se a livello di perseguimento penale se ne avrebbe uno sgravio. Anche *ZG* dubita che il progetto possa effettivamente sgravare l'amministrazione e la polizia rispetto alla situazione attuale. *AG* prevede oneri supplementari soprattutto nell'ambito dell'esecuzione penale. *KKPKS* ritiene poco plausibile attendersi un calo dei costi nel settore del perseguimento penale e della giustizia. Obblighi come il controllo delle autorizzazioni e delle concessioni, l'esecuzione delle disposizioni penali o i rilevamenti statistici richiedono risorse supplementari. *KKPKS* e *FSFP* fanno presente che le autorità di perseguimento penale dovranno inoltre impiegare delle

⁷ RS 818.31

⁸ RS 812.121

⁹ RS 818.32

risorse per far fronte a nuovi fenomeni (p. es. furti e rapine presso punti vendita, stabilimenti di produzione e coltivazione o turismo della canapa).

Imposta sul consumo a destinazione vincolata:

I Cantoni *AG, AI, BE, BL, GE, NW, OW, SG, SO, VD*, i partiti *PEV* e *UDF, UCS*, gli organi intercantionali e intercomunali *CDOS, CDCT* e *CDCD* nonché *iuAG* chiedono un'imposta sul consumo a destinazione vincolata (cfr. n. 4.1.7). *CDOS* motiva la richiesta sostenendo che i compiti di esecuzione e gli emolumenti previsti non sono sufficienti e non consentono il finanziamento delle attività i cui costi vanno oltre i costi di esecuzione diretti, in particolare nel settore della prevenzione rivolta ai minorenni. *CDOS* e i Cantoni citati propongono che il 40 per cento dei proventi dell'imposta vada ai Cantoni, una parte vada alla Confederazione e la restante parte delle entrate confluisca nelle casse dell'*AVS*. *BL* e *CDCT* precisano che, in caso di introduzione di un'imposta, la disposizione sugli emolumenti cantonali e la tassa di vigilanza (art. 67) rimarrebbe comunque necessaria per consentire una copertura sufficiente dei costi di esecuzione veri e propri. Con l'imposta si finanzierebbero ulteriori misure di protezione della salute e dei giovani.

È altresì respinta a grande maggioranza la proposta di minoranza di introdurre per la canapa un'imposta analoga a quella sul tabacco (*AI, BS, GE, NW, SO, VS*, i partiti *PVL* e *PSS*, gli organi *CDOS, CDCT, AMCS* nonché le organizzazioni *APS, AT, DiS, FvS, GREA, LLS, SGGPsy, SSAM*). Ciò perché, secondo la proposta di minoranza, i proventi dell'imposta verrebbero convogliati nell'*AVS* e non si terrebbe sufficientemente conto del considerevole onere di esecuzione a carico dei Cantoni. Approvano invece la proposta di minoranza *PEV* e *UDC* come pure *BKS* ed *DDS*.

Indennità di esecuzione per i Cantoni:

I Cantoni *BS, GR, JU, LU, TI, UR, VS* e *ZH* nonché *AMCS* e *FSFP* chiedono che dalla tassa d'incentivazione venga detratta una sufficiente indennità di esecuzione da distribuire non solo alla Confederazione, ma anche ai Cantoni (cfr. art. 65 al n. 4.1.7). *AMCS* precisa che una struttura di finanziamento chiara è fondamentale per poter garantire in modo appropriato la prevenzione, l'informazione e l'esecuzione, motivo per cui una parte consistente della tassa d'incentivazione deve essere messa a disposizione dei Cantoni. I Cantoni *JU, LU, TI* e *VS* nonché *AMCS* chiedono inoltre un'utilizzazione più ampia dell'indennità di esecuzione rispetto a quanto previsto nel progetto. Oltre che per l'esecuzione, la prevenzione e la riduzione dei danni, i Cantoni devono poter impiegare l'indennità di esecuzione anche per la terapia.

I Cantoni *AR, FR, GL, NE, TG, SZ* e *ZG* rilevano inoltre ulteriori necessità di finanziamento senza però proporre alcun meccanismo di finanziamento concreto.

3.2.4 Competenza cantonale sugli utili derivanti dalla vendita

I Cantoni *BE, BL, BS, GE, LU, NE, NW, SG, SO, TI, VD, VS* e *ZH* nonché *CDOS, I VERDI, PSS* e *UCS* chiedono che eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa siano impiegati per la prevenzione, la riduzione dei danni e l'aiuto in caso di dipendenze dai Cantoni e non dai titolari delle concessioni: sono infatti i Cantoni a essere competenti in materia di prevenzione e assistenza sanitaria e quindi a sostenere la maggior parte dei costi derivanti dal consumo di canapa. Oltre alla prevenzione, alla riduzione dei danni e all'aiuto in caso di dipendenze, viene menzionato occasionalmente anche l'impiego dei fondi a favore dei compiti di esecuzione che vengono a crearsi nel settore della polizia, della giustizia o in generale. La distribuzione degli utili da parte dei Cantoni è inoltre chiesta da *CFDNT, CDOS, CDCT, CDCD* e *AMCS*, da *iuAG, IG Hanf*, da 12 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*AT, DiS, FvS, GREA, Infodrog, LLS, NAS, PHCH, SGGPsy, SSAM*) e del settore giovanile (*ASAC, FSAG*) nonché da *FSFP*.

Per i Cantoni *GE, JU, LU, NE, NW, OW, TI, SO* e *VS* nonché per *CDOS* e *AMCS* occorre inoltre garantire che gli utili derivanti dalla vendita online siano ripartiti tra Confederazione e Cantoni. Le organizzazioni *FvS* e *SGGPsy* ritengono invece che eventuali utili derivanti dalla vendita online debbano essere coordinati e amministrati dalla Confederazione.

3.2.5 Riduzione della complessità e dell'onere per l'esecuzione da parte delle autorità

I Cantoni *AR, AI, BE, GL, JU, LU, NW, SO, TG, UR, VS, ZG* e *ZH* definiscono il progetto di legge troppo complesso e oneroso per quanto concerne l'esecuzione cantonale. L'esecuzione da parte della Confederazione e dei Cantoni comporta una notevole burocrazia, costi elevati e oneri a livello di personale. Chiedono pertanto – in misura diversa – una riduzione della complessità, dei compiti di esecuzione e della densità normativa. *GL* aggiunge che l'onere per l'esecuzione pone i Cantoni più piccoli di fronte a sfide difficili da sormontare. Sarebbero pertanto preferibili procedure di esecuzione snelle e che comportino un minore impiego di risorse. Al fine di ridurre la complessità, *BE* propone di lasciare sistematicamente alla Confederazione la competenza nel settore della coltivazione e della fabbricazione a titolo commerciale, in analogia alla regolamentazione della legislazione in materia di agenti terapeutici in cui essa è responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza sulle aziende di coltivazione e fabbricazione. Secondo *LU, NW* e *VS*, occorre ridurre la densità normativa per garantire un onere di esecuzione proporzionato e al contempo un'adeguata protezione della salute. *TG* definisce il progetto inadatto all'esecuzione: esso mostra in modo esemplare che la legalizzazione non porta a una riduzione, bensì a un massiccio aumento della regolamentazione e della burocrazia. *CDOS* menziona inoltre nel suo parere il corapporto della CDS, che definisce il progetto troppo oneroso e non attuabile da parte dei Cantoni.

Definiscono il progetto troppo complesso e oneroso a livello di esecuzione anche i partiti *Il Centro* e *UDC*. *Il Centro* ritiene che la complessità del progetto crei incertezza giuridica, in particolare per datori di lavoro, autorità e organi di esecuzione. Per esempio, il fatto che la canapa possa essere consumata legalmente pur presentando rischi per la sicurezza suscita domande a livello di responsabilità civile. *UDC* reputa il progetto troppo oneroso, costoso e pesante dal punto di vista burocratico. I Cantoni e i Comuni sono chiamati ad assumersi nuovi compiti sebbene siano già sovraccarichi. Secondo *USAM*, il progetto non garantisce sufficiente certezza del diritto alle aziende, comporta un onere amministrativo sproporzionato e non soddisfa i requisiti di semplicità, chiarezza e praticabilità che ci si aspetta da un quadro normativo. *KKPKS* è del parere che il progetto preveda disposizioni difficilmente o per nulla applicabili, cosa che finisce per danneggiare la legittimità statale e la credibilità delle autorità di esecuzione. *DDS* è dell'opinione che il progetto comporti costi estremamente elevati sia per la Confederazione che per i Cantoni.

CDCT ribadisce che l'attuazione del progetto è di principio possibile, in particolare se vengono messi a disposizione dei Cantoni e della Confederazione ulteriori fondi a destinazione vincolata. Dal momento che la canapa continua a essere considerata uno stupefacente, è sostanzialmente appropriata anche la densità normativa prevista.

Tra le proposte di riduzione dell'onere per l'esecuzione e della complessità più frequentemente avanzate figurano le seguenti:

- semplificare la normativa concernente la quantità che è consentito possedere negli spazi pubblici secondo l'articolo 7 o in ambito privato secondo l'articolo 14 (*AR, BL, GL, GE, GR, SG, SO, VD, ZH, UCS, CDCT, CDCD, CMP, SCPCS* nonché *SSML* e *FSFP*);
- creare un unico centro di analisi per i prodotti della canapa presso cui, contro pagamento, i Cantoni possano far controllare i prodotti (*BE, BL, BS, GE, SO, TG, TI, VD* e *ACCS*);
- delimitare la portata del monitoraggio (art. 68): gli obblighi cantonali di rilevamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia sono ritenuti sproporzionati (*AR, GE, GL, GR, OW, SG, TI* nonché *CMP* e *FSFP*);
- limitare le disposizioni penali sulle violazioni dei requisiti per i prodotti della canapa (art. 76) e sulle violazioni delle disposizioni sulla vendita (art. 77) a poche fattispecie verificabili e tassativamente perseguibili. Va inoltre esaminato se le violazioni devono essere punite mediante procedimento penale amministrativo anziché mediante procedimento penale (*AG, AR, BL, GL, GR, SG, SO, TI, ZH* e *CMP*);
- affidare la responsabilità del rilascio delle concessioni per la vendita online ai Cantoni (*AG, BL, GE, OW, SG, TI, CDOS, CDCT*) o perlomeno concedere a questi ultimi la possibilità di partecipare alla decisione (*JU, VS, NW*). Un secondo sistema di concessione complicherebbe notevolmente la regolamentazione del mercato e la fissazione dei prezzi;

- far registrare nel sistema di tracciabilità il materiale di base, il materiale di scarto e i prodotti della canapa eliminati (art. 88) dai titolari di un'autorizzazione e di una concessione e non dai Cantoni (AG, AI, BE, BL, SO, TI e KAV).

3.2.6 Vendita online

I Cantoni AG, AI, BE, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH nonché CDOS sono contrari all'introduzione della possibilità di vendita online. Si esprimono a sfavore della vendita online anche i partiti PEV, UDC e UDF. Gli organi intercantonali e intercomunali KAV e SCPCS vedono con occhio critico l'introduzione della vendita online. Le organizzazioni del settore delle dipendenze e dalla prevenzione APS, AT, BKS, CoRoMa, DDS, LLS si oppongono alla vendita online giudicandola contraria agli obiettivi del progetto. Per i Cantoni AG, AI, NE, SO, UR, VS e ZH nonché AMCS e KAV, la vendita online non permetterebbe un'efficace protezione dei giovani. BE e VD ritengono che, contrariamente ai punti vendita fisici, la vendita online non consente di fornire consigli in fatto di prevenzione e di forme di consumo meno nocive né di mettere i consumatori in contatto con centri di consulenza specializzati.

Sebbene critico nei confronti della vendita online, SG ritiene che di principio debba essere ammessa. I partiti PLR, PVL e PSS si esprimono a favore della vendita online. Si tratta per loro di un elemento fondamentale per contrastare efficacemente il mercato illegale, cosa importante per la protezione dei giovani. CDCT capisce le critiche formulate dalla minoranza nei confronti della vendita online ed esprime anch'essa delle riserve al riguardo. Propone tuttavia una revisione e un modello alternativo, non uno stralcio completo. Per UCS e CDCD, la vendita online potrà essere attuata solo quando controlli dell'età saranno tecnicamente realizzabili e garantiti. Questo parere è condiviso anche dalle organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione GREA, Infodrog, NAS, PHCH e SSAM, che si esprimono positivamente sulla vendita online ritenendola importante in quanto offerta complementare ai punti di vendita fisici. Le organizzazioni del settore giovanile ASAC e FSAG reputano la vendita online una misura importante per lottare contro il mercato illegale.

I Cantoni AG, BL, GE, JU, LU, NW, OW, SO, TI e VS nonché CDOS e CDCT evidenziano la difficoltà dettata dal dover regolamentare un mercato soggetto a due sistemi di concessione (punti di vendita fisici e vendita online), specialmente quanto all'uniformazione del controllo del mercato e alla fissazione dei prezzi. Aggiungono che le concessioni ai punti vendita e alla vendita online non dovrebbero essere pianificate indipendentemente le une dalle altre. I Cantoni AG, BL, GE, OW, SG e TI nonché CDOS e CDCT sottolineano che, in caso di autorizzazione della vendita online, la responsabilità di rilasciare le concessioni dovrebbe incombere ai Cantoni, cui spetterebbe a quel punto il compito di elaborare una soluzione nazionale. Anche secondo PLR e IG Hanf, la competenza va delegata ai Cantoni, i quali potrebbero a loro volta rilasciare autorizzazioni a fornitori privati. PLR è dell'avviso che un monopolio statale della vendita online sarebbe inefficiente, anti-innovazione e problematico sul piano del federalismo. IG Hanf condivide questa opinione e menziona inoltre il rischio di compromettere la sicurezza e la qualità a lungo termine del prodotto. Per DiS, è importante che in determinati Cantoni la vendita online e la vendita fisica non siano in concorrenza tra loro.

I Cantoni BS, BL, GE, OW, SO e TI così come CDOS, CDCT e iuAG considerano che la vendita online dovrebbe essere attivata unicamente in seguito alla realizzazione e alla valutazione di sperimentazioni pilota in quest'ambito.

3.2.7 Sperimentazioni pilota

Risultati insufficienti:

AR, BE, FR, JU, LU, NW, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH ritengono che la regolamentazione proposta sia prematura fintanto che non sarà disponibile una valutazione completa dei modelli testati nel quadro delle sperimentazioni pilota. Per BE, FR, TG, TI, UR e ZG, sarebbe meglio aspettare la valutazione completa delle sperimentazioni pilota prima di proseguire i lavori sul progetto di legge. Per JU, LU, NW, VS e AMCS le conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle sperimentazioni pilota vanno integrate nell'ulteriore elaborazione del progetto a tempo debito. AI ritiene che le esperienze tratte dalle sperimentazioni pilota debbano essere valutate in modo approfondito al fine di rendere in futuro i compiti di esecuzione meno complessi e meno onerosi.

I partiti *PEV*, *UDF* e l'organizzazione *BKS* sostengono che, fintanto che le sperimentazioni pilota in corso non saranno state valutate e discusse pubblicamente, non sia ancora il momento di adottare tale regolamentazione.

UCS, *CDGD* e *SCPCS* hanno l'impressione che le conoscenze e le esperienze tratte dalle sperimentazioni pilota sulla canapa siano state poco recepite.

Soluzione transitoria fino all'entrata in vigore del progetto:

Per i Cantoni *BL*, *GE*, *JU*, *LU*, *NW*, *TI*, *SG* e *VS* nonché per *AMCS*, sarebbe opportuno esaminare come delle soluzioni transitorie possano consentano di proseguire le sperimentazioni pilota in corso evitando che si crei un vuoto normativo tra queste e l'entrata in vigore del progetto.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *DiS*, *GREa*, *Infodrog* nonché *IG Hanf* ritengono che sia necessario trovare una soluzione transitoria che consenta di proseguire le sperimentazioni pilota evitando che i partecipanti tornino nel giro del mercato illegale nell'intervallo di tempo compreso tra la fine delle sperimentazioni pilota e l'entrata in vigore della legge. *UCS*, *CDGD* e *iuAG* aggiungono che una disposizione transitoria permetterebbe di traghettare ordinatamente l'infrastruttura allestita nel quadro delle sperimentazioni pilota verso il nuovo regime senza interruzione dell'offerta, perdita di dati o insicurezza giuridica.

4 Osservazioni sulle disposizioni del progetto di legge posto in consultazione

Nel capitolo seguente sono sintetizzati i commenti sulle diverse disposizioni formulati dalle organizzazioni invitate alla consultazione. I commenti delle organizzazioni non invitate sono riportati in sintesi soltanto se la tematica trattata è di loro competenza. Nel caso di proposte che comportano modifiche interdipendenti tra loro in più articoli, è indicata solo la proposta principale nel punto corrispondente. Le modifiche conseguenti non sono menzionate nel presente rapporto. Inoltre, nei commenti riguardanti delle proposte globali non è sempre chiaro se essi si riferiscano a disposizioni precise oppure all'insieme del progetto.

4.1 Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

Non entrare in materia, Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

UDC e *UDF* aderiscono alla proposta di non entrare in materia, *PEV* la sostiene ma con delle modifiche. *BKS* e *UPI* sostengono la minoranza.

UPI si oppone alla legalizzazione della canapa, che indurrebbe un aumento dei consumi e, di conseguenza, del numero di persone alla guida di un veicolo sotto l'effetto del THC, i cui effetti compromettono la capacità di condurre.

UCS sottolinea che le città auspicano una regolamentazione in linea con la direzione proposta dal progetto di legge. Secondo *CDCT*, il testo posto in consultazione offre la migliore soluzione possibile rispetto allo status quo, ritenuto insoddisfacente. *AT* e *LLS* sono favorevoli a un adeguamento rispetto alla regolamentazione così come presentata nel progetto di legge. In generale, le misure richieste per la regolamentazione della canapa corrispondono a quelle già invocate per i prodotti del tabacco e della nicotina, a tutt'oggi introdotte e attuate solo parzialmente.

4.1.1 Capitolo 1 (Disposizioni generali)

Art. 1 (Scopo)

La presente legge ha lo scopo di:

- a. ridurre gli effetti nocivi del consumo di canapa sulla salute umana;
- b. proteggere i minorenni dall'esposizione alla canapa e dissuaderli dal consumarne;
- c. proteggere le persone che non consumano canapa dai suoi effetti nocivi;
- d. prevenire e ridurre il consumo problematico di canapa;
- e. disciplinare la vendita di prodotti della canapa senza incoraggiare il consumo.

ZH, PLR, UCS, gli organi intercantionali e intercomunali KKPKS, CDCD e SCPCS, l'associazione di categoria del settore IG Hanf e le organizzazioni VLI e FSFP osservano che nell'articolo concernente lo scopo mancano la repressione e la lotta contro il mercato illegale. Chiedono quindi di estendere l'articolo alla lotta contro il traffico illegale della canapa.

UCS e CDCD propongono inoltre di menzionare che la legge offre ai consumatori un'alternativa mirata alla salute all'acquisto di prodotti illegali della canapa e al contatto con organizzazioni criminali: il traffico illegale di stupefacenti provoca infatti danni incalcolabili alle persone e alle società, generando violenza e conflitti e conducendo alla destabilizzazione delle democrazie. La regolamentazione del mercato sottrae inoltre fonti di guadagno al crimine organizzato e protegge le persone che consumano sostanze psicoattive.

PEV reputa che le finalità della protezione dei giovani e della salute non siano sufficientemente concretizzate né integrate a livello operativo per garantirne un'attuazione efficace. Chiede pertanto che siano formulate nel progetto in modo più chiaro, vincolante e con parametri misurabili.

Secondo BE, il termine «ridurre», così come utilizzato nella lettera a in merito agli effetti nocivi del consumo di canapa, non è in linea con la nozione di protezione in senso lato cui si ispira il progetto. BE chiede che sia sostituito con «evitare».

CFDNT ritiene che il contenuto della lettera b non sia realizzabile e propone piuttosto di puntare a proteggere i minorenni dal consumo della canapa e dai problemi implicati.

SPHD chiede di estendere la cerchia dei destinatari menzionati nella lettera b ai giovani adulti e ai gruppi a rischio vulnerabili. Non sono infatti solo i minorenni a dover essere dissuasi dall'esporsi alla canapa e dal consumarne: i giovani adulti mostrano la più alta prevalenza di consumo fra tutte le fasce d'età e anche l'esordio delle malattie psichiche gravi coincide in generale con la prima età adulta.

Per quanto riguarda le lettere c e d, UCS e CDCD rimarcano che la maggior parte degli adulti comincia a consumare canapa durante l'adolescenza e che il primo consumo avviene in media all'età di 15 anni. Questa realtà deve essere debitamente considerata, per cui i giovani vanno esplicitamente menzionati nelle lettere c e d.

In merito alla lettera e, BE osserva che una riduzione del consumo sarebbe in linea con l'idea di fondo del progetto, quindi la formulazione «senza incoraggiare il consumo» va modificata. L'obiettivo deve infatti essere la riduzione del consumo.

DDS è contrari alla lettera e, poiché anche una vendita regolamentata porta a un aumento dei consumi.

Le organizzazioni ASSGP, iC-Cure, IG-MedCan, KMPhyto e SMGP esortano a chiarire la distinzione tra prodotti della canapa a scopi medici e prodotti della canapa a scopi non medici e a tutelare i requisiti specifici relativi alla canapa impiegata a scopi medici.

Art. 1 lett. a⁰, Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Pahud, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

a⁰. ridurre il consumo di canapa nella popolazione, in particolare tra i giovani e le persone a rischio;

GE, JU nonché i partiti *PEV, UDC* ed *UDF* sostengono la proposta di minoranza. Tra le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione, *APS, AT, BKS, LLS* sono favorevoli alla proposta di minoranza, mentre *DDS* ed *EgD* ne chiedono alcune modifiche. Delle organizzazioni della società civile, sono favorevoli alla proposta di minoranza *SPC* e, con richiesta di alcune modifiche, *FSAG*.

BL, SG, i partiti *PVL* e *PSS, UCS*, gli organi intercantonali e intercomunali *CDCT* e *CDCD* nonché *IG Hanf* respingono la proposta di minoranza, così come 6 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*DiS, FvS, GREA, Infodrog, SGGPsy, SSAM*) e le organizzazioni della società civile *ASAC* e *VLI*.

Secondo *JU*, l'obiettivo della riduzione del consumo di canapa dovrebbe essere sancito nel progetto di legge nell'ottica della salute pubblica e della prevenzione. Il rischio di fondo è la normalizzazione del consumo, che andrebbe a vanificare gli attuali sforzi volti a denormalizzare il consumo di tabacco.

PEV e *BKS* sostengono che l'obiettivo del progetto e di ogni legge concernente le sostanze psicotrope debba implicare, in una prospettiva di salute pubblica, una riduzione del loro consumo. Secondo *PEV*, soltanto un simile obiettivo concreto e vincolante può garantire che la regolamentazione non promuova primariamente interessi finanziari o economici, ma si prefigga effettivamente la protezione dei giovani e della salute.

CDCT è del parere che la priorità sia da attribuire a una protezione efficace della salute e dei giovani per i singoli individui e la società e non alla definizione di parametri quantitativi per il consumo complessivo.

APS reputa che il problema principale sia il consumo di canapa tra i giovani, per cui l'obiettivo più pressante della nuova regolamentazione dovrebbe essere la riduzione del consumo tra i giovani e le persone a rischio.

Secondo *AT* e *LLS*, nella proposta di maggioranza il campo d'azione «smettere di fumare/ridurre il consumo» non è trattato esplicitamente, sebbene sia necessario. Si raccomanda quindi di accogliere la proposta di minoranza.

DDS sostiene che anche un consumo ridotto provoca danni fisici e psichici, pertanto tutti gli sforzi devono essere tesi a impedire il consumo di canapa.

Art. 2 (Oggetto)

La presente legge disciplina i seguenti aspetti relativi agli stupefacenti che producono effetti del tipo del tetraidrocannabinolo (effetti del tipo del THC) secondo l'articolo 2 lettera a numero 3 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup) e sono impiegati a scopi non medici, in particolare i prodotti della canapa:

- a. il possesso, la dispensazione, le restrizioni e i divieti;
- b. l'autoapprovvigionamento;
- c. la coltivazione e la fabbricazione a titolo commerciale;
- d. la vendita;
- e. l'importazione, il transito e l'esportazione;
- f. la tassa d'incentivazione, l'indennità di esecuzione e gli emolumenti;
- g. i reati e il perseguimento penale.

Secondo *ZH* e *SSML*, «effetti del tipo del tetraidrocannabinolo» è una nozione lacunosa. La formulazione «effetti del tipo del THC» non esiste in quanto tale nella LStup: sono sottintese tutte le sostanze sintetiche e semisintetiche, in gran parte non ancora studiate, che presentano gli stessi effetti farmacologici del THC, il che contraddice lo scopo di cui all'articolo 1 lettera a. Il presente progetto di legge disciplina unicamente gli stupefacenti contenenti THC, per cui va stralciata l'espressione «effetti del tipo del THC». La formulazione deve essere modificata di conseguenza anche nella LStup. Chiedono di stralciare l'espressione «effetti del tipo del THC» pure *USC* nonché *CDCD, KKPKS* e *SCPCS*.

Pharmasuisse chiede che il progetto di legge si limiti a regolamentare il principio attivo THC.

PEV e *BKS* esortano a parlare di «canapa» anziché di «THC». Quest'ultimo non è che un principio attivo della canapa, ma in questa potrebbero essere presenti anche altri principi attivi con potenziali effetti psicotropi.

Secondo *IG Hanf* il progetto fa una distinzione tra piante in fase di fioritura o in fase di crescita e dovrebbe dunque essere definita.

Art. 3 (Rapporto con la legge sugli stupefacenti)

¹ Negli ambiti qui appresso, agli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC impiegati a scopi non medici si applicano le seguenti disposizioni della LStup:

- a. elenco degli stupefacenti, articolo 2a;
- b. prevenzione, terapia e riduzione dei danni, capitolo 1a, ad eccezione dell'articolo 3e capoverso 3;
- c. protezione e trattamento dei dati, capitolo 3a, ad eccezione degli articoli 18d e 18f;
- d. compiti dell'Ufficio federale di polizia, articolo 29b.

² Agli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC impiegati a scopi medici e scientifici si applicano le disposizioni della LStup.

BE rimarca che nel *capoverso 1 lettera b* sono necessarie ulteriori eccezioni rispetto all'obiettivo enunciato nel capitolo 1a LStup. Non è chiaro come la lotta alla dipendenza dalla canapa possa essere attuata con successo se un consumo a scopo non medico dovesse essere autorizzato. Pertanto propone di modificare la *lettera b* per includere la prevenzione ai sensi degli articoli 3b e 3c LStup. Reputa inoltre che il *capoverso 2* possa essere soppresso poiché il progetto di legge è limitato sin dall'inizio all'applicazione a scopi non medici e l'uso medicinale è tuttora retto dalla LStup.

CFDNT si domanda perché l'utilizzo della canapa a fini scientifici sia ancora assoggettato alla LStup. Gli studi concernenti l'uso della canapa o le sue conseguenze si svolgeranno infatti su un mercato regolamentato.

KKPKS fa notare che il rapporto con la LStup è complesso e disciplinato in modo poco chiaro. Sarebbe auspicabile regolamentare l'uso non medicinale esclusivamente nella LPCan, a meno che la LStup non preveda altrimenti.

L'associazione di categoria *IG Hanf* ritiene che i semi e le piante di canapa senza fiori debbano essere esclusi dai controlli prevista nella normativa sugli stupefacenti (allegato 5, elenco d, ordinanza del DFI-sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici¹⁰).

Art. 4 (Rapporto con altre leggi federali)

¹ La legge del 1° ottobre 2021 sui prodotti del tabacco (LPTab) è applicabile ai prodotti della canapa, sempre che la presente legge lo preveda espressamente.

² La legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo è applicabile ai prodotti della canapa e ai prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento che possono essere fumati o vaporizzati.

Secondo *BL*, l'attuale formulazione del *capoverso 2* non assoggetta tutti gli stupefacenti del tipo del THC alla legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, pertanto è necessario modificare il testo in «stupefacenti del tipo del THC».

APS sostiene che la protezione contro l'esposizione passiva al THC deve essere una componente essenziale del progetto legislativo, poiché i suoi effetti sono stati sinora oggetto di pochissimi studi.

¹⁰ RS 812.121.11

ASSGP e SVKH osservano che anche i prodotti della canapa a scopi non medici, immessi sul mercato per esempio come cosmetici o integratori alimentari, sarebbero assoggettati alle disposizioni della legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr)¹¹. ASSGP sottolinea inoltre che le materie prime destinate ai prodotti contenenti cannabinoidi, trasformate dalle aziende in prodotti finali, sono assoggettate alle disposizioni della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim)¹², pertanto dovrebbe essere eventualmente considerata anche questa normativa.

Art. 5 (Definizioni)

¹ Nella presente legge s'intende per:

- a. *prodotti della canapa*: i prodotti che sono o contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinati alla vendita e al consumo umano;
- b. *materiale di base*: le materie prime che contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinate a essere trasformate in prodotti della canapa;
- c. *prodotti della canapa destinati a essere fumati*: i prodotti della canapa che possono essere consumati mediante un processo di combustione, in particolare le sigarette alla canapa pronte all'uso, i fiori di canapa o l'hashish;
- d. *prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati*: i prodotti della canapa solidi o liquidi da consumare tramite un dispositivo, come un vaporizzatore o una sigaretta elettronica, che permette di riscaldarli per inalarne le emissioni, nonché i dispositivi stessi, quando costituiscono un'unità funzionale chiusa con un prodotto della canapa;
- e. *prodotti della canapa destinati a essere ingeriti*: i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso il tratto gastrointestinale, come gli estratti liquidi di canapa, le capsule e i prodotti mescolati alle derrate alimentari;
- f. *prodotti della canapa destinati a essere applicati all'interno della bocca*: i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso le mucose della bocca, come gli spray, le compresse orodispersibili, e i prodotti della canapa utilizzati in modo analogo al tabacco da masticare o allo snus;
- g. *prodotti della canapa destinati a essere fiutati*: i prodotti della canapa assorbiti attraverso le mucose nasali, come gli spray o i prodotti solidi consumati in modo analogo al tabacco da fiuto;
- h. *prodotti della canapa destinati a essere applicati sulla pelle*: i prodotti della canapa applicati localmente e assorbiti attraverso la pelle, come gli unguenti, le creme o i cerotti;
- i. *prodotti della canapa di nuova generazione*: i prodotti della canapa che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere c-h, in quanto le modalità di applicazione sono diverse;
- j. *autoapprovvigionamento*: la coltivazione e l'ulteriore lavorazione a carattere non commerciale di piante di canapa per uso personale.

² Il Consiglio federale può precisare queste definizioni sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, nonché tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.

USC nonché KKPKS, CDCD e SCPCS sostengono che la definizione di canapa non è chiara. L'attuale tenore dell'articolo comprenderebbe anche la canapa industriale coltivata legalmente e la assoggetterebbe a un obbligo di autorizzazione. Si invita pertanto o a includere intenzionalmente o a escludere esplicitamente la canapa industriale e a definire che cosa il progetto di legge intenda esattamente per canapa.

BE propone di adeguare la definizione di prodotti della canapa per precisare che sono destinati a uso umano o animale con l'obiettivo di influenzarne le funzioni fisiologiche.

IG Hanf non ritiene fondato classificare nelle definizioni i fiori di canapa e l'hashish come prodotti destinati a essere fumati. Il legislatore anticipa una decisione che in realtà compete al Consiglio federale sulla base di una successiva analisi del rischio secondo l'articolo 63 capoverso 3. Sollecita quindi un disciplinamento differenziato, che tenga conto delle effettive caratteristiche del prodotto e dell'orientamento che il progetto di legge si prefigge.

¹¹ RS 817.0

¹² RS 813.1

AT e *LLS* chiedono di integrare le definizioni di THC semisintetico e sintetico.

BS, *AT*, *BKS* e *LLS* esortano a riprendere le definizioni di prodotti elettronici e prodotti con componenti riscaldati secondo la legge sui prodotti del tabacco.

ASSGP, *IC-Cure*, *KMPPhyto*, *SDV*, *SMGP* e *SVKH* propongono di includere nel progetto una definizione di prodotti della canapa destinata all'applicazione medica, indispensabile per distinguere chiaramente tra l'uso medico consolidato della canapa e il suo consumo a scopi non medici.

Art. 6 (Prodotti della canapa di nuova generazione)

¹ Il Consiglio federale può classificare un prodotto della canapa di nuova generazione in una delle categorie di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere c–h anche se tale prodotto non soddisfa tutti gli elementi della definizione corrispondente.

² Se necessario per ragioni oggettive, il Consiglio federale può introdurre nuove categorie di prodotti della canapa e prevedere disposizioni specifiche a esse applicabili.

GE, *USC*, *CDCD*, *CoRoMA* e *GREA* propongono di inserire in un nuovo capoverso che i cannabinoidi sintetici costituiscono una categoria specifica di prodotti della canapa e che la loro immissione sul mercato è soggetta a un'autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità federale competente.

PEV, le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *AT*, *BKS*, *Infodrog*, *LLS*, *NAS*, *PHCH* e del settore giovanile *ASAC*, *FSAG* nonché l'associazione professionale di polizia *FSFP* ritengono particolarmente importante che il Consiglio federale definisca sempre una quantità massima consentita o una dimensione massima dei contenitori al momento di istituire nuove categorie.

Pharmasuisse reputa che questa disposizione crei uno squilibrio tra uso medico e non medico. I cannabinoidi autorizzati in ambito medico sono il THC e il CBD. Il settore non medico potrebbe trarre vantaggio dal presente progetto di legge, poiché potrebbe includere altri cannabinoidi.

4.1.2 Capitolo 2 (Principi)

Art. 7 (Possesso negli spazi pubblici)

Negli spazi pubblici ai privati è consentito detenere:

- a. prodotti della canapa il cui tenore totale di THC non supera i cinque grammi; oppure
- b. le seguenti quantità massime di prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento:
 1. 30 grammi di canapa non lavorata, oppure
 2. 15 grammi di hashish o altri estratti di canapa.

ZH, *GE*, *UCS*, *CDCD*, *KKPKS* e *SCPCS* chiedono di precisare che la disposizione si applica solo agli adulti: l'attuale formulazione («privati») comprende a loro avviso anche i minorenni. *GE* e *KKPKS* propongono di vietare esplicitamente il possesso e il consumo di canapa da parte di minorenni. *UCS*, *CDCD* e *SCPCS* auspicano che il possesso e il consumo di canapa da parte di minorenni non sia autorizzato né lasciato senza conseguenze: bisognerebbe come minimo poter mettere al sicuro e confiscare la merce, associando la misura a una denuncia alla magistratura dei minorenni o alla segnalazione a un centro di prevenzione.

TI critica la possibilità di detenzione in tutti gli spazi pubblici, inglobando nel termine anche luoghi quali per esempio parchi giochi, piazze, sedimi scolastici, lidi e fermate dei trasporti pubblici.

AG, *AR*, *BS*, *BL*, *GE*, *GL*, *GR*, *SG*, *SO*, *TI*, *VD* e *ZH* fanno presente che la disposizione è di difficile attuazione, opinione condivisa anche da *UCS*, dalle associazioni del settore della polizia e della giustizia (*CMP*, *KKPKS*, *SCPCS*), del settore delle dipendenze (*CDCT*, *CDCD*) e da *SSML*. In sede di esecuzione, distinguere tra canapa proveniente da un punto vendita (*lett. a*) e canapa proveniente dall'autoapprovvigionamento (*lett. b*) è poco sensato e difficilmente praticabile per la polizia: durante un controllo non è possibile per gli agenti stabilire la provenienza della merce detenuta né controllare il tenore totale di THC di quella proveniente dalla vendita, cosa per cui occorrerebbero analisi di laboratorio onerose e il più delle volte del tutto sproporzionate. *GL*, *ZH*, *KKPKS* e *SSML* precisano che, se aperti, anche per i

prodotti provenienti da un punto vendita non è possibile stabilire con certezza che la canapa detenuta corrisponda alla scritta riportata sull'imballaggio.

A fini di semplificazione sono state avanzate le seguenti proposte:

- *AR, BL, GL, GR, SO, VD* e *ZH* nonché gli organi intercantionali e intercomunali *KKPKS* e *SCPCS* chiedono che tutte le quantità siano espresse in grammi e valgano per tutta la canapa, indipendentemente dalla fonte di approvvigionamento. Bisogna evitare di far riferimento al tenore totale di THC in grammi;
- *BE* suggerisce di consentire il trasporto di prodotti della canapa unicamente in imballaggi ufficiali. Occorre invece vietare del tutto negli spazi pubblici il trasporto e il consumo di prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento, poiché in diretto contrasto con la protezione dei giovani (*art. 1 lett. b*) e la protezione delle persone che non consumano canapa (*art. 1 lett. c*);
- secondo *BL, GE, SG, TI* e *VD* si deve valutare la possibilità di uniformare la normativa sul possesso consentito negli spazi pubblici (*art. 7*) e in ambito privato (*art. 14*);
- *UCS, CDCD, KKPKS* e *SCPCS* chiedono che il trasporto di prodotti della canapa contenenti additivi sia consentito unicamente in imballaggi originali sigillati;
- *SSML* fa notare che negli spazi pubblici non si dovrebbero trasportare estratti di canapa provenienti dall'autoapprovvigionamento (*lett. b n. 2*). La limitazione a canapa o hashish non lavorati è sufficiente essendo questi i prodotti più diffusi nella pratica. In un'ottica di uniformazione gli estratti di canapa vanno o recepiti qui o stralciati all'articolo 14 capoverso 2 lettera d.

Le quantità massime sono giudicate troppo elevate da *TI* e *ZH*, *UCS*, dagli organi intercantionali e intercomunali *CDCD, KKPKS, SCPCS* e *FSFP* nonché da *SSML*. Le seguenti proposte sono avanzate:

- *TI* chiede che la quantità massima di THC sia di due grammi;
- *ZH* chiede che le quantità previste siano limitate agli adulti. Il possesso di più di 10 grammi di canapa, oggi non punibile ai sensi dell'articolo 19b capoverso 2 LStup, non deve essere consentito ai minorenni;
- *UCS* e gli organi intercantionali e intercomunali *CDCD, KKPKS* e *SCPCS* ritengono adeguata una quantità massima di 10 grammi per la canapa non miscelata e un tenore di THC di 2 grammi per prodotti della canapa miscelati trasportati in imballaggio sigillato. Queste cifre corrispondono alle quantità utilizzate nelle sperimentazioni pilota con la canapa, per le quali esistono già valori sperimentali nella realtà;
- le organizzazioni *DROLEG* e *SHA* chiedono di abolire i limiti quantitativi.

Riguardo al limite quantitativo relativo alla canapa proveniente dall'autoapprovvigionamento (*lett. b*), *VLI* propone di rinunciare alla distinzione tra canapa non lavorata e lavorata e, in un'ottica di semplificazione, autorizzare in via generale una quantità massima di 50 grammi per i prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento. Bisogna chiarire la quantità che è consentito trasportare in caso di trasloco.

Art. 8 (Dispensazione)

¹ La dispensazione ai minorenni di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa è vietata.

² Per la dispensazione gratuita di prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento da parte di privati a persone adulte, valgono le quantità massime di cui all'articolo 7.

³ I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e i titolari di una concessione non possono dispensare gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

Riguardo al capoverso 1, *AI, BL, GE, OW, SO* e *TI* nonché *CDOS* chiedono di vietare in via generale, oltre alla dispensazione, anche la cessione a minorenni.

BE, PEV, UDC e *UDF* propongono di vietare la dispensazione a persone di età inferiore ai 25 anni. *ZG* chiede di innalzare il limite di età al minimo a 21 o a 25 anni. *Pharmasuisse* e *APS* chiedono che la dispensazione sia vietata ai minori di 21 anni. *BKS* chiede che per le persone al di sotto dei 25 anni

compiuti la Confederazione fissi quantità di dispensazione massime, limiti alla frequenza d'acquisto e un tenore massimo di THC e CBD.

Riguardo al *capoverso 2*, *BE*, *UCS* e gli organi intercantionali e intercomunali *CDGD*, *KKPKS* e *SCPCS* sono dell'opinione che la possibilità di dispensazione gratuita di prodotti della canapa ostacoli il perseguimento penale del commercio illegale. Non c'è modo di distinguere tra prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento o dal commercio illegale. *BE* chiede che venga menzionato il divieto di scambio contro beni e prestazioni di qualsiasi natura. *UCS*, *CDGD*, *KKPKS* e *SCPCS* considerano ammissibile permettere al massimo la cessione gratuita a terzi di quantità esigue per il consumo comune.

BL fa presente che nel *capoverso 2* bisogna parlare più precisamente di privati «adulti», altrimenti sarebbe consentito a minorenni cedere gratuitamente canapa ad adulti. A fini di uniformazione, chiede di adeguare il testo usando il termine «persone adulte».

SG vede una contraddizione nella possibilità di dispensare prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento, visto che secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera j lo scopo dell'autoapprovvigionamento è l'uso personale.

Art. 9 (Divieto di integrazione verticale)

- ¹ I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione non possono partecipare alla vendita di prodotti online o nei punti vendita.
- ² I titolari di una concessione di vendita o di vendita online non possono coltivare canapa, fabbricare o importare prodotti della canapa né partecipare alla coltivazione o alla fabbricazione di canapa in Svizzera o all'estero.

BE chiede che venga integrata una regolamentazione sulla collusione analoga a quella vigente nel settore degli agenti terapeutici (cfr. ordinanza concernente l'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici¹³) così da poter garantire la massima trasparenza e integrità del mercato.

PLR chiede che venga soppresso il divieto di integrazione verticale. La separazione artificiale tra coltivazione, lavorazione e vendita comporta costi più elevati e oneri amministrativi inutili, impedendo un'organizzazione efficiente della catena di valore. Per contrastare il mercato illegale bisogna lasciare che il mercato legale si organizzi in maniera flessibile e imprenditoriale e non prescrivere strutture economiche a livello statale.

Secondo *UCS* e gli organi intercantionali e intercomunali *CDGD*, *KKPKS* e *SCPCS* la disposizione deve essere formulata in modo più incisivo e chiaro. Il titolare di un'autorizzazione o di una concessione è sempre, di fatto, la persona giuridica o il richiedente di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 40 capoverso 1 lettera a. Stando all'attuale tenore della norma, l'azienda coltivatrice non può dunque partecipare a un punto vendita e viceversa, mentre possono farlo i membri del consiglio di amministrazione o della direzione, i collaboratori, gli azionisti, i titolari o i finanziatori dell'azienda stessa, il che significa che gli aventi diritto dal punto di vista economico potrebbero essere le stesse persone. Una società madre potrebbe in questo modo gestire una filiale per la coltivazione e una per la vendita dal momento che formalmente i titolari delle autorizzazioni non sono gli stessi.

IG Hanf ritiene logico vietare l'integrazione verticale al fine di evitare concentrazioni di interessi economici. Fa presente tuttavia che un'esclusione troppo restrittiva di eventuali sinergie potrebbe indebolire la competitività e la capacità di innovazione. Raccomanda pertanto di rivedere periodicamente il divieto.

Per *Pharmasuisse* imporre un divieto di integrazione verticale non è né opportuno né razionale dal momento che la formazione dei prezzi è stabilita a livello statale. Nel rapporto esplicativo mancano, a suo

¹³ RS 812.214.31

avviso, i motivi che giustificerebbero un intervento così massiccio nel mercato regolamentato. Un divieto di integrazione verticale avrebbe senso solo in caso di libera formazione dei prezzi.

Per *DDS* il rispetto di questo divieto è controllabile solo con oneri sproporzionati.

Art. 10 (Restrizioni di vendita)

- 1 I titolari di un'autorizzazione di coltivazione possono vendere la canapa che coltivano soltanto ai titolari di un'autorizzazione di fabbricazione.
- 2 I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono vendere materiale di base soltanto ad altri titolari di un'autorizzazione di fabbricazione.
- 3 I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono vendere prodotti della canapa soltanto ai Cantoni o ai titolari di una concessione di vendita o di vendita online.

BL, BS, SG e VD, UCS, gli organi intercantionali e intercomunali *CDCT* e *CDGD* nonché *iuAG* fanno presente che, per coerenza rispetto all'articolo 39 capoverso 2, nel capoverso 3 va integrata anche la vendita a istituzioni di diritto pubblico cui il Cantone ha trasferito il diritto. Stando all'attuale tenore, coltivatori e fabbricanti di prodotti della canapa non potrebbero per esempio rifornire i punti vendita di Comuni.

Art. 11 Divieto di pubblicità

- 1 Ogni forma di pubblicità, comprese la promozione e la sponsorizzazione, in favore di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa nonché di oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto della canapa, è vietata.
- 2 Il controllo del rispetto del divieto di pubblicità spetta alle autorità cantonali competenti. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) controlla il rispetto del divieto di pubblicità su Internet, nelle applicazioni e negli altri media elettronici.

In merito al capoverso 1, *BL, BS, GE, LU, JU, NW, TI, UR, VS*, nonché *CDOS, CDCT* e *iuAG* ritengono che anche l'esposizione di prodotti in vetrina sia una forma di pubblicità, pertanto andrebbe definita espressamente e regolamentata come tale. Secondo *BL* e *CDCT*, i prodotti della canapa dovrebbero essere presentati in modo neutro all'interno del punto vendita e nella vendita online.

BE raccomanda di basarsi sulle disposizioni dell'ordinanza del 17 ottobre 2001¹⁴ sulla pubblicità dei medicinali (OPuM), che disciplina il «confronto pubblicitario», la «pubblicità promemoria» e la «pubblicità della marca», ma anche la pubblicità destinata al pubblico, tematizzata pure nel presente progetto di legge. Il previsto divieto di pubblicità deve essere integrato con disposizioni analoghe.

ZH chiede che nella disposizione di esecuzione sia precisato cosa si intende per pubblicità.

PLR e *IG Hanf* sollecitano un'armonizzazione con le disposizioni in materia di pubblicità previste nella legge sui prodotti del tabacco rivista. Ciò proteggerebbe i minorenni e impedirebbe affermazioni fuorvianti, ma nel contempo consentirebbe di fornire un'informazione fattuale ai consumatori adulti. Le informazioni fattuali destinate ai consumatori, in particolare quelle relative ai rischi, al dosaggio e alle modalità di consumo sicure, non dovrebbero essere considerate pubblicità.

DiS osserva che qualora il titolare di una concessione sia autorizzato anche a vendere prodotti contenenti CBD (con un tenore di THC inferiore all'1 %), sussiste il rischio che la canapa CBD venga utilizzata come strumento promozionale per attirare potenziali clienti e, indirettamente, favorire la vendita di prodotti della canapa. Per evitare questo tipo di deriva, si propone di vietare la pubblicità di prodotti con un tenore di THC superiore allo zero per cento.

¹⁴ RS 812.212.5

ChanGE e *GCCC* esortano a non assoggettare al divieto di pubblicità gli oggetti che consentono di ridurre i rischi legati al consumo di canapa.

In merito al controllo del rispetto del divieto di pubblicità di cui al *capoverso 2*, *SO* sottolinea l'importanza di un controllo efficiente di Internet per la protezione dei giovani. *BE* auspica che nel rapporto esplicativo sia precisata la competenza dell'UFSP per il controllo della pubblicità sui media digitali e per le imprese estere. Occorre evitare che l'azione penale sia ostacolata da conflitti di competenza. Per i siti online e le imprese estere è dunque il caso che sia l'UFSP ad avviare e coordinare il perseguimento. I Cantoni coinvolti sono tenuti a collaborare.

VLI chiede di consentire la pubblicazione dei rapporti sui test condotti su prodotti della canapa e per oggetti che costituiscono un'unità funzionale con essi. Devono essere consentiti anche rapporti relativi sui test relativi ai punti vendita, ma solo alle persone che non hanno un rapporto di dipendenza economica o organizzativa con i coltivatori, i produttori e i punti vendita. Per i consumatori è importante che i media, le associazioni dei consumatori, le organizzazioni di tutela dei consumatori e i centri di consulenza per le dipendenze testino e valutino la qualità di prodotti, dispositivi e punti vendita e pubblichino i risultati emersi.

Art. 11 cpv. 1, Minoranza (Graber, Aeschi, de Courten, Glarner, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

¹ Ogni forma di pubblicità, compresi i cartelli pubblicitari, le scritte nei negozi e sulle vetrine, la promozione e la sponsorizzazione, in favore di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa nonché di oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto della canapa, è vietata.

BE, *BS*, *GE*, *NW* e *CDOS* approvano la proposta di minoranza, così come i partiti *UDC*, *UDF* e *PEV* nonché 5 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*APS*, *BKS*, *DDS*, *EgD*, *PHCH*).

Si dichiarano invece contrari i Cantoni *SG*, *TI* e *VD* nonché *PVL* e *PSS*. Anche *CDCT* nonché 6 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*DiS*, *FvS*, *GREa*, *Infodrog*, *SGGPsy*, *SSAM*.) respingono la proposta di minoranza e altrettanto fanno *IG Hanf*, *FSFP* e *VLI*.

Secondo *SG* e *TI*, le organizzazioni specializzate *AT*, *BKS*, *FvS*, *LLS* e *SGGPsy* nonché *FSFP*, con la formulazione della proposta di maggioranza risulta già chiaro che è vietata qualsiasi forma di pubblicità, quindi anche i cartelli pubblicitari, le scritte nei negozi e sulle vetrine nonché la promozione e la sponsorizzazione. *AT*, *BKS*, *LLS* e *FSFP* precisano che sono compresi tutti i tipi possibili di prodotti futuri nonché tutte le varianti relative alla loro promozione commerciale.

BE, *BS*, *NW* nonché *CDOS* caldeggiano un divieto di pubblicità il più ampio possibile. La formulazione proposta dalla minoranza risulta più comprensibile e mette chiaramente in evidenza i casi concreti prevedibili. *BE* raccomanda inoltre di estendere il divieto alle pubblicità che fanno leva su meccanismi associativi, per esempio la pillola blu per il Viagra o una foglia verde a cinque punte per la canapa, perché anche così è possibile generare un'immagine positiva per il consumo.

UDF sostiene che solo la proposta di minoranza evita la pubblicità possa essere diffusa dai punti vendita. *PEV* reputa che quante più misure pubblicitarie si vietano, tanto meno si incoraggiano l'acquisto e il consumo. Richiama inoltre le rigorose linee guida emanate dai Cantoni Vallese e Vaud per i prodotti del tabacco e della nicotina.

4.1.3 Capitolo 3 (Autoapprovvigionamento)

BE, *BS* e *JU* respingono di principio l'autoapprovvigionamento di canapa, poiché la coltivazione in proprio è difficilmente controllabile. La carenza o l'assenza di controlli di qualità nella coltivazione in proprio comporterebbe rischi per la salute e una produzione abusiva o eccessiva rischia di portare a un allargamento del mercato illegale. *BE* chiede di vietare la coltivazione in proprio.

NE nutre riserve in merito all'autoapprovvigionamento e alla cessione tra privati ravvisando difficoltà nell'attuazione e nel controllo da parte delle autorità. Si rende dunque necessario un quadro normativo più rigoroso.

Anche UCS e CDCD nonché gli organi dei funzionari di polizia KKPKS e SCPCS contestano sostanzialmente l'autoapprovvigionamento alla luce del mercato illegale. La potenza, la disponibilità, il prezzo e la sicurezza del prodotto non sarebbero di fatto oggetto di controlli nella cessione tra privati.

Variante aggiuntiva riguardante l'autoapprovvigionamento, Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

il progetto preliminare è completato in modo tale da consentire anche la coltivazione da parte di associazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

- *l'associazione non opera a scopo di lucro;*
- *il numero dei suoi membri è limitato;*
- *l'associazione è registrata e annuncia i suoi membri;*
- *è stabilito un numero massimo di piante di genere femminile in fase di fioritura, per ogni membro e in totale;*
- *le condizioni riguardanti la produzione e la dispensazione dei prodotti della canapa sono disciplinate nella legge;*
- *l'associazione è autorizzata a livello cantonale mediante il rilascio di una concessione.*

I VERDI e PSS sono favorevoli alla proposta di minoranza, così come le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione APS, GREA, Infodrog e SPHD nonché IG Hanf e FSAG.

La proposta di minoranza è invece respinta da AG, BL, GE, JU, SG e SO nonché dai partiti PEV e PVL. Si dichiarano a sfavore anche CDCT, KKPKS e SCPCS e 7 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (AT, BKS, DiS, DDS, EgD, LLS, SSAM).

I VERDI e PSS propendono per la proposta di minoranza poiché offre un'alternativa alla produzione a scopo di lucro a persone che non vogliono o non possono coltivare piante di canapa personalmente e consente uno scambio di esperienze che contribuisce a limitare i rischi.

Secondo IG Hanf, questo modello incoraggia le iniziative locali e, parallelamente, indebolisce il mercato illegale. L'organizzazione mantello del settore ritiene importante che abbiano il diritto a una «licenza» tutti coloro che adempiono i requisiti di legge.

Infodrog e GREA approvano la proposta di minoranza nella convinzione che l'autoapprovvigionamento, con i suoi costi inferiori rispetto al mercato commerciale, impedisce un possibile ricorso al mercato illegale. La quantità consentita non deve comunque essere troppo elevata, per evitare di favorire il commercio di prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento e la creazione di mercati incontrollati. Riferendosi alle esperienze compiute in Germania, a Malta e in Spagna, GREA sottolinea l'importanza di consentire la coltivazione da parte di associazioni poiché molte persone, per svariati motivi, non hanno la possibilità di coltivare piante di canapa in ambito privato. Inoltre, è più facile controllare le associazioni di coltivazione rispetto a migliaia di coltivatori in proprio, grazie alla registrazione dei loro membri e alle autorizzazioni cantonali necessarie.

AG, GE, SG, SO, PVL e DiS respingono la proposta di minoranza perché ritengono difficili la sua attuazione e la sorveglianza. AG ravvisa un notevole potenziale di abuso qualora fosse consentita la produzione collettiva di grandi quantità. BE e PVL fanno osservare che le difficoltà a livello di esecuzione ostacolerebbero anche la protezione dei giovani. BL e JU e le organizzazioni AT, BKS e LLS menzionano le esperienze negative compiute con l'autoapprovvigionamento comunitario in Spagna e Uruguay, dove è sorto un «mercato grigio».

UCS e CDCD e gli organi dei funzionari di polizia KKPKS e SCPCS sottolineano che è praticamente impossibile distinguere tra la canapa coltivata da un'associazione (per i propri membri) e quella acquistata legalmente o illegalmente o coltivata in proprio.

Secondo la *città di Berna* e *VLI* è necessario compiere esperienze con il mercato regolamentato e rilevare le esigenze dei consumatori prima di considerare la coltivazione associativa. Nell'eventualità di una sua attuazione, *VLI* propone di rinunciare alla registrazione dei membri dell'associazione.

Art. 12 (Coltivazione)

A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo tre piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all'interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.

In merito al numero di piante consentite, *BE* osserva che la regolamentazione proposta non considerale quantità che possono risultarne.

NE e *TI* dubitano che sia possibile controllare l'osservanza della disposizione e sottolineano il rischio del mancato rispetto del numero massimo di piante coltivabili. *TI* precisa che la sostanza posseduta in eccedenza potrebbe facilmente essere trasmessa a terzi. Può risultare difficile anche determinare il proprietario delle piante nel caso di un'abitazione condivisa da più persone. Inoltre, la polizia potrebbe essere fortemente sollecitata per segnalazioni che sarebbe poi tenuta a controllare. *NE* sottolinea il rischio che si instaurino traffici locali.

UCS, gli organi intercomunali e intercantionali *CDGD*, *KKPKS* e *SCPCS* ritengono eccessivo il numero di tre piante consentite, quindi propongono di ridurlo a una, al massimo due piante. Di fatto, la regolamentazione proposta equivale al permesso per i privati di produrre grossi quantitativi di canapa, ben superiori a quelli per uso proprio, senza autorizzazione e non rispettando i criteri di qualità. Il problema si accentuerebbe in un'economia domestica composta da più persone. Si mette inoltre in dubbio che la canapa raccolta in eccedenza sarebbe distrutta autonomamente per evitare di incorrere in sanzioni penali.

In merito alla quantità di piante consentita, *CFDNT* e le organizzazioni *DiS* e *GREA* propongono di aumentarla. *CFDNT* e *DiS* sottolineano l'opportunità di precisare il numero totale di piante che possono essere detenute, indipendentemente dalla fase di fioritura, per facilitare l'attività di controllo da parte delle autorità penali. *CFDNT* propone dunque che a un adulto sia consentito coltivare al massimo sei piante di canapa di genere femminile, di cui tre in fase di fioritura.

BL, *SG*, *SO*, *VD*, *CDGD*, *CDCT*, *IuAG* e *DiS* sostengono che il numero massimo consentito debba essere limitato in modo che le persone con un consumo elevato e, quindi, potenzialmente problematico non possano coprire tutto il proprio consumo ricorrendo all'approvvigionamento, ma debbano rivolgersi anche ai punti vendita e possano così avvalersi della loro consulenza su come contenere i danni.

Secondo *BE*, *BS*, *UCS* e gli organi intercomunali e intercantionali *CDGD*, *KKPKS* e *SCPCS*, il criterio «in fase di fioritura» è difficilmente attuabile sul piano pratico. Occorrono infatti conoscenze specialistiche per riconoscere la fase di fioritura, pertanto la maggior parte dei funzionari di polizia distinguerebbe solo le fasi di fioritura più evidenti e, in caso di dubbi, si dovrebbe ricorrere a esperti. Un altro punto critico, segnalato anche da *FSFP*, è il criterio «di genere femminile». Per la polizia è molto difficile accertare se si tratta di piante di genere femminile o maschile. Senza test di laboratorio, è arduo controllare l'osservanza di questa disposizione.

BS teme che il lavoro di analisi per determinare la concentrazione di THC sia molto oneroso.

SO e *TI* propongono di aggiungere nella disposizione che, ai fini della protezione dei giovani, chi coltiva piante di canapa sia responsabile di impedire ai minorenni l'accesso alle piante. Le conseguenze sarebbero quindi da disciplinare anche nelle disposizioni penali.

Art. 12, art. 14 cpv. 1, art. 74 lett. c, Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Art. 12

A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo cinque piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all'interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.

Art. 14 cpv. 1

¹ In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento contenenti al massimo 120 grammi di THC.

Art. 74 lett. c

c. a scopo di autoapprovvigionamento, coltiva contemporaneamente da sei a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura (art. 12);

I VERDI e PSS sono favorevoli alla proposta di minoranza, così come le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione GREA e Infodrog. IG Hanf e l'associazione mantello delle organizzazioni giovanili FSAG la condividono, mentre MedCanS e VLI chiedono alcune modifiche.

Si dichiarano invece contrari BL e SG nonché i partiti PEV e PVL, oltre a UCS e alle conferenze di autorità cantonali e comunali CDCT e CDCD. Anche 6 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (APS, BKS, DDS, DiS, EgD, SSAM) si oppongono alla proposta di minoranza, così come le organizzazioni della società civile UPI e SPC.

PSS approva la proposta poiché, con una limitazione a tre piante, è quasi impossibile rimediare per esempio a un'infestazione parassitaria o a un cattivo raccolto dovuto alle condizioni meteorologiche. Cinque piante consentirebbero invece di fare meglio fronte a questi rischi senza che il loro numero risulti eccessivo. La proposta di maggioranza è inoltre ritenuta sproporzionata, poiché nella vendita commerciale di canapa viene limitata solo la quantità massima per singolo acquisto, a prescindere dalla quantità complessiva detenuta da una persona.

I VERDI, GREA e IG Hanf sostengono la proposta di minoranza, poiché il numero massimo di tre piante non consente di produrre canapa a sufficienza per l'uso proprio. Temono inoltre che tali quantità renderebbero i costi della coltivazione in proprio troppo elevati per competere con il mercato illegale.

MedCanS ritiene necessario e proporzionato, nell'ottica dei pazienti, consentire almeno cinque piante a persona. In linea di principio, i pazienti non dovrebbero essere costretti a coltivare autonomamente la canapa che usano nei loro medicinali. Fintanto che non sarà garantito un approvvigionamento sicuro ed economicamente accessibile, la coltivazione in proprio rimane per molti una necessità.

VLI propone di aumentare il limite a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura.

Le organizzazioni favorevoli alla proposta di minoranza considerano che il numero più elevato di piante consentite comporti anche la necessità di adeguare la quantità detenuta secondo l'articolo 14 capoverso 1.

Art. 13 (Divieto di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica)

È vietato fabbricare THC per via semisintetica e sintetica a scopo di autoapprovvigionamento.

BE sottolinea che il divieto della lavorazione non è affrontato in modo adeguato. È necessario escludere e impedire una «eccessiva raffinazione» così come il «taglio» con additivi poiché proprio queste lavorazioni, praticate sul mercato illegale, sono considerate un rischio notevole per la salute.

Art. 14 (Possesso in ambito privato)

¹ In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento contenenti al massimo 75 grammi di THC.

² Si può presumere che i prodotti qui appresso contengano le seguenti quantità di THC:

- a. 100 grammi di canapa secca non lavorata, 15 grammi di THC;
- b. 100 grammi di canapa fresca non lavorata, 5 grammi di THC;
- c. 100 grammi di hashish, 25 grammi di THC; e
- d. 100 grammi di estratto di canapa ottenuto mediante estrazione a base di solvente, 75 grammi di THC.

JU e *TI*, *PEV* e *UCS* ritengono troppo elevato il contenuto massimo di 75 grammi di THC secondo il *capoverso 1*. Sono dello stesso parere la commissione extraparlamentare *CFDNT*, gli organi intercomunali e intercantionali *CDCD*, *KKPKS*, *iuAG*, *SCPCS* e le organizzazioni specializzate *APS* e *SSML*. Il possesso massimo consentito deve essere limitato in modo che le persone con un consumo elevato e, quindi, potenzialmente problematico non possano coprirlo completamente con la coltivazione in proprio, ma debbano rivolgersi anche ai punti vendita e possano così avvalersi della loro consulenza. *SG*, *SO* e *VD* concordano con questa posizione, ma non dichiarano nello specifico se considerano la quantità massima troppo elevata.

Sono avanzate le seguenti proposte:

- *TI* e *CFDNT* chiedono di abbassare a 50 grammi la soglia massima prevista nel *capoverso 1*;
- *UCS*, *CDCD* e *SCPCS* esortano a limitare i prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento a 200 grammi di canapa secca non lavorata o a 100 grammi di hashish. Auspicano la soppressione del *capoverso 2*. Le quantità consentite devono rifarsi di più a quelle previste nelle sperimentazioni pilota. La regolamentazione prevista è inoltre ritenuta troppo macchinosa e difficilmente comprensibile per i consumatori;
- *SSML* chiede di limitare i prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento a 150 grammi di canapa secca o non lavorata o a 75 grammi di hashish. Le quantità previste si basano sulle sperimentazioni pilota. Auspica la soppressione del *capoverso 2*;
- *APS* chiede di abbassare a 25 grammi la soglia massima prevista nel *capoverso 1*. Propone di rivedere al ribasso anche le quantità massime e il presunto tenore di THC per tipo di prodotto di cui al *capoverso 2*.

VLI reputa, per contro, che non sia necessario limitare le quantità massime per il possesso in ambito privato. Sono sufficienti la limitazione del numero di piante consentite e la punibilità della vendita non autorizzata.

BL, *GE*, *SG*, *SO*, *VD*, *UCS*, diverse organizzazioni che operano nel settore della polizia e della giustizia (*CDCD*, *CDCT*, *CMP*, *FSFP*, *SCPCS*) e l'organizzazione specializzata *SSML* ritengono troppo macchinosa la suddivisione in categorie con le relative quantità di THC del *capoverso 2 lettere a-d*. Secondo *UCS*, *CDCD*, *KKPKS* e *SCPCS*, per motivi pratici sarebbe opportuno indicare in grammi unicamente le quantità concrete.

GREA propone di sopprimere il *capoverso 2* poiché la disposizione instaurerebbe una presunzione legale della quantità di THC contenuta nei diversi tipi di prodotti della canapa. Una simile presunzione sarebbe in contrasto con i principi fondamentali della procedura penale, in particolare con il principio della verità materiale e il principio accusatorio (art. 6 e 9 CPP¹⁵). Inoltre, i tenori presunti risultano arbitrari o almeno approssimativi, mentre i prodotti presentano notevoli variazioni nella pratica.

¹⁵ SR 312.0

UCS, CDCD e KKPKS nonché l'organizzazione specializzata *APS* chiedono di non consentire la fabbricazione privata di estratti a base di solventi in quanto questa presenta un rischio elevato di esplosione. Questi estratti sono inoltre potenzialmente dannosi per la salute, poiché potrebbero contenere residui di solventi.

4.1.4 Capitolo 4 (Coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale)

Sezione 1 (Autorizzazioni)

Art. 15 (Obbligo e condizioni di autorizzazione)

¹ Chi coltiva canapa a titolo commerciale o fabbrica materiale di base o prodotti della canapa a titolo commerciale necessita di un'autorizzazione dell'UFSP.

² L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. il richiedente è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
- b. le condizioni tecniche e d'esercizio necessarie al rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2–4 sono soddisfatte;
- c. può essere dimostrata l'esistenza di un'infrastruttura adeguata, in particolare ai fini della conservazione dei prodotti in un luogo a prova di furto;
- d. è definito un adeguato sistema di garanzia della qualità, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3;
- e. è designata una persona responsabile dell'autorizzazione; e
- f. è dimostrato che la persona responsabile dell'autorizzazione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup¹ o della presente legge.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. le condizioni tecniche e d'esercizio nonché i requisiti relativi alla protezione contro il furto e alla garanzia della qualità;
- b. la procedura di autorizzazione.

⁴ Per piccole coltivazioni su superfici che non superano i 200 metri quadrati il Consiglio federale può stabilire condizioni agevolate.

Per *UCS, CDCD* e *SCPCS*, le condizioni devono essere stabilite a titolo generale in analogia all'articolo 40 (concessioni a punti vendita fisici).

UCS, SCPCS e *CDCD* propongono che nel *capoverso 2* sia utilizzata una formulazione potestativa per il rilascio dell'autorizzazione.

Riguardo alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione e la fabbricazione di cui al *capoverso 2* sono state avanzate le seguenti proposte:

- in ordine alla *lettera a*, *PVL* chiede che possano coltivare canapa gli agricoltori che gestiscono la propria azienda agricola come impresa individuale o società semplice senza iscrizione al registro di commercio. Di fatto, delle circa 48 000 aziende agricole esistenti solo 670 sono persone giuridiche. Anche secondo *USC*, i produttori di canapa non devono essere iscritti al registro di commercio;
- in ordine alle *lettere e e f*, *UCS* nonché *CDCD, KKPKS* e *SCPCS* fanno presente che il titolare dell'autorizzazione deve essere la persona giuridica e non «la persona responsabile dell'autorizzazione». Ritengono inoltre che vada chiarita la relazione tra il titolare dell'autorizzazione (la persona giuridica, secondo la proposta) e la persona responsabile dell'autorizzazione. Sono pure da chiarire i diritti e doveri della persona giuridica e della persona responsabile nonché le responsabilità degli (altri) organi della persona giuridica (comitato direttivo nel caso di un'associazione, direzione e consiglio di amministrazione di una SA ecc.). Difficoltà dovute a questo rapporto non chiaro si manifestano in relazione alla trasferibilità (art. 17), alla revoca (art. 18) o ai cambiamenti in relazione alle condizioni (art. 32) di autorizzazione. La stessa richiesta è ripetuta anche in relazione alla formulazione, applicabile per analogia, delle condizioni per il rilascio della concessione (art. 40), della domanda (art. 41) e della revoca, limitazione e sospensione della concessione (art. 47);

- in ordine alla *lettera f*, *BE* chiede che, come condizione per il rilascio dell'autorizzazione, si esiga l'estratto del casellario giudiziale non solo della persona responsabile, ma anche dei collaboratori coinvolti, in modo da rendere più difficile l'infiltrazione di organizzazioni criminali. In quest'ambito esiste in effetti un elevato potenziale di abuso, che alimenta il mercato illegale;
- *UCS* e gli organi intercantionali e intercomunali del settore della polizia (*FSFP*, *KKPKS*, *SCPCS*) chiedono che, ai fini del rilascio di un'autorizzazione, sia necessario far prova di una reputazione irrepreensibile. Deve essere motivo di ostacolo al rilascio di un'autorizzazione anche la condanna per altri reati gravi (reati economici, contro la persona e il patrimonio, riciclaggio di denaro e simili). Va verificata anche la reputazione finanziaria (estratto del registro delle esecuzioni). Dal punto di vista della polizia, la condizione relativa al casellario giudiziale contenuta nel progetto di legge non è sufficiente. È inoltre necessario che tale condizione valga non solo per la persona responsabile dell'autorizzazione, ma anche per gli organi della persona giuridica, in modo da ridurre al minimo il rischio che si ricorra a «prestanomi»;
- *UCS*, *CDCD* e *SCPCS* propongono che i richiedenti presentino un piano aziendale e di finanziamento e che rendano noti i responsabili economici così da ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento da parte di ambienti criminali;
- sul fronte opposto vi sono anche richieste di attenuazione della condizione relativa ai precedenti penali legati alla canapa. *CDCD* ritiene che alle persone condannate per attività di produzione di poca entità debba essere di principio consentito entrare nella produzione legale e di conseguenza passare anche al mercato legale. Devono pertanto essere motivo di esclusione dal rilascio solo le iscrizioni nel casellario giudiziale per violazioni gravi della *LStup* o della *LPCan*. Le organizzazioni coinvolte nelle sperimentazioni pilota *ChanGE* e *GCCC* propongono, per analogia, che l'esclusione valga unicamente per i crimini o i delitti gravi. *RaSC* propone, dal canto suo, che non vengano prese in considerazione le iscrizioni per violazioni della *LStup* precedenti al 2012, anno in cui sono state introdotte le multe disciplinari per il consumo di canapa: fino ad allora le sanzioni erano infatti applicate in modo più o meno restrittivo a seconda dei Cantoni e non erano proporzionate al reato effettivo;
- *BKS* propone una nuova condizione per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione e la fabbricazione: il richiedente non deve produrre, vendere né commerciare alcol o tabacco;
- secondo *ASSGP*, *IC-Cure*, *KMPPhyto*, *SMGP* e *SVKH* un'altra condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad aziende di coltivazione o di fabbricazione deve essere il possesso di un certificato *GACP* (Good Agricultural and Collection Practice) o *GMAP* (Good Manufacturing Practice).

Tra le condizioni tecniche e d'esercizio che in base al *capoverso 3 lettera a* devono essere disciplinate dal Consiglio federale, dovrà essere richiesta, secondo *IG Hanf*, un'autorizzazione cantonale accompagnata da un permesso di costruzione che garantisca il rispetto delle norme in materia di protezione antincendio e di sicurezza sul lavoro.

BE e *JU*, le organizzazioni specializzate *AT* e *LLS* nonché *FSFP* propongono di stralciare la possibilità di prevedere condizioni agevolate per coltivazioni su piccole superfici (*cpv. 4*). A garanzia della qualità è importante che la produzione proveniente da una coltivazione a titolo commerciale sia disciplinata in modo uniforme. Per *BE* e *FSFP*, lo stralcio di questa possibilità si giustifica anche sotto il profilo della protezione contro i furti. Secondo *CFDNT*, per contro, la disposizione dovrebbe precisare che la coltivazione su piccola scala deve essere limitata a una singola superficie di massimo 200 m² e che i coltivatori non possono cumulare più parcelle di terreno. *VLI* ritiene che la formulazione potestativa non sia sufficiente per la coltivazione su scala ridotta: il Consiglio federale deve stabilire condizioni agevolate per favorire la concorrenza.

Secondo *EssInv*, la Confederazione dovrebbe valutare la possibilità di plafonare il numero di autorizzazioni di coltivazione. L'assenza di un tetto massimo rischierebbe di comportare effetti indesiderati già osservati in altri Paesi (p. es. sovrapproduzione, crollo dei prezzi, fallimento dei piccoli produttori, incitazione alla promozione dei prodotti). Un numero eccessivo di autorizzazioni appesantirebbe inoltre i dispositivi di controllo nazionali e cantonali.

Art. 17 (Trasferibilità, durata di validità e rinnovo)

- 1 L'autorizzazione non è trasferibile.
- 2 È valida per dieci anni al massimo.
- 3 L'UFSP può rinnovarla su richiesta.

TI giudica eccessiva una durata di validità di dieci anni e chiede di rivederla. Fa riferimento ai requisiti per la coltivazione di canapa a scopo medico, secondo i quali un'autorizzazione, valida al massimo un anno, deve essere richiesta a Swissmedic per ogni singola coltivazione.

Per l'organizzazione specializzata *APS*, una validità di cinque anni è sufficiente, trattandosi in questo caso di una nuova normativa.

Art. 18 (Revoca e limitazione)

- 1 L'UFSP revoca l'autorizzazione se:
 - a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;
 - b. è stata rilasciata sulla base di indicazioni incomplete o errate;
 - c. il suo titolare o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dall'autorizzazione.
- 2 L'UFSP può limitare l'autorizzazione o vincolarla a condizioni e oneri supplementari.

BE chiede, riguardo al *capoverso 1 lettera c*, che l'autorizzazione possa essere revocata anche in caso di violazioni gravi commesse da una persona all'interno dell'azienda e non solo dal titolare dell'autorizzazione o da una persona incaricata della direzione. L'azienda deve essere considerata nel suo insieme. *UCS*, *CDCD* e *KKPKS* chiedono che l'autorizzazione possa essere revocata se la persona giuridica o la persona responsabile non è in grado di assicurare la regolare gestione dell'azienda.

PEV e le organizzazioni *BKS* e *JoD* chiedono che nel *capoverso 1 lettera c* venga esplicitamente menzionata come motivo di revoca la cessione a persone di età inferiore al limite consentito.

Sezione 2 (Requisiti di qualità e sicurezza per i prodotti della canapa)

Art. 19 (Requisiti generali per i prodotti della canapa)

- 1 I prodotti della canapa non devono contenere contaminanti, segnatamente componenti estranee, contaminanti microbici, micotossine, metalli pesanti, prodotti fitosanitari e residui di solventi da estrazione, in un tenore nocivo per la salute.
- 2 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce i tenori massimi di contaminanti e li aggiorna regolarmente allo stato della scienza e della tecnica.
- 3 Se necessario per assicurare la protezione della salute, il Consiglio federale stabilisce ulteriori requisiti di sicurezza per le diverse categorie di prodotti della canapa.

BE chiede che i prodotti della canapa con tenore di THC superiore al 20 per cento siano soggetti all'obbligo di prescrizione medica e che, in caso di una più ampia liberalizzazione, vengano estese le competenze in materia di dispensazione di cui all'articolo 24 capoverso 1 LATer¹⁶. Questi prodotti necessitano di una consulenza mirata a ridurre al minimo i possibili rischi per i nuovi consumatori. Le conseguenze del consumo di canapa, specie se in combinazione con altri medicinali (psicofarmaci, neurolettici ecc.) possono essere valutate solo da professionisti della salute.

¹⁶ SR 812.21

I VERDI ritengono che la canapa consumata in Svizzera debba essere coltivata in campo aperto, all'esterno, secondo i principi dell'agricoltura biologica e gli attuali modelli pilota. *PLR* osserva che i prodotti della canapa devono essere fabbricati esclusivamente a partire da piante di canapa naturali. *ASAC* auspicerebbe che fosse autorizzato unicamente THC naturale. L'organizzazione di categoria del settore *IG Hanf* e *APS* chiedono che nella fabbricazione di prodotti della canapa venga utilizzata solo canapa naturale, poiché i cannabinoidi sintetici e semisintetici comportano rischi elevati, sono difficilmente regolamentabili e minano la credibilità del mercato legale. Il loro utilizzo deve rimanere limitato a scopi medici e scientifici, con una chiara distinzione rispetto ai cannabinoidi mimetici.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*NAS*, *PHCH*) come pure quelle del settore giovanile (*ASAC*, *FSAG*) approvano il fatto che nel progetto rimangano vietate tutte le sostanze simili a cannabinoidi prodotte artificialmente (cannabinoidi mimetici altrimenti detti «cannabinoidi sintetici»).

APS precisa di essere di principio contraria all'introduzione di nuove categorie di prodotti della canapa. Diversi studi mostrerebbero che l'autorizzazione di nuove forme di consumo porta alla creazione di gruppi sempre nuovi di consumatori, a una maggiore esposizione al THC e a un aumento dei casi di sovradosaggio con i ricoveri d'urgenza che ne conseguono. Non è stato finora dimostrato che la canapa fumata sia più dannosa per la salute di quella vaporizzata e si temono sviluppi analoghi a quelli del mercato dei prodotti contenenti nicotina. Inizialmente si sperava infatti che la nicotina vaporizzata avesse un effetto di riduzione del danno sui fumatori dipendenti e ne consentisse a lungo termine l'uscita dal consumo. In realtà, ha portato minori e adulti che prima non fumavano a iniziare a svapare.

IG Hanf e *MedCanS* ritengono necessaria una chiara distinzione tra prodotti della canapa a scopi medici e a scopi non medici.

BE chiede che nello stabilire i tenori massimi di contaminanti (cpv. 2) il DFI prenda come parametro di valutazione lo «stato della scienza» e che la disposizione sia integrata di conseguenza.

Art. 19 cpv. 1^{bis}, Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

^{1bis} Nella fabbricazione di prodotti della canapa l'uso di prodotti fitosanitari di sintesi è vietato.

PVL, *I VERDI* e *PSS* approvano la proposta di minoranza. La approvano anche 6 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*AT*, *FvS*, *GREa*, *Infodrog*, *LLS*, *SGGPsy*), come pure le organizzazioni della società civile *FSAG*, *VLI* e *FSFP*.

Respingono invece la proposta *SG* e le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *DDS*, *EgD* e *SSAM*.

Per *SG* non è possibile rinunciare ai prodotti fitosanitari. *NAS*, *PHCH*, *ASAC*, *FSAG* ritengono che le esperienze tratte dai progetti pilota dimostrino che la coltivazione biologica su vasta scala sia di difficile attuazione. I costi di produzione notevolmente più elevati inficiano la competitività dei prodotti regolamentati rispetto a quelli del mercato illegale.

I VERDI appoggiano la proposta di minoranza, poiché secondo loro la coltivazione della canapa deve avvenire nel rispetto dell'ambiente e della salute.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *AT*, *FvS*, *Infodrog*, *LLS*, *SGGPsy* nonché l'organizzazione *FSFP* sono favorevoli, in un'ottica di protezione della salute, a tutte le misure che non aumentano ulteriormente i rischi per la salute e approvano quindi la proposta di minoranza.

Art. 20 (Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa senza additivi)

- 1 I prodotti della canapa senza additivi costituiti da canapa non lavorata devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. il tenore totale di THC non può superare il 20 per cento;
 - b. il tenore di principi attivi può divergere al massimo del 25 per cento rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.
- 2 I prodotti della canapa senza additivi ottenuti da piante di canapa mediante una procedura di lavorazione, come la setacciatura o l'estrazione con solvente, devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. il tenore totale di THC non può superare il 60 per cento;
 - b. il tenore di principi attivi può divergere al massimo del 10 per cento rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.
- 3 Il Consiglio federale può prevedere requisiti aggiuntivi per la vendita di prodotti della canapa secondo il capoverso 2 il cui tenore totale di THC supera il 20 per cento.

BL chiede di rivedere la competenza del Consiglio federale in materia di adeguamento dei limiti massimi di THC. Secondo *ZH*, prima di fissare un limite massimo di THC, sarebbe opportuno approfondire gli studi scientifici in materia o consultare il parere di esperti in campo medico. *IG SC* e *RaSC* chiedono che i limiti siano definiti a livello di ordinanza. *IG Hanf* e *MedCanS* considerano critico un limite massimo rigido di THC alla luce dell'offerta presente sul mercato illegale. C'è il rischio che una parte della domanda continui a rivolgersi a quest'ultimo.

Per i prodotti della canapa non lavorati privi di additivi (*cpv. 1 lett. a*), *AG* e *APS* chiedono un limite massimo di THC più basso, pari al 15 per cento. *AG* precisa in proposito che tale valore corrisponde alla concentrazione usuale nei prodotti della canapa sequestrati in Svizzera. L'associazione di categoria del settore *IG Hanf*, l'organizzazione specializzata nel settore delle dipendenze *GREA* e l'organizzazione della società civile *VLI* chiedono un limite massimo di THC più elevato, pari al 30 per cento, così che i prodotti regolamentati possano competere meglio con quelli del mercato illegale.

Per i prodotti della canapa lavorati non contenenti additivi (*cpv. 2 lett. a*), *BS* e *TI*, *CFDNT*, le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*APS*, *AT*, *BKS*, *DiS*, *LLS*) chiedono (ad eccezione di *BS*, che non indica una cifra specifica) un limite massimo di THC più basso, pari al 30 per cento: in un'ottica di prevenzione, il limite massimo dovrebbe rifarsi a un dosaggio appropriato che di norma non dà luogo a un consumo problematico in consumatori occasionali. *APS* chiede l'abbassamento al 40 per cento.

ZH ritiene che per i prodotti della canapa non lavorati privi di additivi lo scostamento di al massimo 25 per cento rispetto al tenore di principio attivo dichiarato (*cpv. 1 lett. b*) sia troppo elevato. Anche *ASSGP* e *SVKH* reputano troppo elevato lo scostamento tollerato e trovano più opportuno prevedere per tutti i prodotti della canapa limiti di tolleranza differenziati in funzione del tenore di THC (scostamento tollerato del 15% per i prodotti della canapa con tenore di THC fino al 10%, scostamento tollerato del 10% per i prodotti con tenore di THC oltre il 10%).

AG, *ZH* e *APS* chiedono che il Consiglio federale possa prevedere requisiti aggiuntivi già per prodotti con tenore del 15 per cento anziché del 20 per cento (*cpv. 3*). Secondo *ZH*, il Consiglio federale deve stabilire requisiti supplementari anche per la coltivazione e la fabbricazione e non solo per la vendita.

SPHD chiede che il Consiglio federale preveda requisiti aggiuntivi per la vendita di prodotti della canapa di cui al capoverso 2 con tenore di THC superiore al 20 per cento.

Art. 21 (Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa contenenti additivi)

- 1 I prodotti della canapa contenenti additivi devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. gli additivi devono presentare un elevato grado di purezza;
 - b. non devono contenere additivi che nel loro impiego usuale presentano un rischio per la salute o hanno un effetto psicotropo;
 - c. non devono contenere nicotina né alcol;
 - d. non devono contenere caffeina, taurina né altri additivi associati all'energia e alla vitalità;
 - e. non devono essere arricchiti con vitamine o sostanze minerali né contenere altri additivi che lascino intendere un beneficio per la salute o rischi sanitari di minore entità;
 - f. non devono contenere zuccheri né additivi quali edulcoranti, coloranti o aromi.
- 2 Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione totale massima di THC per unità di consumo o volume di liquido e il margine di differenza ammesso rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.
- 3 Vieta altri additivi che non soddisfano i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti.
- 4 Il DFI può stabilire tenori massimi di contaminanti per gli additivi vietati.

TI, CFDNT e DiS propongono di esplicitare il fatto che sono vietati dolciumi, bevande e altri alimenti zuccherati con aggiunta di THC. Secondo *FvS* e *SGGPsy*, i prodotti della canapa non devono essere confezionati in modo da risultare attrattivi per i minorenni.

BE chiede che le sostanze minerali e le vitamine utilizzate come stabilizzatori siano dichiarate come tali. Un elevato grado di purezza (*cpv. 1 lett. a*) non esclude di per sé che gli additivi abbiano un effetto nocivo anche in piccole quantità. Propone inoltre che tutti i prodotti della canapa contenenti additivi debbano soddisfare i requisiti di sicurezza e qualità del diritto in materia di derrate alimentari.

In merito al *capoverso 1 lettera b*, *UCS* fa notare che anche il tabacco è un additivo che nel suo impiego usuale presenta un rischio per la salute.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*AT, Infodrog, LLS, NAS, SSAM*) e del settore giovanile (*ASAC*) come pure l'organizzazione *FSFP* propongono di integrare il divieto di aggiunta di additivi (*cpv. 1*) in analogia alla direttiva UE sui prodotti del tabacco, vietando di conseguenza gli additivi che conferiscono proprietà coloranti alle emissioni, che favoriscono l'inalazione o l'assorbimento di principi attivi che aumentano il potenziale di assuefazione.

GREa chiede di aggiungere che anche i prodotti della canapa devono essere esenti da alcaloidi nicotinici o da derivati aventi effetto simile (*lett. c*). L'esperienza fatta con il tabacco mostra che i derivati della nicotina riescono ad arrivare sul mercato e ad aggirare la legge quando la definizione di nicotina non è sufficientemente ampia.

PLR e *IG Hanf* criticano il divieto di aggiungere zuccheri e altri additivi (*lett. f*), poiché ciò rende impossibile fabbricare prodotti della canapa commestibili. *PLR* chiede di consentire i prodotti commestibili contenenti zucchero e moderate quantità di additivi. Secondo *IG Hanf*, lo zucchero contribuisce a dare una consistenza stabile ai prodotti, previene la cristallizzazione delle gomme e ne favorisce la conservabilità. Prodotti della canapa commestibili consentirebbero inoltre di consumare canapa a basso contenuto di sostanze nocive senza fumarla, contribuendo così in modo significativo alla riduzione dei danni.

Secondo *UCS*, le persone che vaporizzano prodotti della canapa li mescolano presumibilmente in parte con aromi disponibili in commercio («Vape-Shops»). Per la salute dei consumatori e in un'ottica di riduzione dei danni, additivi aromatici ben studiati, rigorosamente controllati e offerti in punti vendita specializzati sono da preferirsi a quelli attualmente in commercio.

GV propone inoltre di sopprimere le disposizioni che vietano l'aggiunta di vitamine e sostanze minerali (*lett. e*) in modo da rendere possibile la produzione di integratori alimentari contenenti canapa e prodotti da ingerire.

APS chiede che i prodotti della canapa non contengano additivi non provenienti dalla pianta di canapa.

Riguardo alla concentrazione totale massima di THC prevista (*cpv. 2*), *BS* e *IuAG* chiedono che il tenore di THC per volume di liquido sia inferiore al 60 per cento: in un'ottica di prevenzione il limite massimo di

THC in questi prodotti dovrebbe infatti rivolgersi ai consumatori occasionali. *IG Hanf* esprime perplessità riguardo al fatto di limitare il tenore di THC nei prodotti della canapa da vaporizzare: ha, a suo avviso, poco senso, ora che per motivi tecnici i distillati di THC raggiungono una concentrazione compresa tra il 75 e il 95 per cento. Per ottenere una concentrazione inferiore occorrerebbe aggiungere dei diluenti, ciò che potrebbe ridurne la purezza, la stabilità e la sicurezza e aumentare i rischi per la salute legati alla presenza di additivi.

Art. 22 (Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere fumati)

- | |
|---|
| <p>¹ Le sigarette alla canapa pronte all'uso devono essere munite di un filtro a carbone attivo.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce le quantità massime di emissioni per le sigarette alla canapa.</p> |
|---|

BE chiede che la formulazione della disposizione venga allineata a quella dell'articolo 23 capoverso 1 (requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati). Il fumo e la vaporizzazione sono entrambi forme di consumo per inalazione, per cui il riferimento al rischio per la salute dovrebbe essere integrato anche nell'*articolo 22*.

PVL propone una formulazione più aperta riguardo al requisito della presenza di un filtro a carbone attivo (*cpv. 1*). La limitazione ai filtri a carbone attivo è troppo rigida e non aperta a eventuali innovazioni tecniche che in futuro potrebbero consentire di filtrare ancora meglio le sostanze nocive. Anche *UCS* e *GDCCD* si esprimono in questo senso.

Per *CFDNT*, *DiS* e *SSAM*, bisogna non offrire sigarette alla canapa «pronte all'uso» per non favorire inutilmente la forma di consumo più nociva. Chiedono pertanto di stralciare il termine nel *capoverso 1*. *FSFP* come pure le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *AT*, *BKS* e *LLS* chiedono di vietare esplicitamente la vendita di sigarette alla canapa pronte all'uso in quanto in contraddizione con gli obiettivi e le intenzioni del progetto. Viene inoltre messa in discussione l'efficacia dei filtri a carbone attivo.

Art. 23 (Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati)

- | |
|--|
| <p>¹ Indipendentemente dal loro tenore di THC, i prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati non devono presentare rischi per la salute a prescindere dal fatto che siano riscaldati o meno.</p> <p>² I contenitori di prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati devono essere a prova di bambino, di rottura e di perdite.</p> <p>³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli tecnici.</p> |
|--|

AG chiede che i dispositivi per la vaporizzazione siano conformi ai requisiti dell'ordinanza sui dispositivi medici¹⁷, come già avviene nelle sperimentazioni pilota.

TI, la commissione extraparlamentare *CFDNT*, le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*DiS*, *FvS*, *Infodrog*, *NAS*, *PHCH*, *SGGPsy*, *SPHD*, *SSAM*) nonché del settore giovanile (*ASAC*, *FSAG*) si dicono preoccupati dal fatto che non esistano prove scientifiche sufficienti riguardo ai rischi per la salute dei prodotti da vaporizzare. Propongono pertanto di riformulare il *capoverso 1* per tener conto di questa circostanza. Secondo *APS* i prodotti della canapa da vaporizzare non dovrebbero essere autorizzati, poiché i dati disponibili per una valutazione adeguata della nocività sono insufficienti.

¹⁷ SR 812.213

Art. 24 (Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca)

- 1 I prodotti della canapa liquidi destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca devono disporre di un adeguato dispositivo di dosaggio.
- 2 Devono soddisfare i requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari, sempre che siano applicabili.
- 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare stabilisce quali requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari sono applicabili.

AG, BL, JU, SG, SO, TG e TI, UDC e ACCS propongono una regolamentazione concreta per evitare che i prodotti della canapa imitino o si confondano con prodotti alimentari e permettere di distinguerli meglio gli uni dagli altri: ciò è essenziale specie per i bambini visti i notevoli rischi per la salute che vi sarebbero in caso di confusione.

BE, BS, GE, JU, SO, TG, TI, ZG, ZH nonché *ACCS* chiedono che le definizioni dei prodotti in questione vengano riformulate in modo da poter fare una netta distinzione tra prodotti ai sensi della LPCan e derrate alimentari ai sensi della LDerr.

Secondo *ASSGP*, bisogna escludere anche il rischio di confusione con prodotti medicinali, modificando di conseguenza la regolamentazione.

Art. 25 (Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere fiutati o applicati sulla pelle)

- 1 I prodotti della canapa destinati a essere fiutati o applicati sulla pelle devono rispettare i requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari, sempre che siano applicabili.
- 2 Il Consiglio federale stabilisce quali requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari sono applicabili.

TI, CFDNT e l'organizzazione specializzata *APS* dubitano che i prodotti della canapa da applicare sulla pelle abbiano uno scopo ricreativo o non medico. *TI* propone di lasciarli nella categoria «prodotti della canapa di nuova generazione» (art. 6) per essere eventualmente regolamentati in un secondo momento. Per *CFDNT* e *APS* lo stesso vale anche per i prodotti della canapa da fiutare.

SG osserva che i requisiti del diritto in materia di derrate alimentari si applicano solo ai prodotti da fiutare classificati come oggetti d'uso quotidiano. Se i prodotti fossero contemplati dalla LPTab, dovrebbero applicarsi i requisiti di tale legge. Siccome sono disciplinati nel presente progetto, non vi si applicano i requisiti di altre leggi.

L'associazione di categoria *IG Hanf* ritiene che i prodotti della canapa in polvere o in altre forme non siano appropriati e propone lo stralcio della disposizione.

Art. 26 (Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica)

I prodotti della canapa non possono essere composti esclusivamente da THC fabbricato per via semisintetica o sintetica.

IG Hanf chiede che i prodotti della canapa siano fabbricati solamente con canapa naturale. I cannabinoidi sintetici o semisintetici vanno vietati, limitandone l'uso a soli scopi medici e scientifici.

UCS, gli organi intercantionali e intercomunali *CDGD, KKPKS* e *SCPCS*, l'associazione di categoria *IG Hanf* e le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *APS* e *BKS* ritengono che nei prodotti della canapa non si debba utilizzare THC sintetico o semisintetico: distinguere tra THC fabbricato per via sintetica o semisintetica e THC naturale non è facile, per cui è impossibile controllare di che tipo sia.

Le organizzazioni specializzate *AT* e *LLS* chiedono che i cannabinoidi sintetici non possano presentare proprietà diverse da quelle della canapa naturale.

Sezione 3 (Requisiti relativi all'imballaggio, informazioni sul prodotto e avvertenze)

Art. 27 (Imballaggio)

- ¹ I prodotti della canapa messi in vendita devono essere imballati in confezioni standardizzate, sigillate e neutre, senza elementi distintivi del marchio.
- ² L'imballaggio dei prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca nonché dei prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati deve essere a prova di bambino.
- ³ I prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca vanno presentati in modo da distinguerli chiaramente dalle derrate alimentari.
- ⁴ I prodotti della canapa messi in vendita devono essere imballati in unità con un tenore totale di THC pari a cinque grammi al massimo.
- ⁵ I semi e le talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento messi in vendita devono essere imballati in confezioni standardizzate e neutre, senza elementi distintivi del marchio.
- ⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare per quanto riguarda la standardizzazione dell'imballaggio e la sicurezza dei bambini.

SO propone di disciplinare i requisiti concernenti gli imballaggi a livello di ordinanza poiché è prevedibile che debbano essere adeguati nel corso del tempo.

IG Hanf chiede che sia permessa la presenza di elementi distintivi del marchio (*cpv. 1*): elementi grafici come loghi, codici colore o simboli aiutano i consumatori a riconoscere un prodotto, riducendo così al minimo il rischio di uso improprio, confusione o sovradosaggio.

Le organizzazioni specializzate *AT* e *LLS* nonché l'organizzazione *FSFP* chiedono che l'imballaggio di un prodotto rispecchi il potenziale di rischio e che gli imballaggi in confezioni standardizzate prescritti ne impediscano l'uso a fini promozionali.

BE e l'organizzazione specializzata nel settore della prevenzione *SPHD* chiedono che gli imballaggi di tutti i prodotti della canapa siano a prova di bambino. Le organizzazioni *UPI* e *SPC* chiedono che i bambini siano protetti dall'accesso involontario grazie a confezioni adeguate.

Come tenore totale di THC per confezione (*cpv. 4*), *TI*, *CFDNT* e *DiS* propongono un valore massimo di 2 grammi.

DiS propone di integrare la disposizione prevedendo che il Consiglio federale, su raccomandazione di *CFNDT*, sia tenuto a prendere in esame eventuali adeguamenti concernenti le informazioni e le avvertenze sui prodotti.

Art. 28 (Informazioni sul prodotto)

¹ L'imballaggio dei prodotti della canapa messi in vendita deve riportare le seguenti informazioni:

- a. la denominazione specifica corrispondente al genere o alle proprietà del prodotto;
- b. il nome del fabbricante;
- c. un'indicazione riguardante eventuali forme di consumo meno nocive;
- d. una dichiarazione dei principi attivi, in particolare del tenore totale di THC e di CBD in milligrammi e in per cento;
- e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione totale di THC in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;
- f. per i prodotti della canapa contenenti additivi, una dichiarazione degli additivi;
- g. per i prodotti contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica, l'indicazione del metodo di fabbricazione del principio attivo;
- h. il numero di lotto;
- i. la data di scadenza;
- j. il codice di tracciamento del prodotto della canapa;
- k. le avvertenze;
- l. l'indicazione che il prodotto non può essere dispensato ai minorenni;
- m. un'indicazione riguardante i servizi di prevenzione e i servizi per le dipendenze.

² L'imballaggio dei prodotti della canapa può inoltre riportare esclusivamente le seguenti informazioni:

- a. il nome del prodotto e del marchio, purché non lascino intendere che il prodotto è poco nocivo o privo di effetti nocivi;
- b. la data di raccolta;
- c. la data d'imballaggio;
- d. il peso o il volume di liquido del prodotto;
- e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione di altri principi attivi in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;
- f. la designazione come prodotto biologico in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura;
- g. il codice QR per l'accesso alle informazioni digitali aggiuntive di cui al capoverso 3.

³ Il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive devono riportare, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche le seguenti informazioni:

- a. raccomandazioni neutre concernenti l'uso e il dosaggio;
- b. un'informazione obiettiva sull'azione, gli effetti collaterali e i rischi legati al consumo;
- c. l'effetto di dipendenza e la tossicità;
- d. la menzione dei rischi del consumo in combinazione con alcol, medicinali o altre sostanze psicoattive;
- e. indicazioni di conservazione;
- f. indicazioni relative al produttore o all'importatore.

⁴ Sul foglietto illustrativo o nelle informazioni digitali aggiuntive è vietato riportare le seguenti informazioni:

- a. indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo o privo di effetti nocivi, come «light», «mild» o «naturale»;
- b. ogni menzione di proprietà curative, lenitive o preventive attribuite al prodotto.

⁵ L'imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento deve riportare, al momento della vendita, le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c e k–m. Devono inoltre essere indicati il numero, la resa media in condizioni di autoapprovvigionamento nonché il tenore totale medio di THC e di CBD della varietà al momento del raccolto. Le disposizioni di cui ai capoversi 2–4 sono applicabili.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle informazioni. Può prevedere che l'imballaggio, il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive debbano riportare altre informazioni.

⁷ Stabilisce quali esigenze relative alla designazione previste dalla legislazione sulle derrate alimentari si applicano ai prodotti della canapa contenenti additivi.

In merito alle informazioni che devono obbligatoriamente figurare sull'imballaggio (*cpv. 1*), *BL*, *BS*, *GE*, *SG*, *SO*, *TI*, *VD* nonché l'organizzazione specializzata nel settore delle dipendenze *Infodrog* osservano che l'apposizione di indicazioni riguardanti i servizi di prevenzione e per le dipendenze sugli imballaggi (*lett. m*) è difficile da attuare nella pratica. Si dovrebbe trattare in ogni caso di servizi vicini al luogo di residenza dei consumatori. In alternativa, raccomandano quindi la creazione di un sito web nazionale

che fornisca non soltanto le informazioni necessarie, ma offra anche consulenza telefonica o via chat, indirizzando gli utenti verso i servizi specializzati. *TI* chiede inoltre che sia riportato sulla confezione l'indirizzo del sito web di *Safezone*.

BS e *SSML* propongono, per quel che riguarda il *capoverso 1 lettera d*, che le quantità vengano espresse in milligrammi (mg) e i tenori in percentuale (%). Nella dichiarazione dei principi attivi, la quantità totale di THC e di CBD va quindi espressa in milligrammi, il tenore totale di THC e di CBD in percentuale.

Art. 29 (Avvertenze generali)

1 Sull'imballaggio dei prodotti della canapa venduti al consumatore devono figurare in modo ben visibile le seguenti avvertenze:

- a. «Questo prodotto nuoce alla salute e può provocare dipendenza»;
- b. «Questo prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini»;
- c. «Questo prodotto non dev'essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento»;
- d. «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Non mettersi alla guida di un veicolo né operare una macchina dopo il consumo».

2 Sull'imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento devono figurare in modo ben visibile le avvertenze relative alla canapa raccolta.

3 Il Consiglio federale stabilisce le modalità di presentazione delle singole avvertenze. Può prescrivere l'impiego di pittogrammi in aggiunta o in sostituzione delle avvertenze.

TI e *CFDNT* propongono di sostituire il *capoverso 1* con una disposizione in cui sia sancito che le avvertenze saranno oggetto di disposizioni d'ordinanza che ne consentiranno l'adeguamento in funzione delle esperienze tratte dall'applicazione della regolamentazione e dai comportamenti dei consumatori.

UDF nonché le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *AT*, *BKS* e *LLS* chiedono che le avvertenze siano corredate da pittogrammi analogamente a quanto si fa per l'alcol e il tabacco.

UCS e *CDCD* invitano a concretizzare nell'articolo le conseguenze e i rischi sanitari e sociali del consumo, in particolare per i consumatori di età inferiore ai 25 anni.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *AT*, *Infodrog*, *LLS*, *NAS*, *PHCH* nonché del settore giovanile *ASAC* e *FSAG* chiedono che le avvertenze siano periodicamente rielaborate da un gruppo di esperti sulla base di dati scientifici.

BE chiede un'avvertenza sulle interazioni con farmaci o con altre sostanze aventi effetti sedativi sul sistema nervoso centrale. *ZH* e *SPHD* chiedono un'avvertenza sul maggior rischio di psicosi per le persone con malattie psichiche.

SG chiede che le spiegazioni sulla capacità di condurre siano precisate in base a conoscenze scientifiche.

Riguardo al *capoverso 2*, *BE* chiede che le avvertenze siano riportate anche sugli imballaggi di semi di canapa per uso commerciale.

Le organizzazioni specializzate *NAS* e *PHCH* propongono di esaminare la possibilità di disciplinare un maggior numero di aspetti a livello di ordinanza.

Art. 30 (Avvertenze per i prodotti della canapa destinati a essere fumati)

1 Oltre alle avvertenze generali di cui all'articolo 29 capoverso 1, sui prodotti della canapa destinati a essere fumati devono figurare anche le seguenti avvertenze:

- a. «Il fumo è la forma più dannosa di consumo della canapa»;
- b. «Fumare canapa mischiata con tabacco può portare alla dipendenza dalla nicotina e aumenta considerevolmente i rischi per la salute»;
- c. «La combustione della canapa rilascia un elevato numero di inquinanti tossici».

2 Sui prodotti della canapa destinati a essere fumati devono figurare anche delle fotografie conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera c numero 1 LPTab.

BKS propone di elencare in una nuova *lettera d* anche le malattie causate dal tabacco.

Art. 31 (Avvertenze per altre categorie di prodotti della canapa)

¹ Oltre alle avvertenze generali di cui all'articolo 29 capoverso 1, sui prodotti della canapa destinati a essere ingeriti deve figurare anche la seguente avvertenza: «L'effetto ritardato di questo prodotto della canapa aumenta il rischio di sovradosaggio».

² Il Consiglio federale può stabilire avvertenze specifiche per altre categorie di prodotti della canapa che presentano particolari rischi per la salute.

CFDNT ritiene che il termine «sovradosaggio» sia troppo tecnico e propone di sostituirlo con il termine «malessere», considerato più comune.

Sezione 4 (Obblighi dei titolari di un'autorizzazione)

Art. 33 (Rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa)

¹ I fabbricanti sono responsabili del rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa.

² Il Consiglio federale disciplina gli obblighi di documentazione relativi al controllo autonomo. Tenendo conto delle norme armonizzate a livello internazionale, può conferire carattere obbligatorio a procedure di analisi ed emanare prescrizioni concernenti un numero minimo di campioni, nonché la natura, la frequenza, le dimensioni e la conservazione degli stessi.

DDS ritengo che i controlli autonomi non abbiano alcuna efficacia poiché non esistono norme tecniche internazionali in materia.

Art. 34 (Notifica di prodotti della canapa contenenti additivi)

¹ Chi fabbrica o importa un prodotto della canapa che contiene additivi è tenuto a notificarlo all'UFSP almeno sei mesi prima della sua messa a disposizione sul mercato.

² Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

³ La notifica è effettuata mediante il sistema d'informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l'articolo 26 LPTab.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.

⁵ L'UFSP pubblica le notifiche su Internet.

Secondo *BE*, nell'ottica di una sorveglianza rigorosa, si dovrebbe prevedere l'obbligo di notifica per ogni prodotto della canapa prima della messa a disposizione sul mercato. Alla Confederazione dovrebbe inoltre essere concessa la possibilità di verificare i dati direttamente all'atto della notifica per poter intervenire immediatamente. *BE* ventila anche come possibilità quella di introdurre un obbligo di autorizzazione per i prodotti della canapa in base al quale la Confederazione debba autorizzarli prima della loro immissione sul mercato. Nel complesso, *BE* è favorevole a un controllo centrale da parte della Confederazione.

BS, le organizzazioni specializzate *AT*, *ASAC*, *FSAG*, *FvS*, *Infodrog*, *LLS*, *NAS*, *PHCH*, *SGGPsy* e *SSAM* nonché *FSFP* ritengono che l'attuale sistema di notifica dei prodotti del tabacco adempia il proprio compito solo in maniera limitata e debba essere adeguato. *TI*, *CFDNT* e *DiS* chiedono un nuovo sistema elettronico di notifica dei prodotti della canapa, gestito dall'UFSP.

Art. 36 (Ritiro e richiamo)

¹ I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione che constatano che prodotti della canapa da loro messi a disposizione sul mercato presentano un rischio inaspettato o immediato per la salute nel loro impiego usuale devono ritirare i prodotti dal mercato e richiamarli oppure assicurarsi in altro modo che i consumatori siano danneggiati il meno possibile.

² L'invito a ritirare prodotti della canapa avviene tramite il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al ritiro e al richiamo. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere notificate alle autorità federali e cantonali competenti nonché cosa si intende per rischio inaspettato o immediato per la salute.

Per *BE*, ad effettuare un eventuale richiamo dovrebbe essere la Confederazione, visto che i prodotti della canapa possono essere commercializzati in tutta la Svizzera. La coltivazione, la fabbricazione e la vendita di prodotti della canapa possono avvenire inoltre in imprese dislocate lungo una filiera commerciale che tocca diversi Cantoni, il che renderebbe molto difficile procedere a un richiamo passando attraverso diversi servizi cantonali.

Sezione 5 (Controllo)

Art. 37 (Misure di controllo)

- ¹ Le autorità federali e cantonali competenti controllano il mercato e il rispetto delle disposizioni del presente capitolo.
- ² Le autorità cantonali competenti controllano il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3. Effettuano analisi di laboratorio a campione tese a verificare i tenori di principi attivi dichiarati, la presenza di impurità e di additivi problematici.
- ³ Per gli scopi di cui ai capoversi 1 e 2, le autorità federali e cantonali competenti possono esigere dai titolari di un'autorizzazione che, a titolo gratuito:
 - a. forniscano le informazioni necessarie;
 - b. effettuino accertamenti o ne tollerino l'esecuzione;
 - c. rendano accessibili locali e installazioni e presentino le scorte di piante di canapa, il materiale di base e i prodotti della canapa, nonché i relativi documenti giustificativi;
 - d. mettano a disposizione, su richiesta, le quantità conservate o i campioni destinati al controllo o acconsentano al prelievo di campioni.
- ⁴ Le autorità cantonali competenti informano senza indugio l'UFSP in merito all'eventuale constatazione di gravi irregolarità o violazioni.
- ⁵ Le autorità federali e cantonali competenti possono, a spese dell'impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali. Possono in particolare:
 - a. vietare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti controllati;
 - b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione dei prodotti controllati.
- ⁶ Le autorità cantonali competenti notificano annualmente all'UFSP, nella forma prestabilita da quest'ultimo, le misure di controllo effettuate.
- ⁷ Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare prescrivere procedure riconosciute relative alla campionatura e all'analisi, un numero minimo di controlli e stabilire i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica delle misure di controllo effettuate.

Poiché l'introduzione e l'attuazione di misure di controllo sui prodotti della canapa comporta costi elevati a fronte di un numero di campioni piuttosto basso, *BE*, *BL*, *BS*, *GE*, *SO*, *TG*, *TI*, *VD* e *ACCS* suggeriscono di creare una base legale che consenta di svolgere analisi centralizzate su mandato. In questo modo, l'analisi a pagamento dei prodotti potrebbe essere effettuata da un fornitore di servizi centrale, mentre il prelievo dei campioni, la valutazione giuridica e le misure di esecuzione sarebbero svolte dai Cantoni.

GE chiede di aggiungere una nuova disposizione che descriva cosa debba essere controllato, ossia che comprenda gli elementi che concernono il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti, ma anche il rispetto dei requisiti relativi all'imballaggio, alle informazioni sui prodotti e alle avvertenze, alla pubblicità e all'accesso. *GE* chiede inoltre di aggiungere in questo articolo una disposizione contenente gli elementi relativi al finanziamento dei controlli.

UCS, *CDGD* e *SCPCS* chiedono che i Comuni interessati siano immediatamente informati delle infrazioni gravi. Sarebbe inoltre auspicabile che le misure di controllo previste valessero anche per la polizia stessa. Per combattere preventivamente il commercio illegale, dovrebbe essere permesso anche a quest'ultima adottare misure di controllo per l'adempimento dei propri compiti.

BE chiede che il controllo del rispetto dei requisiti di qualità delle imprese di coltivazione e fabbricazione autorizzate incomba alla Confederazione.

DDS fa osservare che i controlli dovrebbero obbligatoriamente avvenire senza preavviso.

4.1.5 Capitolo 5 (Vendita di prodotti della canapa)

Sezione 1 (Concessione)

Art. 39 (Principi)

- 1 Il diritto di vendere prodotti della canapa ai consumatori nei punti vendita è riservato ai Cantoni.
- 2 Il Cantone esercita direttamente il diritto di vendita, lo cede a istituzioni o enti di diritto pubblico o rilascia una concessione a terzi.
- 3 Limita il numero delle concessioni sul suo territorio sulla base di considerazioni legate alla sanità pubblica e alla polizia di sicurezza.
- 4 Più Cantoni possono rilasciare congiuntamente una concessione per uno o più punti vendita comuni.

PEV, UDF e BKS ritengono che il mezzo più efficace per contenere il consumo di canapa e i suoi effetti negativi sia un monopolio statale avente questa finalità e rimandano in proposito alle esperienze di successo fatte in Scandinavia con il monopolio statale dell'alcol. *BKS* aggiunge che in Svizzera delle esperienze con monopoli di vendita sono state già fatte in ambito di lotterie e scommesse e hanno dimostrato di essere in grado di prevenire abusi e anteporre gli interessi pubblici agli incentivi economici.

PLR, IG Hanf e VLI chiedono che le concessioni previste siano sostituite da autorizzazioni. La richiesta vale anche per la vendita online. Secondo *PLR*, le concessioni creano elevate barriere di ingresso al mercato, insicurezza politica e potenziale arbitrarietà. Le autorizzazioni consentono invece condizioni eque e trasparenti e rafforzano la libertà economica. Per *IG Hanf*, le autorizzazioni offrono un quadro giuridico più liberale, più orientato al mercato e più stabile, che consente di perseguire efficacemente gli obiettivi di politica sanitaria senza limitare fortemente il mercato legale.

UCS e CDCD chiedono una formulazione più chiara quanto all'obbligo dei Cantoni di provvedere a garantire un'adeguata copertura di punti vendita sul proprio territorio.

Secondo *DDS*, i Cantoni non devono essere costretti a rilasciare concessioni.

Riguardo agli attori che secondo il *capoverso 2* possono essere coinvolti nella vendita di canapa, sono state evidenziate le seguenti questioni:

- *GE, I VERDI* nonché le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*APS, AT, CoRoMA, GREa, Infodrog, LLS, NAS, PHCH*) e del settore giovanile (*ASAC, FSAG*) raccomandano di attribuire le concessioni di vendita solo a organizzazioni di utilità pubblica a scopo non lucrativo, approccio che garantirebbe la preminenza degli obiettivi di salute pubblica. *GE* giustifica la richiesta anche sulla base degli insegnamenti tratti dalle sperimentazioni pilota, in particolare da *Cann-L* e *ChanGE*. *UCS* fa presente che alcune città, soprattutto romande, propongono, alla luce delle loro esperienze, di limitare le concessioni a enti di utilità pubblica;
- secondo *SO*, le farmacie devono fungere da punto di riferimento unicamente per la canapa a scopi medici, al fine di mantenere una netta distinzione tra canapa a scopi medici e a scopi non medici;
- per *PLR*, le istituzioni e le organizzazioni private dovrebbero essere esplicitamente incluse tra i possibili concessionari al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza;
- *UDC* chiede che il diritto di vendita cantonale non possa essere trasferito ai Comuni;
- *UCS e CDCD* chiedono di formulare più esplicitamente nella disposizione di legge il trasferimento del diritto di vendita a istituzioni di diritto pubblico, in particolare ai Comuni. Chiedono inoltre che la competenza di rilasciare concessioni a terzi venga conferita anche ai Comuni;
- le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*AT, Infodrog, LLS, NAS, PHCH*) nonché del settore giovanile (*ASAC, FSAG*) chiedono che anche alle città sia data la possibilità di gestire un punto vendita. Bisogna inoltre fare in modo che, in caso di trasferimento della concessione a soggetti privati, non possa sorgere alcun conflitto di interessi in relazione alla promozione della vendita di prodotti della canapa. *DiS* chiede che i Cantoni possano permettere ai Comuni di domandare una concessione;

- SDV chiede che la dispensazione di prodotti della canapa avvenga per il tramite di professionisti della salute o personale medico, come per esempio nelle drogherie e nelle farmacie, dove c'è personale appositamente formato e istruito per questo. Secondo ASSGP e SVKH, la dispensazione di prodotti della canapa deve avvenire esclusivamente tramite farmacie e drogherie, poiché deve essere affidata a professionisti in grado di riconoscere un consumo problematico. ASSGP aggiunge che le farmacie e le drogherie disporrebbero già anche dell'infrastruttura e degli standard di sicurezza necessari.

Riguardo al limite del numero di concessioni, (cpv. 3), PEV, UD, e BKS propongono un limite massimo di 40 punti vendita a livello nazionale. CFDNT propone che i Cantoni limitino a tre il numero di concessioni rilasciate sul proprio territorio per evitare di creare una concorrenza artificiale. VLI si oppone per contro alla limitazione obbligatoria del numero di punti vendita e chiede una formulazione potestativa della disposizione. Una maggiore concorrenza tra punti vendita garantisce che tutti i prodotti siano effettivamente disponibili. Con pochi punti vendita vi è il timore che alcuni prodotti non vengano offerti e che i punti vendita si rivolgano solo ad alcuni produttori.

Riguardo al rilascio di concessioni da parte di più Cantoni (cpv. 4), la città di Berna propone che anche i Comuni abbiano la possibilità di rilasciare congiuntamente una concessione.

CFDNT e DiS propongono di aggiungere una nuova disposizione che preveda che i Cantoni si coordinino tra loro per evitare che la concorrenza tra concessioni cantonali porti a un aumento del consumo e dei problemi ad esso correlati.

Art. 39 cpv. 2, Minoranza (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

² Il Cantone esercita direttamente il diritto di vendita o rilascia una concessione a istituzioni od organizzazioni private.

PLR e UDC approvano la proposta di minoranza.

Respingono la proposta i Cantoni BL, SG, VD, i partiti PEV, PVL e PSS, UCS come pure gli organi intercantionali e intercomunali CDCT e CDCD, 8 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (APS, BKS, DDS, EgD, GREA, Infodrog, SSAM, DiS), IG Hanf nonché le organizzazioni ASAC, FSAG e VLI.

Secondo BL e CDCT, il margine di manovra dei Cantoni sarebbe limitato se non avessero la possibilità di trasferire il diritto di vendita a organizzazioni di diritto pubblico. La possibilità di un trasferimento ai Comuni risulterebbe estremamente utile nel caso, per esempio, di Cantoni piuttosto rurali con singole città di grandi dimensioni. Per VD, i Cantoni devono poter trasferire il diritto di vendita ad autorità comunali se lo ritengono opportuno e appropriato.

SG è contraria al rilascio di concessioni ad organizzazioni private.

Art. 40 (Condizioni per il rilascio della concessione)

¹ La concessione può essere rilasciata se il richiedente:

- a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
- b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;
- c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie cantonali e nazionali;
- d. garantisce operazioni di vendita corrette e un'attività commerciale ineccepibile;
- e. designa una persona responsabile della concessione;
- f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup e della presente legge;
- g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l'articolo 322b del Codice delle obbligazioni; e
- h. dimostra che un eventuale locale per il consumo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43.

² I Cantoni possono prevedere che i punti vendita debbano rispettare una distanza minima dai centri di formazione destinati ai minorenni.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.

GE propone che al *capoverso 1*, come condizione aggiuntiva per il rilascio della concessione, il richiedente sia obbligato a elaborare un piano di prevenzione, tutela della salute e protezione dei giovani. UCS chiede che un piano di questo tipo debba essere già presentato dal richiedente. CDCD chiede di sancire meglio in questa disposizione la prevenzione e la protezione dei giovani.

GE propone come condizione aggiuntiva, il richiedente sia obbligato ad elaborare un piano concernente la formazione del personale di vendita.

Il carattere non lucrativo della vendita di prodotti della canapa previsto dal progetto (*cpv. 1 lett. b*) è respinto da PLR e dall'associazione di categoria del settore *IG Hanf*. Secondo PLR, imporre per legge un divieto di realizzare profitti non è né oggettivamente giustificato né opportuno sotto il profilo dell'economia di mercato, portando a lungo termine a creare strutture inefficienti. Punti vendita a scopo di lucro, ma regolamentati sono per contro una condizione necessaria per avere un mercato legale stabile. Per *IG Hanf*, i punti vendita devono poter realizzare profitti affinché l'offerta legale possa risultare concorrenziale rispetto a quella del mercato illegale. I punti vendita sono già soggetti a un ampio divieto di pubblicità, alla tassa d'incentivazione, a prescrizioni severe e a un'elevata sorveglianza.

BL ritiene che la metodologia prevista per la remunerazione del capitale proprio (*cpv. 1 lett. c*) sia di difficile attuazione nella pratica e propone di ispirarsi a quella della legge sui giochi in denaro¹⁸, in cui è previsto per i casinò un tetto massimo di prelievo degli utili. Nel caso della canapa propone un prelievo massimo del 10 per cento sugli eventuali utili derivanti dalla vendita.

Riguardo alla prevista destinazione vincolata degli utili (*cpv. 1 lett. c*) vengono sollevati diversi aspetti:

- secondo *BE, BL, BS, GE, NE, NW, SG, SO, TI, VD, VS* e *ZH* nonché *CDOS* e i partiti *I VERDI* e *PSS*, gli utili derivanti dalla vendita di canapa non dovrebbero essere distribuiti attraverso i titolari delle concessioni, bensì di principio attraverso i Cantoni. La prevenzione e l'assistenza sanitaria sono infatti di competenza dei Cantoni, che ne sostengono pure la maggior parte dei costi. Lo stesso chiedono anche *UCS, CDCT, CDCD* e *AMCS*, le organizzazioni specializzate *AT, ASAC, DiS, FvS, GREA, iuAG, LLS, NAS, PHCH, SGGPsy* e *SSAM* nonché l'associazione *FSFP*. *BE* precisa che eventuali utili potrebbero essere riversati in un fondo (analogamente a quanto si fa per i giochi in denaro e l'alcol);

¹⁸ SR 935.51

- *BL*, le organizzazioni specializzate *AT*, *ASAC*, *GREa*, *Infodrog*, *LLS*, *NAS*, *PHCH* e *SSAM* nonché l'associazione *FSFP* spiegano che la destinazione vincolata potrebbe essere garantita attraverso la distribuzione cantonale degli utili come avviene nel quadro della decima dell'alcol o della tassa di prevenzione delle lotterie. Il fatto che gli utili siano gestiti dagli stessi punti vendita concessionari può portare a conflitti di interesse e ledere il principio di non lucratività. *BL* ritiene inoltre che i Cantoni debbano redigere un rapporto annuale sull'utilizzo a livello cantonale degli eventuali utili;
- *LU*, *AMCS*, le organizzazioni specializzate *ASAC*, *NAS*, *PHCH* nonché *FSAG* fanno presente che gli utili, oltre che alla prevenzione, alla riduzione dei danni e all'aiuto in caso di dipendenze, devono essere destinati attraverso i Cantoni anche alla terapia. *UDC* chiede che i fondi siano concretamente impiegati anche per terapie finalizzate all'astinenza. *LU* aggiunge che dovrebbero essere impiegati anche per l'assistenza sanitaria;
- *VD*, *KKPKS* e *FSFP* chiedono che gli utili siano destinati, oltre che alla prevenzione, alla riduzione dei danni e all'aiuto in caso di dipendenze, anche alla repressione del commercio illegale;
- secondo *IG Hanf*, la destinazione vincolata crea minori incentivi all'investimento e impedisce una gestione aziendale sostenibile, motivo per cui è contraria alla disposizione;
- in un'ottica di impiego coordinato e di snellimento del processo, *SPHD* propone di gestire gli eventuali utili attraverso il Fondo per la prevenzione del tabagismo;
- *DDS* vede una contraddizione nel fatto che la vendita non sia orientata al profitto, ma che al contempo siano elencati i possibili impieghi di un eventuale utile.

In ordine all'obbligo di dimostrare l'assenza di iscrizioni rilevanti nel casellario giudiziale (*cpv. 1 lett. f*), *UCS* e gli organi intercantionali e intercomunali *CDGD*, *KKPKS* e *SCPCS* chiedono che venga verificata non solo la reputazione della persona responsabile, ma anche quella di tutti gli organi delle persone giuridiche nonché degli aventi diritto economico e dei finanziatori.

Per *FSFP*, i richiedenti devono far prova di una reputazione inappuntabile e non avere iscrizioni nel casellario giudiziale. *SPHD* auspica che la condizione di cui alla *lettera f* sia estesa anche al personale di vendita. *BKS* chiede che vengano prese in considerazione anche le violazioni della legge sui prodotti del tabacco e sull'alcool.

VLI ritiene che un'iscrizione nel casellario giudiziale legata alla *LStup* non debba impedire di presentare una domanda. *ChanGE* raccomanda invece di sostituire il termine «violazioni» con «crimini e delitti gravi». Considera infatti che si dovrebbe permettere alle persone condannate per attività di vendita illegale d'importanza minore di partecipare alla produzione legale. *SHA* chiede lo stralcio di questa condizione, in modo da non impedire ai soggetti che attualmente operano sul mercato illegale di passare al mercato legale.

AG, *BE*, *BS*, *GE*, *JU*, *LU*, *NW*, *SG*, *SO*, *TI*, *UR*, *VD*, *VS* nonché *CDCT* e *DiS* ritengono che i punti vendita non dovrebbero disporre di locali di consumo (*cpv. 1 lett. h*), poiché questi favoriscono la normalizzazione della consumazione. Data la loro vicinanza fisica all'offerta di vendita, potrebbero avere un effetto incentivante o servire da mezzo di pubblicità indiretta. *NW* aggiunge che ora che molti Cantoni stanno vietando le sale fumatori (con servizio), l'introduzione di locali di consumo creerebbe delle incongruenze. *BL*, *GE*, *SG* e *SO* nonché *CDOS* fanno notare che locali di consumo esterni ai punti vendita potrebbero contribuire a ridurre il consumo negli spazi pubblici e a tenerlo fuori dalla vista dei minorenni.

UCS e *CDGD* fanno presente che per le città è difficile valutare con chiarezza se vi sia o meno necessità di locali di consumo. Chiedono pertanto che in materia di gestione di un locale di consumo l'ultima parola spetti ai Comuni in cui si trovano tali locali, poiché sono loro a poter valutare al meglio le condizioni del posto nella loro complessità.

LU, *UDF* come pure le organizzazioni specializzate *DiS* e *SPHD* chiedono che la distanza minima dai punti vendita (*cpv. 2*) sia stabilita per legge. *PEV*, *UDC* e *BKS* chiedono che la distanza da centri formativi e ricreativi sia almeno di 500 metri. La città di *Berna* propone che le distanze minime possano essere stabilite non solo dai Cantoni, ma anche dai Comuni in cui si trovano i punti vendita.

In merito al *capoverso* 3, *CFDNT* chiede che il Consiglio federale stabilisca criteri chiari per il calcolo di un'adeguata remunerazione del capitale proprio.

Art. 40 cpv. 1 lett. c e art. 49 cpv. 1 lett. c, Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 40 cpv. 1 lett. c

- c. *impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e lotta alle dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie cantonali e nazionali;*

Art. 49 cpv. 1 lett. c

- a. *impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e lotta alle dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie nazionali;*

BE, *PEV* e *UDC* approvano la proposta di minoranza. L'organizzazione del settore delle dipendenze e della prevenzione *APS* la approva, mentre *BKS* e *Infodrog* la approvano con una richiesta di modifica.

Respingono la proposta di minoranza *VD*, i partiti *PVL* e *PSS*, la conferenza intercantonale *CDCT*, 8 delle organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*DDS*, *DiS*, *EgD*, *FvS*, *GREA*, *NAS*, *SGGPsy*, *SSAM*), *IG Hanf* come pure le organizzazioni della società civile *ASAC*, *FSAG* e *VLI*.

BE chiede che gli utili siano destinati in primo luogo alla lotta alle dipendenze anziché all'aiuto in caso di dipendenze in senso lato.

Art. 40 cpv. 1 lett. g e art. 49 cpv. 1 lett. g, Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 40 cpv. 1 lett. g

- g. *Stralciare*

Art. 49 cpv. 1 lett. g

- g. *Stralciare*

UDC e le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *DDS* e *EgD* nonché *IG Hanf* approvano la proposta di minoranza.

La respingono *BE*, *SG* e *TI*, i partiti *PVL* e *PSS*, la conferenza intercantonale *CDCT*, 11 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*APS*, *AT*, *BKS*, *FvS*, *GREA*, *Infodrog*, *LLS*, *NAS*, *SGGPsy*, *SSAM*, *DiS*) come pure le organizzazioni della società civile *ASAC*, *FSAG* e *VLI*.

IG Hanf è critica nei confronti della proposta che, a suo dire, interferirebbe inutilmente nella libertà d'impresa e comprometterebbe l'attrattiva del settore come datore di lavoro.

BE è a favore del mantenimento di rapporti salariali equi e appoggia pertanto la proposta di maggioranza.

TI, *PVL*, *CDCT* nonché alcune organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*AT*, *FvS*, *Infodrog*, *LLS*, *NAS*, *PHCH*) e del settore giovanile (*ASAC*, *FSAG*) respingono la proposta di minoranza poiché le commissioni sulle vendite possono incoraggiare il consumo e causare conflitti di interesse. *TI*, *FvS* e *SSGPsy* aggiungono che tale conflitto è già osservabile nell'attuazione della legge sui giochi in denaro, con i punti vendita che da un lato propongono giochi in denaro con commissioni di vendita e dall'altro sono responsabili della protezione dei giocatori.

Art. 41 (Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione)

- 1 L'autorità cantonale competente rilascia la concessione su richiesta.
- 2 La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.
- 3 La concessione non è trasferibile.
- 4 È valida per dieci anni al massimo.
- 5 L'autorità cantonale competente può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.
- 6 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.

APS chiede che la durata della concessione di cui al *capoverso 4* sia ridotta a un massimo di 5 anni. RaSC chiede invece una durata massima di 15 anni.

Sezione 2 (Punti vendita)

Art. 42 (Requisiti)

- 1 Nei punti vendita il titolare della concessione assicura quanto segue:
 - a. i piani di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori sono attuati;
 - b. è disponibile un'infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;
 - c. il personale di vendita è sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce di un consumo problematico;
 - d. i clienti sono resi attenti ai rischi legati al consumo di canapa e sufficientemente consigliati a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;
 - e. in caso di consumo problematico sono effettuati un rilevamento e un intervento precoce;
 - f. per ciascun acquisto la quantità venduta ha un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;
 - g. sono venduti unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni, e accessori per l'autoapprovvigionamento;
 - h. sono proposti anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;
 - i. i prodotti della canapa sono venduti soltanto all'interno dei locali adibiti alla vendita;
 - j. i prodotti della canapa sono venduti soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
 - k. l'età del cliente è verificata mediante un documento d'identità ufficiale;
 - l. il divieto di vendita ai minorenni è esposto in modo ben visibile e leggibile;
 - m. i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa sono venduti soltanto negli imballaggi originali del fabbricante; e
 - n. i prodotti della canapa sono eliminati in modo corretto.
- 2 Nell'ambito del rilevamento e dell'intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera e il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.
- 3 In casi motivati, in deroga al capoverso 1 lettera g i Cantoni possono autorizzare la vendita di altri prodotti. È in ogni caso vietata la vendita di alcol e prodotti del tabacco.

PEV chiede che i bambini e gli adolescenti non abbiano accesso ai punti vendita.

Riguardo alla formazione del personale di vendita (*cpv. 1 lett. c*) vengono sollevate diverse questioni:

- AG chiede una formulazione più precisa. Quella proposta è troppo vaga e violerebbe il principio «nulla poena sine lege», poiché né ai soggetti di diritto né alle autorità e ai tribunali competenti risulterebbe chiaro cosa si intenda per essere «sufficientemente formato »;
- TI osserva che la formazione del personale di vendita non è sufficiente in quanto non garantisce che le misure vengano applicate nella pratica. La disposizione andrebbe dunque integrata da obblighi procedurali e strumenti concreti per offrire attivamente consulenza ai clienti, intervenire tempestivamente in caso di segnali di consumo problematico, promuovere un consumo il meno rischioso possibile e raggiungere le persone vulnerabili;

- *VD* chiede che la formazione risponda a un capitolato d'oneri specifico e dia luogo a una vera e propria certificazione. Se la formazione viene assolta e la sua corretta assimilazione è attestata dal superamento di un esame, l'autorità di controllo potrà limitarsi a verificare il possesso del titolo che ne attesta l'ottenimento. In caso contrario, le diverse valutazioni fatte a seconda delle regioni e/o delle persone incaricate dei controlli porteranno a un'applicazione non uniforme del quadro legale. *SPHD* propone anch'essa una formazione certificata, precisando che questa deve essere svolta presso un centro di prevenzione e aiuto in caso di dipendenze idoneo;
- *SPHD* e *DiS* propongono inoltre di ripetere la formazione a intervalli regolari. *DiS* aggiunge che, in base all'esperienza maturata con Cann-L, le conoscenze evolvono rapidamente e i giusti riflessi rischiano di andare persi nel corso del tempo. Un corso di aggiornamento regolare consentirebbe di aggiornare e rimotivare i team di vendita. L'esperienza fatta con i test d'acquisto dimostra che una formazione deve essere ricorrente per dare i suoi frutti;
- *Pharmasuisse* ritiene indispensabile che la dispensazione di prodotti della canapa per scopi non medici avvenga esclusivamente tramite personale qualificato. Le persone che si occupano della dispensazione devono dunque essere debitamente istruite e autorizzate. Non è necessario che si tratti necessariamente di professionisti della salute, purché siano sufficientemente formate.

Riguardo all'obbligo di consulenza dei punti vendita (*cpv. 1 lett. d*), *BE* osserva che la norma potrebbe essere applicata in modo pragmatico, per evitare che i clienti abituali debbano essere informati ogni volta sui rischi del consumo e sulle alternative meno rischiose.

UCS e *CDCD* suggeriscono di obbligare inoltre i punti vendita a elaborare e attuare un protocollo per il trattamento dei minorenni. Tale protocollo dovrebbe contenere messaggi di prevenzione, informazioni su strutture specializzate e raccomandazioni per un consumo che riduca al minimo i rischi.

BE dubita che il rilevamento e l'intervento precoce in caso di consumo problematico (*cpv. 1 lett. e*) possano essere assicurati dal personale di vendita: con tutta probabilità questo non dispone di conoscenze sufficienti per individuarlo e quindi non potrebbe fornire indicazioni sulle offerte terapeutiche. *AI* chiede offerte di consulenza obbligatorie per promuovere un consumo meno rischioso possibile e processi vincolanti per il rilevamento precoce del consumo problematico.

Secondo *BS*, è necessario rivedere la quantità massima acquistabile nei punti vendita e se del caso ridurla. La quantità massima acquistabile è troppo elevata anche per *iuAG*, che fonda la sua posizione rifacendosi alle esperienze fatte nelle sperimentazioni pilota, in cui la quantità massima ammessa per acquisto secondo la *OSPStup*¹⁹ è di 10 grammi, valore che consente di coprire sufficientemente il consumo privato, senza che vi sia la possibilità di acquistare quantità maggiori in modo incontrollato.

APS caldeggia, in un'ottica di riduzione dei danni, un abbassamento della quantità massima acquistabile a 2,5 grammi di THC. Il vantaggio è che, con quantità minori, acquisti molto frequenti e quindi un comportamento di consumo problematico verrebbero individuati molto più rapidamente che in caso di quantità maggiori.

UCS, *CDCD*, *KKPKS* e *SCPCS* chiedono di imporre dei limiti d'acquisto. La possibilità di acquistare canapa illimitatamente è in contrasto con l'idea di prevenzione. Ciò renderebbe vano l'obiettivo di prevenire il consumo problematico e aumenterebbe massicciamente il rischio di una rivendita illegale incontrollata. *KKPKS* chiede limiti d'acquisto giornaliero o mensile analoghi a quelli della *OSPStup*. *UCS*, *CDCD* e *SCPCS* propongono lo stesso, ma con un leggero aumento delle quantità.

UCS e *CDCD* suggeriscono, riguardo all'assortimento (*cpv. 1 lett. g*), che nei punti vendita sia fornita agli acquirenti una gamma di accessori per il consumo e una consulenza adeguata, anche se alcuni di questi accessori non servono di per sé alla riduzione dei danni come previsto dalla disposizione.

¹⁹ SR 812.121.5

GREA ritiene necessario fare una precisazione riguardo alle persone cui possono essere venduti prodotti della canapa (*cpv. 1 lett. j*). C'è, a suo avviso, confusione terminologica tra titoli di soggiorno in senso stretto (permessi B, C o L) e statuti che rientrano nel campo dell'asilo o della protezione provvisoria. Considera peraltro ingiustificato escludere dal mercato regolamentato della canapa i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L). La loro esclusione rischierebbe di alimentare il mercato illegale. La questione è sollevata, *mutatis mutandis*, anche in relazione alla vendita online (*art. 52*).

SSML propone lo stralcio del *capoverso 1 lettera j*: una restrizione basata sulla nazionalità o sul titolo di soggiorno potrebbe comportare il rischio di un commercio illegale da parte di persone non aventi diritto d'acquisto, che potrebbero approvvigionarsi sul mercato illegale.

AG, BL, BS, GE, SG, SO, TI, VD e ZG, UCS, gli organi intercantionali e intercomunali CDCT e CDCD, iuAG come pure le organizzazioni specializzate FvS e SGGPsy ritengono troppo poco vincolante la prescrizione secondo cui il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni centri di prevenzione e aiuto in caso di dipendenze (*cpv. 2*). La collaborazione deve essere obbligatoria. Va dunque prevista la conclusione di una convenzione con un centro di prevenzione o per le dipendenze presente sul territorio. Il dialogo deve inoltre essere regolare, ciò che secondo BL favorirebbe un'attuazione più coerente a livello nazionale.

Secondo BE, nel *capoverso 2* non è sufficientemente chiaro se il personale di vendita debba scambiare informazioni con i centri di prevenzione e per le dipendenze in forma personale o anonima. Per tenere sufficientemente conto del principio di legalità, il Cantone propone dunque un'integrazione in proposito.

Per quanto attiene alla possibilità di vendere prodotti diversi dai prodotti della canapa (*cpv. 3*), IG Hanf chiede che sia esplicitamente consentita la vendita di bevande alla canapa e di *edibles* con un tenore di THC inferiore all'1 per cento.

Art. 43 (Requisiti applicabili ai locali per il consumo)

- 1 Nei locali per il consumo il titolare della concessione assicura quanto segue:
 - a. i requisiti posti dalla legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo sono soddisfatti;
 - b. la sorveglianza, in particolare riguardo all'applicazione del divieto d'accesso per i minorenni, è garantita.
- 2 Nei locali per il consumo è vietato consumare bevande alcoliche e impiegare personale di servizio.
- 3 L'accesso ai locali per il consumo è vietato ai minorenni.
- 4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle caratteristiche dei locali per il consumo e sulle esigenze per la ventilazione che vanno oltre le disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.

GE chiede di obbligare gli stabilimenti a prevedere un protocollo di accoglienza al fine di favorire misure di promozione della salute e di prevenzione, nonché la messa a disposizione di informazioni relative all'accesso alle cure, se necessario.

Art. 44 (Divieto di vendita notturna)

- 1 Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato vendere prodotti della canapa.
- 2 I Cantoni possono estendere la durata del divieto di vendita notturna.

UDF, PEV e BKS chiedono di prolungare il divieto di vendita notturna, che dovrebbe andare dalle ore 20.00 alle ore 10.00. È dimostrato che una maggiore apertura oraria porta a un aumento del consumo e dei danni.

Sezione 3 (Controllo della vendita e misure)

Art. 45 (Controllo)

¹ L'autorità cantonale competente controlla il rispetto delle disposizioni riguardanti i punti vendita da parte dei titolari di una concessione. Può delegare il controllo a terzi.

² A fini di controllo, può esigere dai titolari di una concessione che, a titolo gratuito:

- a. forniscano le informazioni necessarie;
- b. effettuino accertamenti o ne tollerino l'esecuzione;
- c. rendano accessibili locali e installazioni e presentino le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi.

Secondo *UCS*, *CDGD* e *SCPCS*, la disposizione dovrebbe autorizzare esplicitamente le autorità di perseguimento penale ad attuare misure di controllo.

SG chiede che, ai fini di un'efficace applicazione della legge a tutti i livelli, sia possibile effettuare prelievi di campioni. In base alla regolamentazione prevista al *capoverso 2*, a livello di vendita non sarebbe possibile prelevare campioni.

BL propone di precisare l'obbligo di informazione previsto per i punti vendita (*cpv. 2 lett. a*) facendo sì che questi debbano mettere a disposizione anche la documentazione.

PEV e l'organizzazione specializzata *BKS* chiedono di precisare che i controlli presso ciascun punto vendita debbano avvenire almeno una volta ogni tre anni: sapere di essere controllati regolarmente motiva a operare nel rispetto della legge.

PEV e *BKS* propongono inoltre di aggiungere nella presente disposizione che, nell'ambito dei test d'acquisto, possono essere controllati il rispetto del limite di età, la consulenza individuale e la quantità venduta. In questo modo si potrebbe chiarire che durante un test d'acquisto non viene controllata solo l'età.

FZCS chiede che le modalità concrete delle misure di controllo nell'ambito di controlli annunciati o a sorpresa siano disciplinate in un apposito protocollo.

Art. 46 (Test d'acquisto)

- ¹ Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto della canapa da parte di una persona appositamente incaricata. Nel caso di una verifica dell'età, la persona è minorenni.
- ² Al fine di verificare il rispetto del limite d'età, l'autorità cantonale competente svolge test d'acquisto o affida tale incarico a un'organizzazione specializzata riconosciuta.
- ³ Nell'ambito di test d'acquisto può anche verificare il rispetto delle prescrizioni concernenti:
 - a. la consulenza individuale;
 - b. le quantità vendute.
- ⁴ Se ai test d'acquisto partecipano persone minorenni, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle seguenti condizioni:
 - a. il minorenne e un detentore dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;
 - b. l'autorità cantonale o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che il minorenne:
 1. era idoneo all'incarico previsto, ed
 2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;
 - c. il minorenne ha svolto l'incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;
 - d. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l'età reale del minorenne;
 - e. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato;
 - f. i Cantoni notificano annualmente all'UFSP i test d'acquisto svolti.
- ⁵ Se ai test d'acquisto partecipano esclusivamente persone adulte, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle condizioni di cui al capoverso 4 lettere e ed f.
- ⁶ Il Consiglio federale disciplina:
 - a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
 - b. le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
 - c. i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica dei test d'acquisto svolti;
 - d. la comunicazione dei risultati dei test d'acquisto ai punti di vendita interessati.

AG suggerisce di allineare la procedura dei test d'acquisto di canapa a quelli per l'alcol e il tabacco.

FSFP e le organizzazioni specializzate AT e LLS chiedono che il rispetto del limite d'età sia recepito come scopo della verifica nel capoverso 3.

Gli organi intercomunali (UCS, CDCD) e intercantionali (KKPKS, SCPCS) non trovano comprensibili le restrizioni previste per l'utilizzo di informazioni in procedimenti penali e amministrativi (cpv. 5) e chiedono quindi di sopprimere l'intero capoverso. Alla polizia deve essere sempre permesso eseguire test o simulazioni d'acquisto. L'utilizzabilità delle informazioni in sede penale è inoltre già disciplinata in modo esaustivo dal CPP e dalle leggi cantonali sulla polizia. Anche un collegamento con la lettera f (comunicazione annuale all'UFSP) non appare opportuno. Nel peggiore dei casi, la regolamentazione proposta porterebbe a far sì che i responsabili restino impuniti e non debbano temere sanzioni in materia di autorizzazione (minaccia di revoca ecc.).

Al fine di garantire la protezione dei minorenni, DiS chiede di aggiungere l'obbligo di effettuare un nuovo controllo entro i tre mesi successivi in caso di esito negativo di un test d'acquisto.

Art. 47 (Revoca, limitazione e sospensione della concessione)

¹ L'autorità cantonale competente revoca la concessione senza diritto di indennizzo se:

- a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;
- b. la sicurezza e l'ordine pubblici sono minacciati;
- c. il titolare della concessione:
 1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,
 2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione, o
 3. cessa l'esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà; oppure
- d. il titolare della concessione o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dalla concessione.

² L'autorità preposta al rilascio della concessione può sospendere, limitare o vincolare la concessione a condizioni e oneri supplementari.

Secondo *BS*, occorre garantire che le violazioni siano punite sin dall'inizio in modo sistematico e che la concessione per la vendita di prodotti della canapa venga immediatamente revocata in caso di comportamento scorretto accertato.

FSFP ritiene che una condanna penale superiore a sei mesi debba comportare la revoca della concessione. Ciò andrebbe integrato nella disposizione.

DiS chiede di aggiungere che la concessione sia revocata dopo tre test d'acquisto consecutivi non superati.

Sezione 4 (Vendita online)

Sebbene *SG* guardi con occhio critico alla vendita online, ritiene che di principio debba essere consentita. I partiti *PLR*, *PVL* e *PSS* sono favorevoli alla vendita online: è un elemento fondamentale per contrastare efficacemente il mercato illegale, il che è importante per la protezione dei giovani.

Per *AG*, *AI*, *NE*, *SO*, *UR*, *VS* e *ZH* come pure per *AMCS* e *APS*, la vendita online non consente una protezione efficace dei giovani. *BE*, *GE*, *JU*, *LU*, *NE*, *NW*, *OW*, *SO*, *TI*, *UR*, *VD*, *VS*, *ZG*, nonché *CDOS*, *AMCS* e *iuAG* fanno notare che, in base alle esperienze fatte con il tabacco e l'alcol, i controlli dell'età non offrono, ad oggi, garanzie sufficienti a livello di protezione dei giovani.

Per *PEV* e *BKS*, la vendita online consente di eludere tutte le limitazioni della disponibilità: negli shop online la canapa sarebbe in effetti disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro. *UDC* considera la costante disponibilità di canapa consentita dalla vendita online controproducente e lassista. Secondo *UDF*, gli ordini online minano la protezione dei giovani, la prevenzione e i controlli.

BS, *BL*, *GE*, *OW*, *SO* e *TI* come pure *CDOS*, *CDCT* e *iuAG* ritengono che la vendita online dovrebbe essere avviata solo dopo l'attuazione e la valutazione di corrispondenti progetti pilota.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *GREA*, *Infodrog*, *PHCH*, *SSAM* e del settore giovanile *ASAC* e *FSAG* ritengono che la vendita online sia importante in quanto offerta complementare ai punti vendita fisici, oltre che fondamentale per combattere il mercato illegale. Gli organi intercomunali *UCS* e *CDGD* come pure le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *FvS*, *Infodrog*, *NAS*, *PHCH*, *SGGPsy* e del settore giovanile *ASAC* e *FSAG* ritengono che la vendita online possa essere attuata solo se anche online sono garantiti un efficace controllo dell'età e una consulenza adeguata. Per *GREA* e *Infodrog*, è inoltre più importante che la vendita online sia realmente sussidiaria a quella fisica.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *APS*, *AT*, *BKS*, *CoRoMa*, *DDS*, e *LLS* reputano che la vendita online sia contraria agli obiettivi del progetto di legge per quanto concerne la protezione della salute e dei consumatori.

Per le organizzazioni del settore della prevenzione degli infortuni *UPI* e *SPC*, c'è il rischio che i consumatori abbiano un accesso ancora più facile e anonimo ai prodotti della canapa. È inoltre più difficile rendere attenti e sensibilizzare i consumatori sui rischi, tra cui quello della guida sotto l'effetto di canapa.

Sezione 4, art. 9 cpv. 1, capitolo 5, sezione 5, art. 55, art. 56 cpv. 2, art 64 cpv.1, art. 77 cpv. 1 lett b, Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Sezione 4: Vendita online
Stralciare

Art. 9 cpv. 1

¹ I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione non possono partecipare alla vendita di prodotti nei punti vendita.

Sezione 5: Controllo della vendita online e misure

Stralciare

Art. 55

Il titolare della concessione notifica senza indugio all'autorità cantonale competente tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione.

Art. 56 cpv. 2

² Stralciare

Art. 64 cpv. 1

¹ Sono assoggettati alla tassa i titolari di concessioni per i punti vendita.

Art. 77 cpv. 1 lett. b

b. le prescrizioni relative ai punti vendita.

AI, BE, GE nonché *PEV, UDC* e *UDF*, approvano la proposta di minoranza. L'organo intercomunale *iuAG* la approva con una richiesta di modifica. La proposta è approvata anche da 5 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*APS, AT, BKS, DDS, EgD*) e dalle organizzazioni della società civile *UPI* e *SPC*.

La proposta di minoranza è respinta da *BL, SG, VD*, da *PSS* e *PVL*, dall'*UCS*, dalle conferenze intercantionali e intercomunali *CDCT* e *CDCD*, da 7 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*BKS, DiS, FvS, GREA, Infodrog, SGGPsy, SSAM*), da *IG Hanf* nonché dalle organizzazioni della società civile *ASAC, FSAG, FSFP* e *VLI*.

Art. 48 (Principi)

¹ Il diritto di vendere online prodotti della canapa ai consumatori è riservato alla Confederazione.

² Se esercita tale diritto, la Confederazione rilascia una concessione a un'istituzione o un'organizzazione privata.

AG, BL, GE, JU, LU, NW, OW, SO, TI e *VS* nonché *CDOS* e *CDCT* evidenziano la difficoltà legata al fatto di regolamentare un mercato soggetto a due sistemi di concessioni (uno per i punti vendita e uno per la vendita online), specie per quanto riguarda l'uniformazione del controllo del mercato e la fissazione dei prezzi. Inoltre, gestendo il mercato online, la Confederazione influenzerebbe e farebbe concorrenza alla regolamentazione cantonale del mercato fisico.

Per *AG, BL, GE, OW, SG, TI* nonché per *CDOS* e *CDCT*, la responsabilità per il rilascio delle concessioni dovrebbe spettare ai Cantoni, che sarebbero poi tenuti a elaborare congiuntamente una soluzione nazionale.

Qualora il legislatore dovesse mantenere la competenza a livello federale, *BL* e *CDCT* chiedono che sia prevista la possibilità di delegare tale compito a un'organizzazione di diritto pubblico. *GE* e *APS* propongono che la concessione per la vendita online sia rilasciata esclusivamente a organizzazioni di utilità pubblica.

Per *PLR*, un monopolio della Confederazione sulla vendita online è inefficiente, anti-innovazione e problematico sul piano del federalismo. La competenza deve essere trasferita ai Cantoni. Ciò consentirebbe un'offerta online al passo con i tempi, orientata al cliente ed economicamente sostenibile, indispensabile per contrastare il mercato illegale. Nella disposizione deve inoltre essere chiarito che le offerte online possono essere gestite da fornitori privati.

Per l'associazione di categoria del settore *IG Hanf*, anziché avere una concessione unica a livello federale, la vendita online dovrebbe essere regolamentata dai Cantoni o tramite concordati. Ciò favorirebbe il controllo auspicato ed eviterebbe che si crei una concorrenza nella vendita tra i Cantoni e la Confederazione. Un monopolio metterebbe a rischio la sicurezza del prodotto e la qualità a lungo termine.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *Infodrog*, *NAS*, *PHCH* e del settore giovanile *ASAC* e *FSAG* ritengono che le condizioni per il rilascio di una concessione per la vendita in punti fisici o online debbano essere sostanzialmente le stesse. Ritengono inoltre importante che la vendita online offra una gamma di prodotti adeguata così da evitare che i consumatori tornino a rifornirsi sul mercato illegale.

SSAM suggerisce di prendere in esame il rilascio di due concessioni. Ciò permetterebbe di contrastare la potenziale inerzia di un monopolio di vendita e promuoverebbe un'offerta adeguata di prodotti a basso rischio.

IG Hanf e *VLI* chiedono di sostituire la concessione prevista con un'autorizzazione, poiché le autorizzazioni offrono un quadro giuridico più liberale, orientato al mercato e stabile.

Art. 49 (Condizioni per il rilascio della concessione)

¹ La concessione può essere rilasciata se il richiedente:

- a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
- b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;
- c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie nazionali;
- d. garantisce operazioni di vendita online corrette e un'attività commerciale ineccepibile;
- e. designa una persona responsabile della concessione;
- f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della *LStup* e della presente legge; e
- g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l'articolo 322b del Codice delle obbligazioni.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.

Riguardo alla prevista destinazione vincolata degli utili (*cpv. 1 lett. c*) vengono sollevate diverse questioni:

- per i Cantoni *GE*, *JU*, *LU*, *NE*, *NW*, *OW*, *TI*, *SO*, *VS* nonché per *CDOS* e *AMCS*, bisogna garantire che gli utili e i proventi delle imposte derivanti dalla vendita online siano ripartiti tra Confederazione e Cantoni. Sono questi ultimi in effetti che sostengono la maggior parte dei costi indotti che ricadono sul settore sanitario nonché sui settori della prevenzione, della polizia e della giustizia;
- per i Cantoni *BS*, *BL*, *GE*, *SG* e *TI* nonché *CDCT* e *iuAG*, se la competenza in materia di vendita online dovesse rimanere alla Confederazione, gli utili dovrebbero essere versati dal concessionario all'UFSP, che li riverserebbe in un fondo a destinazione vincolata. I mezzi di questo fondo potrebbero inoltre essere ripartiti proporzionalmente tra i Cantoni e impiegati da questi ultimi a

titolo vincolato per misure intercantionali e cantonali congiunte. *BL* propone inoltre che sull'utile lordo derivante dalla vendita di prodotti della canapa venga versata all'UFSP una tassa sugli utili pari al 90 per cento;

- *I VERDI*, *CoRoMa* e *GREA* chiedono anche che gli eventuali utili derivanti dalla vendita online siano versati alla Confederazione, che li utilizzerebbe per attuare la sua strategia nazionale Dipendenze:
- in un'ottica di impiego coordinato e di snellimento del processo, *SPHD* propone di gestire gli eventuali utili attraverso il Fondo per la prevenzione del tabagismo;
- per *BS*, *GE*, *SG*, *TI* nonché per *CDCT*, se la competenza in materia di vendita online spettasse ai Cantoni, eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa dovrebbero essere integralmente versati ad essi dal titolare della concessione ogni anno in funzione della rispettiva popolazione. I fondi sarebbero destinati a misure intercantionali e nazionali comuni, nonché a misure cantonali nei settori della prevenzione, della riduzione dei danni e dell'aiuto in caso di dipendenze. *BL* propone inoltre che sull'utile lordo derivante dalla vendita di prodotti della canapa venga versata ai Cantoni una tassa sugli utili pari al 90 per cento;
- *VD* fa notare che la repressione, uno dei quattro pilastri della politica svizzera in materia di droghe, non è inclusa tra gli scopi che beneficiano degli eventuali utili della vendita. Propone quindi di modificare la disposizione in modo da includere anche questo pilastro. Aggiunge inoltre che la destinazione dell'eventuale utile della vendita a misure di prevenzione potrebbe porre problemi sotto il profilo delle imposte dirette, nella misura in cui la questione del trattamento fiscale di questa devoluzione vista in funzione dell'onere che si giustifica nell'anno di realizzazione dell'utile sembra discutibile alla luce del diritto vigente.

In materia di punti vendita, *IG Hanf* sostiene un approccio orientato al mercato che coniughi obiettivi sia economici che di politica sanitaria.

Riguardo al capoverso 1 lettera f, *SHPD* chiede che anche il personale di vendita dello shop online non debba avere iscrizioni nel casellario giudiziale per violazioni della LStup e della LCan.

Art. 50 (Impiego degli utili)

¹ Nella misura in cui supera l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, l'utile è impiegato per l'attuazione di misure secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera c, adottate dal titolare della concessione o da organizzazioni di utilità pubblica.

² Il titolare della concessione gestisce direttamente i fondi derivanti dalla vendita secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera c o ne trasferisce la gestione a un'organizzazione idonea.

³ Gli utili di cui al capoverso 1 possono essere impiegati soltanto per finanziare misure che:

- a. sono redditizie e sostenibili;
- b. si presume abbiano un'elevata efficacia;
- c. corrispondono agli standard di qualità riconosciuti per le attività nel campo della prevenzione, delle dipendenze o della ricerca;
- d. sono sottoposte a un controllo di gestione e a una valutazione.

⁴ Un ufficio di revisione indipendente verifica annualmente che i fondi siano impiegati in modo conforme allo scopo; esso trasmette il rapporto di revisione all'UFSP.

Riguardo al previsto impiego degli utili (cpv. 1 e 2) vengono fatte diverse considerazioni:

- *VD* ritiene che, nel caso in cui la vendita online venga mantenuta, occorra riconsiderare le modalità di destinazione degli utili, in modo da evitare conflitti di interesse e favorire la salute pubblica;
- i Cantoni *BL*, *BS*, *GE*, *SG*, *TI*, il partito *I VERDI*, *CFDNT*, gli organi intercantionali e intercomunali *CDCT*, *GREA* e *iuAG* auspicano che gli utili provenienti dalla vendita online non siano impiegati dal concessionario stesso, bensì da un ente statale;

- *GE* ritiene che affidare la gestione di questo fondo all'UFSP e ai Cantoni piuttosto che al concessionario permetterebbe di razionalizzare il sistema di finanziamento delle misure di prevenzione e di lotta alle dipendenze, limitando il numero di canali di finanziamento e favorendo le sinergie con i dispositivi esistenti, in particolare con il Fondo di prevenzione dei problemi legati all'alcol;
- *BL* e *CDCT* chiedono che gli utili siano versati dal concessionario ai Cantoni o alla Confederazione e da questi impiegati direttamente o, nel caso dell'UFSP tramite un fondo, per l'attuazione di misure. Ritengono pertanto che l'*articolo 50* non sia necessario.
- secondo *TI* e le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *CoRoMa*, *DiS*, *FvS*, *GREa* e *SGGPsy* gli utili devono essere gestiti e coordinati dalla Confederazione (UFSP) così da poter essere impiegati in conformità con gli scopi e i principi del progetto;
- per *TI* e *CFDNT*, la gestione dei fondi derivanti dagli utili prelevati deve essere analoga a quella del Fondo per la prevenzione del tabagismo;
- *PSS* e le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *Infodrog*, *NAS*, *PHCH*, *SSAM*, nonché del settore giovanile *ASAC*, *FSAG* ritengono anche loro che, in caso di gestione degli utili da parte del concessionario, sussista un potenziale conflitto di interessi. Dovrebbe essere istituito un fondo sotto la supervisione del DFI. Ciò garantirebbe che i fondi siano utilizzati in conformità con i requisiti menzionati e siano interamente destinati alla prevenzione, alla consulenza, alla terapia e alla riduzione dei danni.

Secondo *IG Hanf*, nella misura in cui sono integralmente impiegati a scopi preventivi, gli utili dovrebbero essere rifusi ai Cantoni che hanno rilasciato la concessione.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *Infodrog*, *NAS*, *PHCH* nonché del settore giovanile *ASAC* e *FSAG* ritengono importante che la formazione dei prezzi sia armonizzata con quella dei punti vendita cantonali.

DDS ritengo che i dettagli che devono essere disciplinati dal Consiglio federale (*cpv. 3 lett. a, b e c*) si basano su criteri molto soggettivi, che lasciano quindi troppo margine di manovra per quel che riguarda l'impiego degli utili.

Art. 52 (Requisiti applicabili al titolare della concessione)

¹ Il titolare della concessione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. attuare un piano di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori;
- b. disporre di un'infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;
- c. garantire che il personale di vendita sia sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce del consumo problematico;
- d. garantire la registrazione dei clienti sulla piattaforma di vendita;
- e. rendere attenti i clienti circa i rischi legati al consumo di canapa e fornire loro sufficienti consigli a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;
- f. garantire il rilevamento e l'intervento precoce in caso di consumo problematico;
- g. istituire un sistema volto a garantire che per ciascun acquisto la quantità venduta abbia un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;
- h. vendere unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni, e accessori per l'autoapprovvigionamento;
- i. proporre anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;
- j. vendere i prodotti della canapa soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- k. verificare l'età dei clienti mediante un sistema di controllo dell'età;
- l. indicare in modo chiaramente leggibile il divieto di dispensazione ai minorenni al momento dell'accesso alla piattaforma di vendita;
- m. vendere i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa soltanto negli imballaggi originali del fabbricante;
- n. garantire la corretta eliminazione dei prodotti della canapa.

² Nell'ambito del rilevamento e dell'intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera f il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli per quanto riguarda:

- a. la piattaforma di vendita;
- b. i requisiti applicabili al sistema per il controllo delle quantità vendute; e
- c. i requisiti applicabili al sistema di controllo dell'età.

TI, *CFDNT* e *DiS* ritengono sufficiente un tenore totale massimo di due grammi per ciascun acquisto (*cpv. 1 lett. g*) anche per la vendita online.

CFDNT e *DiS* ritengono che non sia necessario vendere semi e talee di canapa online se questi possono essere acquistati nei negozi fisici in diverse parti della Svizzera con la consulenza di personale specializzato (*cpv. 1 lett. h*).

Per *SPHD*, il punto vendita online deve obbligatoriamente offrire anche prodotti della canapa con tenore di THC inferiore al 20 per cento. La vendita di prodotti della canapa con un tenore di THC superiore al 20 per cento dovrebbe inoltre avvenire solo se è possibile dimostrare che è stato preso contatto con un servizio di prevenzione o per le dipendenze. *SPHD* ritiene inoltre che, in casi motivati, la Confederazione possa autorizzare la vendita di altri prodotti in deroga al capoverso 1 lettera h. La vendita di alcol e prodotti del tabacco va comunque vietata in ogni caso.

Secondo *BL* e *CDCT*, il controllo dell'età di cui al capoverso 1 lettera k deve essere garantito non solo al momento dell'ordine, ma anche alla consegna dei prodotti.

CoRoMa e *GREa* propongono di introdurre una nuova disposizione per garantire che i prezzi praticati nella vendita online non siano inferiori a quelli praticati nei punti vendita fisici.

Art. 52a, Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Rechsteiner Thomas, Roduit, Weichel, Wyss)

Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato consegnare prodotti della canapa.

Dei Cantoni, *SG* e *VD* approvano la proposta di minoranza in toto, *BL* e *GE* con una richiesta di modifica. I partiti *VERDI* e *PSS* nonché la conferenza intercantonale *CDCT* approvano la proposta di minoranza. Delle organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione, 8 (*APS, AT, DiS, Infodrog, LLS, NAS, PHCH, SSAM*) la approvano in toto e *GREA* con una richiesta di modifica. La proposta è approvata anche dalle organizzazioni della società civile *ASAC, FSAG, VLI*.

Respingono la proposta di minoranza *PEV* e *PVL* nonché l'organizzazione del settore delle dipendenze e della prevenzione *BKS*.

GE, VD e *GREA* ritengono che la consegna di prodotti della canapa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino debba essere vietata, come previsto per i punti vendita fisici. Fanno tuttavia notare che, secondo l'articolo 44 capoverso 2, i Cantoni possono estendere il divieto di vendita notturna. Poiché la vendita online deve essere concepita per essere sussidiaria rispetto alla vendita in negozio, sarebbe opportuno che la consegna di prodotti della canapa acquistati online non fosse consentita durante gli orari di divieto di vendita notturna stabiliti a livello cantonale. *CoRoMA* e *GREA* propongono pertanto una nuova disposizione per dare ai Cantoni la possibilità di estendere il divieto di consegna nelle ore notturne.

BL suggerisce di inserire una disposizione supplementare che consenta alla Confederazione di estendere la durata del divieto qualora ciò si rendesse necessario per motivi di esecuzione e per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

PEV e *BKS* chiedono di prolungare il divieto di consegna notturna e prevedere che vada dalle ore 20.00 alle ore 10.00.

Sezione 5 (Controllo della vendita online e misure)

Art. 53 (Controllo)

¹ L'UFSP controlla il rispetto delle disposizioni sulla vendita da parte del titolare della concessione di vendita online. A tale scopo può coinvolgere le autorità esecutive cantonali competenti.

² Il titolare della concessione deve rendere accessibili i locali e le installazioni e presentare le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi alle autorità esecutive. È tenuto a fornire alle autorità le informazioni richieste.

Per *AG* e *BL*, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in materia di controllo deve essere chiaramente regolamentata e definita dal Consiglio federale. La disposizione deve pertanto essere integrata in modo tale che sia il Consiglio federale a stabilire le condizioni relative al coinvolgimento dei Cantoni e ai relativi compiti.

PEV auspica un ruolo più incisivo delle autorità esecutive cantonali e una definizione più chiara dei compiti.

PEV e le organizzazioni specializzate *BKS* e *GREA* ritengono che si debbano prevedere test d'acquisto anche per la vendita online, consentendo l'uso di un'identità falsa ai fini del controllo dell'età. La Confederazione dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tali test.

Secondo *PEV* e *BKS*, occorre in particolare verificare il rispetto del limite di età, la consulenza individuale e le quantità vendute.

Art. 54 (Revoca, limitazione e sospensione della concessione)

- 1 L'UFSP revoca la concessione senza diritto di indennizzo se:
 - a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;
 - b. il titolare della concessione:
 1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,
 2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione, o
 3. cessa l'esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà; oppure
 - c. il titolare della concessione o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dalla concessione.
- 2 L'UFSP può sospendere, limitare o vincolare la concessione a condizioni e oneri supplementari.

FSFP ritiene che una condanna penale superiore a sei mesi debba comportare la revoca della concessione.

4.1.6 Capitolo 6 (Importazione, transito ed esportazione)

Art. 57 (Divieto di importazione, transito ed esportazione)

È vietato importare, far transitare ed esportare stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza autorizzazione.

BE chiede che venga previsto un divieto per il commercio all'ingrosso e l'attività di mediatore o agente di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC importati, fatti transitare o esportati.

VLI propone di consentire l'importazione, il transito e l'esportazione da parte di privati per uso personale di quantità fino a 50 grammi. Sebbene ciò non sia attualmente consentito in nessuno degli Stati confinanti, la situazione potrebbe cambiare e sarebbe quindi opportuno prevederlo nel progetto.

DDS respinge fundamentalmente la possibilità di importazione, transito ed esportazione, poiché ciò favorirebbe il traffico internazionale di droga.

Art. 58 (Obbligo di autorizzazione)

- 1 L'importazione e l'esportazione di materiale di base e prodotti della canapa sono disciplinate dall'articolo 5 capoverso 1 LStup.
- 2 L'esportazione di materiale di base e prodotti della canapa è autorizzata soltanto se lo Stato destinatario ne consente l'importazione e se una corrispondente autorizzazione di importazione è stata rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali.
- 3 Il controllo sul transito è retto dall'articolo 5 capoverso 2 LStup.

Secondo *GREa*, al fine di distinguere il mercato medico da quello ricreativo, sarebbe preferibile non affidare a *Swissmedic* il compito di rilasciare le autorizzazioni per l'importazione o l'esportazione.

Art. 60 (Condizioni di autorizzazione e obblighi dei titolari di un'autorizzazione)

- 1 Per ottenere un'autorizzazione di importazione e di esportazione è necessario essere titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione secondo l'articolo 15.
- 2 I titolari di un'autorizzazione di coltivazione possono esportare la canapa che coltivano.
- 3 I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono importare ed esportare materiale di base e prodotti della canapa.
- 4 I titolari di un'autorizzazione di importazione garantiscono che al momento della messa a disposizione sul mercato di prodotti della canapa i requisiti di cui alle sezioni 2–4 del capitolo 4 sono soddisfatti.

Per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti importati, *TI* e *CFDNT* ritengono necessario imporre ai produttori stranieri regole di tracciabilità e di sicurezza dei prodotti.

Art. 61 (Compiti esecutivi alle frontiere)

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esercita il controllo sull'importazione, il transito e l'esportazione.

² Riguardo all'importazione, al transito e all'esportazione di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC può prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali, in particolare:

- a. disporre la messa al sicuro provvisoria degli stupefacenti;
- b. rifiutare l'importazione, il transito e l'esportazione degli stupefacenti;
- c. ordinare il respingimento o l'eliminazione degli stupefacenti;
- d. in singoli casi, prelevare campioni e modelli e delegare al Cantone interessato determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva; e
- e. sporgere denuncia penale.

Per i Cantoni *BE* e *SG* nonché per la conferenza intercantonale *KKPKS*, le analisi di laboratorio sui campioni devono essere effettuate dalla Confederazione e non, come previsto, delegate ai Cantoni (*cpv. 2 lett. d*). *BE* raccomanda di disciplinare questo aspetto analogamente a quanto disposto in ambito di importazione ed esportazione di medicinali e stupefacenti, dove a decidere è Swissmedic. I Cantoni vanno semplicemente informati.

Secondo *ZH* e *KKPKS*, conferendo all'UDSC la possibilità di sporgere denuncia penale (*cpv. 2 lett. e*) se ne estendono le competenze. L'attività di indagine nel settore del commercio transfrontaliero di canapa rientrerebbe così nella competenza dell'UDSC, da evitare in un'ottica di chiara ripartizione dei compiti. Le competenze dell'UDSC vanno lasciate entro l'attuale ambito delimitato dall'articolo 29 capoverso 2 LStup.

DDS ritiene che, con queste disposizioni, le autorità doganali e di confine dovranno far fronte a un aumento dei controlli.

4.1.7 Capitolo 7 (Tassa d'incentivazione, indennità di esecuzione ed emolumenti)

I Cantoni *AI, AG, BE, BL, GE, NW, OW, SG, SO, VD*, i partiti *UDF* e *PEV, UCS*, gli organi intercantonali e intercomunali *CDOS, CDCT* e *CDGD* nonché *IuAG* e la città di *Berna* chiedono un'imposta di consumo a destinazione vincolata. *CDOS* motiva la richiesta sostenendo che le indennità di esecuzione e gli emolumenti previsti a tal fine non sono sufficienti e non consentono il finanziamento delle attività che superano i costi diretti di esecuzione, in particolare per la prevenzione tra i minorenni. Si tratta, secondo *CDOS*, di un'omissione grave, cui bisogna supplire predisponendo un meccanismo di finanziamento che metta a disposizione dei Cantoni mezzi sufficienti per l'esecuzione e le necessarie attività di prevenzione supplementari. *CDOS* e i Cantoni sopracitati propongono che il 40 per cento dei proventi dell'imposta sia distribuito fra i Cantoni, una parte vada alla Confederazione e il resto confluisca nell'*AVS* (v. n. 3.2.3). *CDOS* e *CDCT* osservano che la destinazione vincolata dell'imposta può essere formulata nel progetto analogamente a quella della decima dell'alcol (art. 131 cpv. 3 Cost.). Nel rapporto esplicativo si può inoltre precisare che con ciò si intendono finanziare misure relative a tutti e quattro i pilastri della politica in materia di droghe, comprese la ricerca e la valutazione, e che tali misure devono essere trasversali rispetto alle forme di dipendenza e ai setting. *CDCT* fa inoltre notare che si deve mantenere la metodologia di calcolo prevista per ottenere l'effetto d'incentivazione. In questo modo si terrebbe conto, almeno in parte, della proposta di minoranza che chiede che l'imposta sulla canapa sia strutturata in modo analogo a quella sul tabacco. Quali rappresentanti delle città, *UCS* e *CDGD* chiedono che i proventi dell'imposta siano impiegati almeno in parte per la prevenzione, la riduzione dei danni e l'aiuto in caso di dipendenze: il potenziamento del lavoro di prevenzione richiesto alle città deve essere indennizzato. *PEV* è più a favore di un'imposta che confluisca interamente in prevenzione, consulenza, terapia e follow-up. Lo stesso chiede anche *UDF*.

Alternativa riguardante l'imposizione, Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalman-Bieri, Wyssmann)

Il progetto preliminare è modificato in modo tale che, analogamente alla vendita di tabacco, la vendita di canapa sia gravata da un'imposta anziché da una tassa d'incentivazione. L'imposta va strutturata in modo analogo all'imposta sul tabacco.

Approvano la proposta di minoranza i partiti *PEV* e *UDC*. Delle organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione, *BKS* approva la proposta in toto, *DDS* e *EgD* con una richiesta di modifica.

Respingono la proposta i Cantoni *AI, BL, BS, GE, LU, NW, SG, SO, VD, VS* nonché *CDOS*, i partiti *PVL* e *PSS*, gli organi intercantionali e intercomunali *AMCS* e *CDCT*, 8 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*APS, AT, DiS, FvS, GREA, LLS, SGGPsy SSAM, IG Hanf* e le organizzazioni della società civile *ASAC* e *VLI*).

UDC ritiene che la vendita di prodotti della canapa debba essere gravata da un'imposta e non da una tassa d'incentivazione. L'imposta deve essere strutturata in modo analogo all'imposta sul tabacco e andare interamente a beneficio dell'*AVS*. *PEV* preferisce un'imposta a una tassa d'incentivazione.

AI, BS, GE, NW, SO, VS nonché *CDOS* e *CDCT* adducono a motivo del rifiuto il fatto che la soluzione proposta convogli fondi nelle casse federali (*AVS*), senza tenere sufficientemente conto del considerevole onere amministrativo a carico dei Cantoni.

Secondo *GREA*, l'introduzione di un'imposta comprometterebbe la regolamentazione della canapa poiché richiederebbe una modifica costituzionale.

Art. 62 (Obiettivi di incentivazione)

¹ Rispetto all'insieme dei prodotti della canapa venduti, la quota annua dei prodotti della canapa destinati a essere fumati e dei prodotti della canapa con effetti nocivi comparabili deve rappresentare:

- a. a partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, meno del 50 per cento;
- b. a partire dal venticinquesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, meno del 20 per cento.

² La quota annua dei prodotti della canapa senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento deve rappresentare:

- a. a partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, almeno il 30 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti;
- b. a partire dal venticinquesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti.

³ A partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno non deve superare di più del 10 per cento la quantità totale di THC pro capite venduta in media ogni anno tra il quinto e il nono anno dall'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Il Consiglio federale può fissare obiettivi intermedi.

⁵ L'UFSP acquisisce gli indicatori pertinenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi tramite il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85.

BS e *IuAG* ritengono che gli obiettivi di incentivazione siano troppo ambiziosi e chiedono di rivederli. *KKPKS* dubita che siano realistici. Preferirebbe che la priorità fosse data alla lotta contro il mercato illegale piuttosto che a cercare di influenzare le forme di consumo.

BE è contrario a un aumento del consumo e chiede che venga sancita quale obiettivo di incentivazione la riduzione a lungo termine del consumo di canapa.

UDC chiede termini più brevi per il raggiungimento degli obiettivi di incentivazione. *PEV* e *UDF* chiedono obiettivi più severi. *UDF* chiede come obiettivo di incentivazione una riduzione del consumo a un massimo di 5 per cento della popolazione. *PEV* propone nuovi obiettivi di incentivazione al posto di quelli previsti: la quota di consumatori di canapa nella popolazione deve rimanere costantemente sotto il 5 per cento e la quota di persone con consumo problematico sotto lo 0,1 per cento. Questi obiettivi sono necessari in un'ottica di salute pubblica. Anche l'organizzazione del settore delle dipendenze *BKS* chiede obiettivi di incentivazione più ambiziosi. Quelli proposti non portano a una riduzione del consumo problematico e hanno valori limite troppo elevati e scadenze troppo lunghe. Sono richiesti obiettivi di incentivazione tesi a ridurre la frequenza di consumo, il consumo problematico e il tenore di THC rispetto al livello attuale. Secondo *APS*, la tassa d'incentivazione dovrebbe avere il solo scopo di mantenere stabile o, nel caso ideale, ridurre la prevalenza complessiva del consumo di canapa, obiettivo realizzabile solo abbreviando l'intervallo di monitoraggio e valutazione (cpv. 3).

CDCT fa presente che il mancato raggiungimento degli obiettivi non deve essere equiparato a un fallimento della regolamentazione.

La città di Berna suggerisce di integrare nell'articolo un obiettivo di incentivazione rivolto alla protezione dei giovani.

VLI propone come obiettivo di incentivazione primario che il mercato legale rappresenti al massimo il 25 per cento dell'intero mercato della canapa. Come secondo obiettivo si potrebbe prendere in considerazione la già prevista riduzione del fumo a favore di forme di consumo meno rischiose. La riduzione del tenore di THC non è per contro funzionale allo scopo. Meglio sarebbe puntare su un rapporto CBD/ THC di 4:1, in linea anche con la prassi attualmente seguita dai consumatori esperti che mescolano canapa e CBD.

DiS propone di aggiungere un capoverso che consenta alla Confederazione di adeguare gli obiettivi in funzione dell'evolversi delle conoscenze scientifiche. È possibile che nuovi elementi di conoscenza vengano a suffragare certe riflessioni, rendendo utile adattare alcuni obiettivi.

Art. 62 cpv. 1, 2 e 3, Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

1 Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, la quota annua dei seguenti prodotti della canapa deve rappresentare:

- a. per i prodotti destinati a essere fumati e i prodotti con effetti nocivi comparabili, meno del 20 per cento rispetto all'insieme dei prodotti della canapa venduti;*
- b. per i prodotti senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento, almeno il 50 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti.*

2 Stralciare

3 La quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno non deve superare la quantità totale di THC pro capite venduta in media durante i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

BE approva la proposta di minoranza con una richiesta di modifica. Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione AT e LLS la approvano in toto.

La proposta è bocciata dai Cantoni BL, SG, VD, dai partiti PVL e PSS, dalla conferenza intercantonale CDCT, da 9 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (APS, DDS, DiS, EgD, FvS, GREA, Infodrog, SGGPsy, SSAM) come pure dalle organizzazioni della società civile ASAC e VLI.

BL, SG e CDCT ritengono che l'inasprimento degli obiettivi di incentivazione proposto sia troppo ambizioso.

Art. 63 (Calcolo della tassa d'incentivazione)

1 La tassa d'incentivazione è composta da una tassa sul tenore di THC di un determinato prodotto della canapa e da una tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche del prodotto in questione.

2 L'ammontare della tassa sul tenore di THC è calcolato sulla base del peso totale del THC contenuto nel prodotto. L'ammontare della tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche è calcolato sulla base del peso o del volume di liquido del prodotto.

3 Il Consiglio federale ripartisce le categorie di prodotti della canapa in classi di rischio a seconda del rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche. Per ciascuna classe di rischio può prescrivere il rispetto di standard tecnici di sicurezza.

4 Stabilisce le aliquote della tassa applicabili secondo il capoverso 2. Le aumenta se gli obiettivi di incentivazione o gli obiettivi intermedi non sono raggiunti. In caso di espansione del mercato illegale, può ridurre le aliquote.

CFDNT, IG Hanf e GREA sottolineano alcune problematiche legate alla tassazione dei fiori di canapa, che sono anche i prodotti più consumati. Secondo CFDNT e GREA, i fiori di canapa possono essere consumati senza combustione (p. es. per vaporizzazione): di fatto, la vaporizzazione di piccole quantità di fiori ad alto tenore di THC potrebbe quindi costituire una delle modalità di consumo meno pericolosa, ma al contempo essere pesantemente tassata perché i fiori sono associati a prodotti da fumare e l'elevato tenore di THC comporterebbe una tassazione più alta. GREA propone quindi di modificare l'articolo

per escludere i fiori di canapa non lavorati dall'applicazione della tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche. A questi prodotti dovrebbe applicarsi solo la tassa sul tenore di THC. *IG Hanf* critica il fatto che, in base alla definizione di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c, i fiori di canapa siano categoricamente classificati come prodotti destinati a essere fumati. Ciò pregiudica la creazione di classi di rischio basate su prove scientifiche, in cui chiaramente rientrano le sigarette alla canapa, ma non i fiori e la resina.

A *KKPKS* i calcoli basati sul tenore di THC (*cpv. 2*) sembrano poco applicabili. Sarebbe preferibile una tassa per grammo di prodotto.

CFDNT ritiene che una tassa d'incentivazione richieda una certa flessibilità e non possa essere determinata a priori in una legge. Raccomanda quindi di adottare in un primo momento obiettivi generali che verrebbero poi concretizzati da un gruppo di esperti come *CFDNT*. Un approccio di questo tipo sarebbe più adattivo e consentirebbe di correggere eventuali errori di ragionamento che dovessero venire alla luce osservando l'effettivo funzionamento del mercato e l'evoluzione del consumo.

Secondo *APS*, l'intenzione, di principio benvenuta, di tener conto del rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche nella determinazione dei prezzi (*cpv. 3*) non tiene conto dell'attuale stato della ricerca. In realtà, non esistono praticamente studi che abbiano confrontato in modo affidabile e valido le diverse forme di consumo di canapa in termini di rischio. L'unico dato concreto è che la canapa con più THC comporta un rischio maggiore rispetto a quella con meno THC. *DDS* ritengo che il calcolo della tassa d'incentivazione non sia realistico.

Art. 65 (Distribuzione dei proventi della tassa d'incentivazione e indennità di esecuzione)

1 I proventi della tassa d'incentivazione corrispondono alla differenza tra le entrate e le spese di esecuzione della Confederazione.

2 I proventi della tassa d'incentivazione sono distribuiti alla popolazione. Sono ripartiti equamente tra tutte le persone fisiche.

3 Sono distribuiti per il tramite dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione militare, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFSP.

4 Le autorità federali che partecipano all'esecuzione della presente legge sono indennizzate in base all'onere sostenuto. Sono indennizzate le spese per:

- a. la riscossione e la distribuzione della tassa d'incentivazione;
- b. il controllo del mercato;
- c. il monitoraggio; e
- d. le misure di protezione dei giovani, di prevenzione e di riduzione dei danni.

5 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità di esecuzione e disciplina le modalità e la procedura relative alla distribuzione dei proventi della tassa alla popolazione.

I Cantoni *BS, GR, JU, LU, TI, UR, VS, ZH* nonché *AMCS* chiedono che una parte importante dell'indennità di esecuzione proveniente dalla tassa d'incentivazione sia distribuita ai Cantoni e non solo alla Confederazione (*cpv. 1*). *AMCS* precisa che una chiara struttura di finanziamento è essenziale per poter garantire in maniera adeguata la prevenzione, l'informazione e l'esecuzione. Una parte sostanziale della tassa d'incentivazione deve pertanto essere messa a disposizione dei Cantoni. *LU* adduce quale ulteriore motivazione che un'adeguata ripartizione dei fondi ai Cantoni ridurrebbe la complessità della regolamentazione cantonale in materia di emolumenti, poiché permetterebbe di rinunciare ad avere diverse regolamentazioni cantonali riguardo ai costi di esecuzione. *ZH* precisa che, data l'importanza attribuita nella società al rispetto delle prescrizioni giuridiche, ai Cantoni deve essere imperativamente accordata un'adeguata compensazione finanziaria. Ai Cantoni vengono messi a disposizione troppi pochi mezzi per l'esecuzione come pure per i compiti assegnati loro dalla *LStup* nei settori della prevenzione, del rilevamento e dell'intervento precoce, della riduzione dei danni e della consulenza. È pertanto necessario procedere a una ripartizione equilibrata dei proventi della tassa d'incentivazione tra Confederazione e Cantoni.

SG e *VD* si oppongono a un riversamento della tassa d'incentivazione per il tramite dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione militare (*cpv. 3*). Si finanzierebbero in questo modo costi che non sono provatamente generati dal consumo di prodotti della canapa. Secondo

SPHD, in un'ottica di parità di genere la redistribuzione dovrebbe avvenire solo per il tramite dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e non anche per il tramite dell'assicurazione militare.

AR, JU, LU, TI e *VS, PEV, AMCS* nonché le organizzazioni del settore della prevenzione *AT, BKS* e *LLS* chiedono che l'indennità di esecuzione (*cpv. 4*) sia utilizzata, oltre che per l'esecuzione stessa, la prevenzione e la riduzione dei danni, anche per la terapia. *TI* chiede che i fondi siano impiegati in maniera mirata anche per l'attuazione della legge secondo l'articolo 3*b* LStup. *FSFP* propone che la tassa d'incentivazione copra anche le misure cantonali di repressione. *APS, ASAC* e *Infodrog* ritengono che i fondi provenienti dall'indennità di esecuzione debbano essere impiegati per la ricerca. *APS* propone che una quota di essi confluisca in un fondo per la promozione della ricerca preclinica e clinica sul consumo di canapa.

Art. 65 cpv. 2, 3 e 5, Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

² I proventi della tassa d'incentivazione sono versati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

³ Stralciare

⁵ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità di esecuzione e disciplina le modalità e la procedura relative alla distribuzione dei proventi della tassa all'AVS.

UDC approva la proposta di minoranza.

Respingono la proposta i Cantoni *LU, SG, TI, VD*, i partiti *PEV, PVL, PSS*, la conferenza intercantonale *CDCT*, 12 delle organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*AT, BKS, DDS, DiS, EgD, FvS, GREA, Infodrog, LLS, PHCH, SPPsy, SSAM*) nonché le organizzazioni della società civile *ASAC, FSAG* e *VLI*.

TI respinge la proposta poiché in base a questa gli oneri dei Cantoni in materia di esecuzione non sarebbero presi in considerazione o sarebbero indennizzati in modo insufficiente.

Per le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *AT, GREA, NAS* e *PHCH* nonché del settore giovanile *ASAC* e *FSAG*, una distribuzione della tassa all'AVS non è adeguata poiché quest'ultima non ha alcun nesso con la promozione della salute pubblica o della protezione dei giovani, i quali sarebbero anzi incentivati ad aumentare il consumo. Il riversamento all'AVS richiederebbe peraltro nuove e complesse procedure e solleverebbe questioni di costituzionalità.

Art. 67 (Emolumenti cantonali e tassa di vigilanza)

¹ I Cantoni possono riscuotere emolumenti a copertura dei costi delle loro decisioni e prestazioni.

² Per le spese d'esecuzione non coperte da emolumenti, possono riscuotere una tassa di vigilanza presso i punti vendita. Le entrate generate dalla tassa di vigilanza servono soltanto a coprire le spese di esecuzione.

BL e *CDCT* chiedono che, anche in caso di introduzione di un'imposta, sia mantenuta la possibilità di riscuotere emolumenti e tasse cantonali di vigilanza a copertura degli effettivi costi di esecuzione. *BL* chiede inoltre che i Cantoni redigano un rapporto annuale sull'utilizzo della tassa sul modello di quelli che devono presentare all'UDSC sulla decima dell'alcol e all'Autorità intercantonale sui giochi in denaro in merito alla tassa riscossa sui giochi in denaro.

CFDNT osserva che l'attuazione del progetto di legge da parte della Confederazione e dei Cantoni richiederà risorse che potranno essere finanziate dalle concessioni, ma che avranno un impatto sul margine destinato alla tassa d'incentivazione. Teme infatti che, a causa dei due prelievi previsti (emolumenti cantonali e tassa d'incentivazione), i Cantoni possano essere confrontati a una carenza di fondi. Sarebbero dunque costretti a riscuotere emolumenti inferiori al necessario per fare in modo che il prezzo di vendita non risulti troppo elevato.

FSFP come pure le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*AT, BKS, Infodrog, LLS, NAS, PHCH*) e del settore giovanile (*ASAC, FSAG*) chiedono che i Cantoni possano riscuotere una

tassa di vigilanza per coprire gli inevitabili costi legati al controllo e all'attuazione. *FSFP* e le organizzazioni *AT*, *BKS* e *LLS* reputano importante che siano inclusi tra questi i costi di tutte le misure necessarie a poter adempiere al mandato di base del progetto in tutti i suoi ambiti di applicazione: promozione della salute, prevenzione e rilevamento/intervento precoce, terapia e consulenza, regolamentazione ed esecuzione (controlli e sanzioni). *ASAC*, *FSAG*, *Infodrog*, *NAS* e *PHCH* menzionano anche il settore della riduzione dei danni e della riduzione al minimo dei rischi, cui *ASAC* aggiunge il settore della ricerca.

4.1.8 Capitolo 8 (Monitoraggio e valutazione)

Art. 68 (Monitoraggio)

- 1 La Confederazione effettua un monitoraggio nei seguenti ambiti:
 - a. attuazione delle principali misure previste dalla presente legge;
 - b. consumo di canapa;
 - c. informazione della popolazione in merito ai rischi legati al consumo di canapa e alle forme di consumo meno rischiose;
 - d. mercato legale e illegale della canapa;
 - e. malattie legate al consumo di canapa e relative cure;
 - f. incidenti legati al consumo di canapa; e
 - g. procedimenti penali.
- 2 Il monitoraggio serve in particolare a:
 - a. informare il pubblico;
 - b. effettuare una valutazione scientifica;
 - c. registrare gli indicatori per l'adeguamento della tassa d'incentivazione;
 - d. gestire le misure di esecuzione.
- 3 La Confederazione può incaricare terzi di effettuare il monitoraggio in singoli ambiti.
- 4 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati statistici.
- 5 Il Consiglio federale disciplina:
 - a. i dati da rilevare;
 - b. le misure essenziali per il monitoraggio;
 - c. la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;
 - d. gli aspetti tecnici e organizzativi del rilevamento dei dati;
 - e. la frequenza e il momento della registrazione dei dati;
 - f. la pubblicazione delle analisi statistiche.

JU, *NW*, *SO*, *TI* e *VS* nonché *CDOS* ritengono che, sotto il profilo epidemiologico e della politica sanitaria, la nuova regolamentazione dei prodotti della canapa offra l'opportunità di istituire un sistema di monitoraggio completo prima ancora dell'entrata in vigore della legge. *AI*, *LU*, *OW*, *AMCS* e *Infodrog* ritengono che si debba cominciare con il rilevamento dei dati già prima dell'entrata in vigore della legge per poter in seguito misurare gli effetti della regolamentazione. Per *APS* va fissata in anticipo anche la baseline del rilevamento, il che significa avviare il monitoraggio diversi anni prima dell'entrata in vigore della legge e definire corrispondenti indicatori di riferimento della prevalenza del consumo, al di là dei dati di vendita.

PVL propone di prevedere già ora nel progetto che dopo circa cinque anni dall'entrata in vigore sarà stilato un primo bilancio intermedio sulla base del quale il Consiglio federale potrà, se del caso, proporre dei correttivi.

Secondo *AI*, *GE*, *OW*, *NW* e *SO* nonché *CDOS* e *AMCS*, l'imposta sul consumo a destinazione vincolata proposta va strutturata in modo tale da garantire e finanziare un monitoraggio globale a lungo termine. *AI*, *OW* e *AMCS* chiedono che alla Confederazione vengano messi a disposizione mezzi sufficienti per poter svolgere questo compito a lungo termine. *UCS* e *CDCD* fanno presente che per avere un monitoraggio efficace è essenziale mettere a disposizione risorse finanziarie e umane sufficienti. Secondo *BS*, *LU*, *TI* e *VS*, il finanziamento del monitoraggio deve essere assicurato attraverso i proventi della tassa

d'incentivazione. *TI* aggiunge che la tassa d'incentivazione deve essere calcolata in modo tale da garantire e finanziare un monitoraggio globale a lungo termine che possa permettere eventuali adeguamenti futuri.

I Cantoni *AI, BS, OW*, il partito *PEV*, gli organi intercantonali *AMCS, FSFP*, le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *AT, BKS, Infodrog, LLS, NAS, PHCH, SSGPSy* nonché del settore giovanile *ASAC e FSAG* aggiungono che i mezzi necessari devono essere previsti già nel progetto, in quanto l'attuale monitoraggio non è sufficiente per attuare i compiti di cui all'*articolo 68* e fornire così uno strumento di controllo adeguato. *CFDNT* fa notare che i mezzi necessari per il monitoraggio dovranno essere in parte messi a disposizione prima dell'entrata in vigore della legge e, quindi, prima che la tassa d'incentivazione produca i mezzi per finanziarlo. È importante dunque che la Confederazione riservi dei fondi a tale effetto prima dell'introduzione della legge.

ZG propone di recepire nel *capoverso 1* i procedimenti amministrativi.

VLI invita ad aggiungere nel *capoverso 1* la misurazione della contrazione del mercato illegale.

AG suggerisce di adeguare il *capoverso 1 lettera g* in modo tale da poter obbligare le autorità di perseguimento penale a fornire solo i dati che hanno già raccolto nel quadro del procedimento penale.

Per *AR, GE, GL, GR, OW, SG, TI* e gli organi intercantonali *CMP* e l'associazione professionale di polizia *FSFP* è imperativo delimitare meglio nel progetto la portata del monitoraggio. Dovendo i Cantoni mettere a disposizione della Confederazione i propri dati statistici (*cpv. 4*), le autorità di perseguimento penale potrebbero trasformarsi sempre più in servizi di rilevamento dati con il rischio di costringere procure e tribunali a raccogliere dati non rilevanti ai fini della loro attività e sottrarre risorse ai loro compiti primari. *GL* fa presente che l'obbligo di fornire dati alla Confederazione previsto dal progetto è troppo ampio per un Cantone di piccole dimensioni privo di un ufficio di statistica.

KKPKS chiede che il sistema di monitoraggio venga attuato in modo tale da risparmiare il più possibile le risorse delle polizie cantonali, già fortemente sollecitate. Mescolare o collegare dati legati al perseguimento penale con dati sui consumi (e quindi con veri e propri «dati sanitari») risulta inoltre critico sul piano della protezione dei dati.

Secondo *UCS, CDCD* e la città di *Berna*, sarebbe il caso di estendere il monitoraggio anche a questioni legate alla protezione della salute e dei giovani.

Secondo *UPI e SPC*, occorre guardare con particolare attenzione agli incidenti stradali. Sono necessari a tal fine una registrazione più accurata del consumo di canapa nei verbali di constatazione degli incidenti, la realizzazione di progetti di ricerca e controlli di polizia regolari.

BS e *UCS* auspicano che il monitoraggio e la valutazione vengano centralizzati a livello federale per evitare differenze regionali. Una volta introdotta la regolamentazione sarà inoltre necessario svolgere studi di accompagnamento.

Art. 69 (Valutazione)

¹ L'UFSP valuta scientificamente gli effetti delle misure della presente legge e in particolare il raggiungimento degli scopi da essa perseguiti per la prima volta entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con frequenza regolare.

² In presenza di risultati importanti, il DFI riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e gli sottopone proposte per il seguito dei lavori.

BS sottolinea che i mezzi necessari all'attuazione dei compiti di cui all'*articolo 68* devono essere stabiliti per legge anche per la valutazione.

CFDNT fa notare che i mezzi necessari per la valutazione dovranno essere in parte messi a disposizione prima dell'entrata in vigore della legge e, quindi, prima che la tassa d'incentivazione produca i mezzi per finanziarla. È importante dunque che la Confederazione riservi dei fondi a tale effetto prima dell'introduzione della legge.

FSPF ritiene che eventuali proposte da sottoporre al Consiglio federale a seguito della valutazione debbano essere elaborate in collaborazione con i Cantoni.

Per APS, occorre fissare chiaramente gli intervalli di valutazione e impiegare i proventi derivanti dalla tassa d'incentivazione anche per svolgere questo compito.

4.1.9 Capitolo 9 (Protezione dei dati e scambio dei dati)

Art. 70 (Trattamento dei dati)

¹ Negli ambiti qui appresso, le autorità federali e cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell'adempimento di compiti secondo la presente legge sono autorizzate a trattare o a fare trattare dati personali di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- b. vendita, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- c. importazione, transito ed esportazione, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- d. tasse, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- e. altri atti di esecuzione da parte delle autorità cantonali e federali, in particolare inerenti al rilascio di autorizzazioni e a compiti di vigilanza, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- f. informazione sul richiamo, dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- g. sistema d'informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l'articolo 26 LPTab, dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- h. sistema elettronico di tracciabilità di cui all'articolo 85, dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

² I servizi compenti secondo il capoverso 1 possono, nel singolo caso, trattare altri dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò è assolutamente necessario per l'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge.

³ Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini per la conservazione e la distruzione dei dati.

GE, CDCD e UCS chiedono che siano precisati i termini per la conservazione dei dati e ne sia garantita l'anonimizzazione, per esempio in caso di un loro impiego in studi nell'ambito della salute pubblica, in particolare a tutela dei consumatori.

Secondo CDCD e UCS, i dati delle persone fisiche che acquistano canapa nei punti vendita o tramite un'eventuale vendita online devono essere trattati come dati degni di particolare protezione. Soprattutto i sistemi elettronici «track & trace» lungo la catena del valore non dovrebbero consentire di risalire alle quantità vendute individualmente.

In merito al capoverso 1 lettera h, BE constata che la gestione del sistema di tracciabilità secondo l'articolo 85 è assoggettata alla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e alla sorveglianza dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Se il Consiglio federale, nel quadro dell'articolo 85 capoverso 3 lettera b, autorizza le autorità cantonali a trattare i dati nel sistema, tali trattamenti sono assoggettati alla rispettiva legge cantonale sulla protezione dei dati e alla sorveglianza dell'autorità cantonale competente in materia. Nell'intento di fare chiarezza per le autorità preposte all'applicazione del diritto, si raccomanda una regolamentazione esplicita ispirata all'articolo 27 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG)²⁰.

²⁰ RS 172.023

Art. 71 (Scambio di dati in Svizzera)

¹ Le autorità federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell'adempimento di compiti secondo la presente legge possono scambiarsi reciprocamente i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.

BE rimarca che la legislazione in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni prevede disposizioni più rigorose per il trattamento dei dati degni di particolare protezione nell'adempimento di un compito di legge. Nell'*articolo 71 capoverso 1* occorre dunque inserire «imperativamente» dopo «di cui necessitano» in analogia con gli articoli 70 capoverso 2 e 72 capoverso 2 lettera b.

In merito al *capoverso 2*, *FSFP* sottolinea la rilevanza dello scambio di dati per diversi aspetti della presente regolamentazione, in particolare nel quadro del perseguimento penale. Al riguardo è importante introdurre rapidamente la piattaforma POLAP a livello federale.

4.1.10 Capitolo 10 (Disposizioni penali)

SO e *KKPKS* ravvisano il rischio che le molte disposizioni penali del progetto di legge portino a una lunga serie di procedimenti penali. Comprendono anche un numero elevato di mere prescrizioni disciplinari, alcune delle quali sono formulate in modo poco chiaro. In particolare, per quel che riguarda le disposizioni relative ai produttori e ai trasformatori autorizzati, nonché ai commercianti titolari di una concessione, è opportuno verificare se sia effettivamente necessario applicare una sanzione penale. Negli ambiti di minore gravità va verificato se le violazioni siano da sanzionare unicamente secondo il diritto penale amministrativo.

Sezione 1 (Atti punibili)

Art. 73 (Atti punibili commessi in assenza di autorizzazioni o concessioni)

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. coltiva, fabbrica, acquista, possiede, deposita, importa, fa transitare o esporta stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza le necessarie autorizzazioni;
- b. vende o dispensa contro remunerazione stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza le necessarie concessioni;
- c. finanzia atti illeciti di cui al capoverso 1 lettera a o b oppure serve da intermediario per il loro finanziamento;
- d. in qualità di titolare di un'autorizzazione dispensa gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

² È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno e sino a dieci anni chiunque:

- a. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC;
- b. realizza, trafficando per mestiere stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
- c. per mestiere, offre, dispensa o rende accessibili in altro modo stupefacenti che producono effetti del tipo del THC in centri di formazione destinati principalmente ai minorenni o nelle immediate vicinanze di tali centri.

³ È altresì punibile sulla base dei capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempre che l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Se è più favorevole all'autore, si applica il diritto del luogo di commissione. L'articolo 6 del Codice penale è applicabile.

BL ritiene necessario riesaminare e rielaborare gli *articoli 73 e 74*, poiché rileva una mancanza di coerenza tra l'*articolo 73* e l'*articolo 19 capoverso 2 LStup*. Se il traffico di canapa commesso in banda o a titolo commerciale deve essere punito con pene più lievi rispetto al restante traffico di stupefacenti, il

limite minimo di pena di un anno dovrebbe essere abolito. In ogni caso, sarebbe opportuno un allineamento con i limiti delle comminatorie stabiliti dall'articolo 139 numero 3 CP²¹. Se però la canapa continua a essere considerata uno stupefacente, non possono valere regole diverse da quelle applicate agli altri stupefacenti e il limite massimo della pena di dieci anni deve essere abolito. Sia l'*articolo 73 capoverso 1 lettera a* sia l'*articolo 74 lettere a ed e* prevedono la punibilità del possesso, una volta come delitto e una volta come contravvenzione. La delimitazione tra i due articoli non è chiara al riguardo. Secondo *BL*, può essere applicata solo la pena più lieve, quindi quella di cui all'articolo 74. Il termine «possiede» nell'*articolo 73 capoverso 1 lettera a* deve pertanto essere eliminato precisando la definizione del possesso in ambito privato nel quadro dell'autoapprovvigionamento.

TI propone di modificare l'*articolo 73 capoverso 2 lettera c* nel senso che è punito chi per mestiere, offre, dispensa o rende accessibili in altro modo stupefacenti che producono effetti del tipo del THC nelle immediate vicinanze di strutture destinate a minorenni (per es. spazi ricreativi, sportivi o formativi).

PEV e *BKS* ritengono che l'obiettivo primario dell'*articolo 73* dovrebbe essere quello di proteggere bambini, adolescenti e giovani adulti dalla dispensazione, dalla pubblicità e dalla promozione di prodotti della canapa. Deve quindi essere punibile chiunque pubblicizzi prodotti della canapa, vi aggiunga additivi quali gli aromi o, in generale, dispensi canapa a minorenni. *UDF* auspica che tali violazioni siano punite con le pene più severe. *UCS* e *SCPCS* propongono che la vendita a minorenni sia generalmente classificata come fattispecie qualificata.

Per *CFDNT* non è chiara la correlazione tra gli *articoli 73 e 74* del progetto di legge e le disposizioni della legislazione in materia di stupefacenti. Le circostanze aggravanti di cui all'articolo 19 capoverso 2 LStup non sono menzionate in questi articoli. Non è chiaro in particolare se il possesso di quantità palesemente abusive di prodotti della canapa acquistati legalmente rappresenti in ogni caso una contravvenzione, anche in considerazione della modifica proposta dell'articolo 1 della legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (LMD²²), secondo cui per tutte le contravvenzioni previste nel progetto sono inflitte multe disciplinari.

UCS, *CDCD*, *KKPKS*, *SCPCS* e *SSML* suggeriscono di formulare il titolo dell'*articolo 73* in modo più comprensibile e di precisare l'intero articolo. Il titolo induce a credere che il possesso e la coltivazione senza autorizzazione siano generalmente vietati. Il campo d'applicazione limitato per i privati deve essere formulato in modo più chiaro. Secondo le organizzazioni menzionati e *FSFP*, in caso di reati gravi in relazione con il traffico di canapa dovrebbero essere possibili anche in futuro misure qualificate di procedura penale, per esempio secondo gli articoli 269 e seguenti CPP²³. Dal momento che non sono più menzionati negli elenchi dei reati pertinenti, per esempio secondo l'articolo 269 capoverso 2 CPP, ciò non è più possibile. In tal modo si indebolisce il perseguito penale, di conseguenza agli elenchi dei reati per cui sono previste misure di sorveglianza secondo il diritto procedurale penale dovrebbero essere aggiunte almeno le fattispecie aggravanti.

UCS, *KKPKS*, *CDCD* e *SCPCS* ritengono che il divieto di dispensare gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC secondo il *capoverso 1 lettera d* non deve applicarsi soltanto ai titolari di un'autorizzazione o di una concessione, ma a chiunque lo violi in tali esercizi.

SCPCS ritiene che il doppio requisito nel *capoverso 2 lettera b*, ossia la dispensazione per mestiere e il conseguimento di una grossa cifra d'affari o di un guadagno considerevole, costituisca un ostacolo eccessivo. Chiede pertanto di eliminare «per mestiere». Analogamente, *UCS*, *CDCD*, *KKPKS* e *SCPCS* chiedono che «per mestiere» sia eliminato nel *capoverso 2 lettera c*, poiché è molto difficile dimostrare

²¹ RS 311.0

²² RS 314.1

²³ RS 312.0

il carattere commerciale di un'attività, ma è quasi impossibile provare la vendita per mestiere nelle immediate vicinanze delle scuole. Se si vuole prendere in seria considerazione la protezione dei giovani, qualunque attività di vendita nelle scuole o nelle loro immediate vicinanze deve essere considerata una fattispecie aggravante.

Art. 74 (Contravvenzioni)

È punito con la multa chiunque:

- a. negli spazi pubblici detiene prodotti della canapa o prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 7);
- b. dispensa gratuitamente a una persona adulta prodotti della canapa o prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 8);
- c. a scopo di autoapprovvigionamento, coltiva contemporaneamente da quattro a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura (art. 12);
- d. viola il divieto, nell'ambito dell'autoapprovvigionamento, di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica (art. 13);
- e. in ambito privato detiene prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 14);
- f. contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale la cui violazione è dichiarata punibile nell'ordinanza.

BL reputa che *l'articolo 74* e gli articoli 12 e 14 manchino di coerenza e non siano armonizzati tra loro. Non è chiaro quali disposizioni si applichino ai giovani, in particolare se per loro valgano gli stessi valori limite previsti per gli adulti. Ci si chiede inoltre se rimangano impuniti, dato che non sono menzionati negli articoli 12, 14 o 74. Nel complesso, vista l'impostazione delle disposizioni penali, la situazione giuridica relativa ai minorenni risulta poco chiara, inoltre manca una clausola generale. In base alla formulazione attuale, è consentito tutto ciò che non è menzionato nell'articolo 74. Proprio in riferimento ai minorenni, l'attuale formulazione implica che questi non possano essere resi penalmente punibili per la coltivazione e il possesso in ambito privato.

ZH esorta a valutare se, per rafforzare la protezione dei giovani, il consumo da parte dei minorenni debba essere reso esplicitamente punibile. Questo avrebbe, da un lato, un effetto deterrente, dall'altro permetterebbe alla magistratura dei minorenni di sensibilizzare i giovani ai rischi legati al consumo di canapa per dissuaderli dal continuare a consumarla.

UCS e *SCPCS* ritengono che *l'articolo 74* dovrebbe essere rivisto poiché è difficilmente comprensibile. Unitamente a *KKPKS* chiedono che, nell'ottica della protezione dei giovani, si valuti se l'acquisto, il possesso e il consumo da parte di minorenni non debbano continuare a essere considerati contravvenzioni nella procedura ordinaria e denunciati alla magistratura dei minorenni. Ciò garantirebbe l'identificazione del consumo problematico, la confisca della canapa e lo svolgimento di indagini relative alla sua provenienza e dispensazione. Nell'ambito del diritto penale minorile, per le sanzioni, sarebbe possibile semplicemente pronunciare un ammonimento o infliggere una multa e rinunciare alla punizione nei casi particolarmente lievi. Inoltre potrebbero essere disposte opportune misure di protezione nel caso di un impiego problematico di canapa. *UCS* e *SCPCS* chiedono che il progetto di legge preveda almeno una disposizione che consenta alla polizia di mettere al sicuro e confiscare i prodotti della canapa in possesso di minorenni.

In riferimento alla *lettera a*, *AG*, *AR*, *GL*, *GR*, *SG* e *TI* nonché *CMP* osservano che il possesso consentito di prodotti della canapa provenienti dall'autoapprovvigionamento secondo *l'articolo 7* è descritto in modo troppo poco preciso (v. al riguardo i pareri in merito agli art. 7 e 14). Per consentire ai consumatori e alla polizia di sapere quali regole si applicano, occorre stabilire quantitativi chiari. Non è possibile basarsi sul tenore di THC, poiché chi coltiva canapa per autoapprovvigionarsi non lo conosce e per le autorità di perseguimento penale sarebbe troppo oneroso accertarlo in modo giuridicamente sufficiente mediante perizie. Nella maggior parte dei casi è peraltro impossibile constatare se i prodotti della canapa sono prodotti in proprio o provengono dal commercio.

UCS, *CDGD*, *KKPKS* e *SCPCS* ritengono che la *lettera a* non stabilisce chiaramente cosa si applichi nel caso in cui una persona venga colta negli spazi pubblici in possesso di prodotti della canapa provenienti

da un'azienda titolare di una concessione o da fonti illegali. Sarebbe preferibile una regolamentazione semplice e chiara della quantità massima consentita di canapa a prescindere dalla sua provenienza (v. art. 7).

UCS, CDCD, KKPKS e SCPCS sono favorevoli a non applicare la procedura della multa disciplinare alle contravvenzioni di cui alle *lettere a e b*. Per effettuare gli accertamenti necessari, occorre una valutazione nell'ambito del procedimento penale ordinario. Si sollecita inoltre una precisazione della disposizione di cui alla *lettera b* e una diminuzione della quantità consentita.

UCS, KKPKS, CDCD, SCPCS e SSML osservano che la formulazione della *lettera c* è poco chiara. Infatti, solo la consultazione del rapporto esplicativo consente di comprendere la regolamentazione applicata in caso di coltivazione, per esempio, di undici piante. Occorre inoltre valutare se la coltivazione illegale di una piantagione di dieci piante debba essere punita solo con una multa disciplinare. Da un numero così si potrebbe ricavare una quantità considerevole di canapa, che con ogni probabilità non sarebbe più destinata esclusivamente all'uso proprio, ma alla cessione o alla vendita. Qualora si mantenesse comunque la multa disciplinare, si suggerisce di stabilirne l'importo per singola pianta e di diminuire notevolmente la soglia per la fattispecie del delitto.

In merito alla *lettera e*, *SCPCS* propone di valutare se, a prescindere dalla quantità, una violazione debba essere punita soltanto con una multa disciplinare. Chi detiene chili di canapa di produzione propria o proveniente da terzi con il pretesto dell'autoapprovvigionamento, quindi in quantità ben superiori al fabbisogno personale, non dovrebbe essere punito con una multa disciplinare per i casi di lieve entità. Altrimenti si vede male come si possa arginare in modo duraturo il mercato illegale.

APS chiede che sia punita anche la produzione di "THC puro".

VLI ritiene sproporzionato punire già come delitto la coltivazione di oltre dieci piante per il consumo proprio.

Art. 74, frase introduttiva e art. 78 cpv. 1, frase introduttiva, Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 74, frase introduttiva

È punito con la multa non inferiore a 100 franchi chiunque:

Art. 78 cpv. 1, frase introduttiva

¹ È punito con una pena pecuniaria non inferiore a quattro aliquote giornaliere chiunque:

UDC approva la proposta di minoranza. Tra le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione, *APS, AT e LLS* sono favorevoli, mentre *BKS* propone alcune modifiche. La federazione svizzera dei funzionari di polizia *FSFP* approva la proposta di minoranza.

Si dichiarano invece contrari *SG, PVL e PSS*. Anche 5 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*FvS, DiS, GREA, SGGPsy, SSAM*) si oppongono alla proposta di minoranza, oltre a *IG Hanf* e alle organizzazioni della società civile *ASAC e VLI*.

Secondo *BKS*, una multa di 100 franchi non produce alcun effetto. Se del caso, dovrebbe essere superiore ai 500 franchi.

Per quanto riguarda l'*articolo 78 capoverso 1 SG* ritiene inutile menzionare «non inferiore a quattro aliquote giornaliere».

Art. 75 (Violazione del divieto di dispensazione ai minorenni)

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque offre, dispensa o rende accessibili in altro modo a una persona di età inferiore ai 18 anni stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

PEV ritiene opportuno infliggere pene più severe in caso di violazioni ripetute o sistematiche della fattispecie di cui all'*articolo 75* al fine di rafforzare la protezione dei giovani. Andrebbe punito più rigorosamente in particolare chi intende procurarsi una fonte duratura e considerevole di guadagno con la vendita sistematica a minorenni, pertanto si propone una pena non inferiore a un anno e fino a dieci anni.

Secondo *KKPKS*, sarebbe opportuno precisare, in relazione all'articolo 12, cosa si intenda con «rende accessibili». L'attuale formulazione potrebbe portare a perseguire penalmente i genitori che coltivano piante di canapa nella loro economia domestica.

FSFP chiede una pena detentiva minima di 30 giorni e una multa in caso di dispensazione ai minorenni. Anche *APS* sollecita un potenziamento dell'effetto deterrente per rafforzare la protezione dei giovani, per esempio innalzando a 5 anni il limite massimo della pena detentiva e abolendo la pena pecuniaria.

VLI propone di aggiungere alla formulazione «o rende accessibili in altro modo» il requisito della grave negligenza, altrimenti i termini della fattispecie risultano troppo vaghi.

Art. 76 (Violazione dei requisiti per i prodotti della canapa)

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque contravviene alle disposizioni relative ai requisiti per i prodotti della canapa.

² Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

GE chiede che gli articoli 76, 77, 78 e 81 prevedano, nell'ottica del principio di legalità, riferimenti alle norme pertinenti e descrizioni più precise dei comportamenti vietati.

AG, AR, BL, GL, GR, SG, SO, TI, ZH e *CMP* insistono sulla necessità che l'*articolo 76* contenga un riferimento agli articoli 19–31, ovvero alle norme pertinenti del progetto legislativo. Inoltre, l'articolo rende punibili una serie di atti e omissioni connessi alla coltivazione e al commercio legali con il rischio che le autorità di perseguimento penale siano chiamate a trattare un numero molto maggiore di nuovi reati. Inoltre, la formulazione delle fattispecie penali non è chiara, pertanto si chiede di concretizzare l'articolo 76 limitandolo a poche violazioni verificabili. Ci si interroga anche se la violazione delle prescrizioni da parte di chi produce, trasforma e commercia prodotti della canapa debba comunque essere punita penalmente oppure se non siano sufficienti sanzioni di diritto amministrativo. In merito a quest'ultimo punto, *GL* osserva che dovrebbero essere previste solo le violazioni che esigono chiaramente di infliggere una pena.

Anche *BS* ritiene necessario un riferimento agli articoli 19–31 e sottolinea la difficoltà di stimare l'onere supplementare che la nuova regolamentazione comporta per la procura pubblica e le autorità cantonali di perseguimento penale. Invita ad approfondire le ricadute mediante confronti con i Paesi nei quali vigono disciplinamenti analoghi.

Secondo *GE*, la formulazione del *capoverso 2* è troppo complessa, in quanto prevede che la violazione possa costituire sia un delitto che un'inosservanza di prescrizioni disciplinari. Ne conseguono problemi di delimitazione che portano a disparità di trattamento. La disposizione costituisce inoltre un inutile scostamento dal principio della legalità del perseguimento penale.

Ai fini di un'attuazione coerente del progetto legislativo, *FSFP* ritiene necessario prevedere una pena detentiva minima di 30 giorni e una multa, anziché una pena pecuniaria.

Art. 77 (Violazione delle disposizioni sulla vendita)

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque contravviene alle disposizioni concernenti:

- a. le condizioni per il rilascio della concessione;
- b. le prescrizioni relative ai punti vendita o alla vendita online.

² Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

AG, AR, BL, BS, GL, GR, SG, SO, TI, ZH e CMP formulano per il presente articolo le stesse richieste già avanzate per l'articolo 76, riferendosi alle disposizioni per la vendita ed esortando a inserire un riferimento agli articoli 39–65.

Secondo GE, dalla formulazione del *capoverso 1 lettera a* non è chiaro se si intendono i requisiti di legge per il rilascio di una concessione o le condizioni previste nella concessione. La versione tedesca corrisponde alla seconda opzione. La disposizione costituisce inoltre un inutile scostamento dal principio della legalità del perseguimento penale.

Ai fini di un'attuazione coerente del progetto legislativo, FSFP ritiene necessario prevedere una pena detentiva minima di 30 giorni e una multa, anziché una pena pecuniaria.

Art. 78 (Altre infrazioni)

¹ È punito con una pena pecuniaria chiunque:

- a. presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un'autorizzazione di coltivazione, di fabbricazione o una concessione per la vendita di prodotti della canapa;
- b. non notifica cambiamenti sostanziali riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
- c. ostacola gli organi di esecuzione o i terzi da essi incaricati nello svolgimento dei controlli;
- d. viola le prescrizioni relative al sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85;
- e. pubblicizza stupefacenti che producono effetti del tipo del THC;
- f. elude la tassa d'incentivazione, ne mette in pericolo la riscossione o procaccia a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito;
- g. viola le prescrizioni relative all'importazione, al transito e all'esportazione.

² In caso di negligenza o nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

TI ritiene che il *capoverso 1 lettera e* sollevi alcuni interrogativi. Secondo il rapporto esplicativo, all'UFSP spetta il controllo del rispetto del divieto di pubblicità su Internet, nelle applicazioni e negli altri media elettronici, ma un controllo costante e a tappeto non è praticabile e comporterebbe costi spropositati. L'UFSP potrà coinvolgere anche le autorità cantonali. Non è chiaro se questa disposizione comporti un aggravio di lavoro della polizia per i controlli da effettuare anche in Internet e di quali programmi dovrebbe dotarsi la polizia per eseguirli.

UCS, KKPKS, CDCD e SCPCS auspicerebbero un ampliamento del limite delle comminatorie alle pene detentive per assicurare sanzioni appropriate in caso di violazioni gravi. Infatti, in alcuni casi non si tratta di reati minori né di atti commessi da operatori commerciali.

BKS propone di eliminare il *capoverso 1 lettera e* e chiede una pena più elevata.

Secondo GE, il *capoverso 2* prevede una multa in caso di negligenza o in casi meno gravi. Non è buona prassi legislativa che un reato possa costituire sia un delitto che una contravvenzione a seconda della sua gravità, poiché ne conseguono problemi di delimitazione che comporterebbero una disparità di trattamento.

Art. 79 (Confisca)

¹ I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca un foro di cui all'articolo 32 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.

² Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.

In considerazione delle attuali incertezze giuridiche, nell'ottica della protezione dei giovani ZH propone di creare nel presente articolo una base giuridica che consenta di mettere al sicuro, confiscare o distruggere gli stupefacenti del tipo del THC rinvenuti in possesso di minorenni, anche in assenza di un atto di consumo. Pure UCS e KKPKS chiedono che sia prevista espressamente la possibilità per la polizia di

mettere al sicuro e confiscare la canapa rinvenuta in possesso di minorenni. SCPCS auspica che tale possibilità sia indipendente dalla punibilità.

CDCT reputa che i fondi confiscati, una volta detratto l'onere sostenuto dalle autorità di perseguimento penale, debbano essere destinati in modo vincolato a scopi di prevenzione e aiuto in caso di dipendenze nei Cantoni o a un fondo dell'UFSP. L'impiego vincolato è più coerente di una destinazione generica alle finanze pubbliche.

Sezione 2 (Perseguimento penale)

Art. 81 (Perseguimento penale)

¹ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

² Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

³ Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all'articolo 73 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale di polizia se l'accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.

⁴ Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.

AG, AR, GE, GL, GR, SG e CMP reputano il capoverso 3 non appropriato, in quanto vi sono menzionati i «decreti penali», una nozione del diritto penale amministrativo che qui non è adeguata dal punto di vista della sistematica della legge. Peraltro non si capisce perché l'obbligo di comunicare debba fondarsi sulle conclusioni della procura pubblica né perché la condizionalità o meno della pena detentiva richiesta debba avere un ruolo. Risulta inoltre incongruente subordinare l'obbligo di comunicare le decisioni di abbandono alla precedente presentazione di una querela o richiesta di pena. FSFP ritiene che nel capoverso 3 sia da prevedere anche l'obbligo di comunicare le pene detentive condizionali.

GL non ritiene necessario prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena nei casi di esigua gravità, poiché l'articolo 52 del CP consente già una sufficiente flessibilità nella valutazione. Una norma ulteriore comporta il rischio di una prassi disomogenea, pertanto deve essere soppressa.

UCS, CoRoMa, GREa e FSAG propongono di prevedere in un quinto capoverso che, in caso di violazioni commesse da minorenni, le autorità competenti prescindano dal perseguimento penale e pronuncino invece misure socio-pedagogiche di accompagnamento e di prevenzione.

Art. 82 (Obbligo di segnalazione e di denuncia)

¹ L'autorità di perseguimento penale di un Cantone che avvia un procedimento penale nei confronti del titolare di un'autorizzazione o di una concessione ne informa l'autorità competente.

² Le autorità federali e cantonali competenti denunciano alle competenti autorità di perseguimento penale le infrazioni alle disposizioni della presente legge.

AG ritiene opportuno circoscrivere gli obblighi di segnalazione e di denuncia alla fattispecie del crimine, tanto più che le autorità possono segnalare anche le contravvenzioni.

GL chiede di limitare gli obblighi di segnalazione all'avvio di inchieste penali secondo il presente progetto.

UCS, KKPKS e SCPCS sollecitano l'obbligo di segnalazione non solo per i procedimenti penali avviati contro titolari di autorizzazioni o concessioni e i loro rappresentanti o organi nonché contro la persona responsabile dell'autorizzazione o della concessione, ma anche per i procedimenti intentati contro i dipendenti di queste imprese. L'obbligo di segnalazione sussiste invece presumibilmente solo se il procedimento penale è correlato all'attività commerciale con i prodotti della canapa, e non per qualsiasi pro-

cedimento penale privo di nesso oggettivo. Nel contesto delle aziende o delle attività commerciali autorizzate è importante che siano inclusi tutti, quindi anche coloro che pur non ricoprendo una posizione formale, occupano di fatto un ruolo determinante o di responsabilità.

BKS sottolinea l'importanza che le violazioni siano reati perseguibili d'ufficio e che le autorità agiscano attivamente.

4.1.11 Capitolo 11 (Compiti della Confederazione e dei Cantoni)

Sezione 1 (Collaborazione)

Art. 83

La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre autorità e organizzazioni interessate.

In riferimento agli articoli 83–86, BS rimarca che alla polizia debbano essere imperativamente riconosciuti i diritti di accesso in relazione alla LPCan (p. es. nei controlli della circolazione).

KKPKS osserva che il progetto porta alla creazione di numerose nuove interfacce tra le autorità, il che implica un elevato lavoro di coordinamento. Ravvisa inoltre la mancanza di una chiara ripartizione delle competenze.

Art. 83, art. 84 cpv. 2 e 3, art. 85 cpv. 3 lett. d, art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a – c, Minoranza (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)

Art. 83

La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Coinvolgono altre autorità e organizzazioni interessate.

Art. 84 cpv. 2 e 3

² Se è necessario per garantire un'esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l'attività di informazione. A questo scopo può in particolare prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione.

³ Per garantire il coordinamento, emana disposizioni allo scopo di:

- a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
- b. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate;
- c. elaborare direttive per l'armonizzazione delle prassi cantonali in materia di vendita, produzione e controllo dei prodotti della canapa;
- d. definire un quadro per la valutazione continua degli effetti delle misure adottate.

Art. 85 cpv. 3 lett. d

- d. l'impiego di indicatori che consentono di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei titolari delle concessioni e di misurare l'impatto complessivo sul mercato legale e illegale.

Art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a–c

³ Riferiscono all'UFSP ogni due anni in merito all'esecuzione della legge. Il rapporto contiene:

- a. una valutazione degli effetti delle misure locali;
- b. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati presso i titolari di concessioni nel loro territorio cantonale;
- c. raccomandazioni su come migliorare e armonizzare l'attuazione.

BL, BS, SG, i partiti PVL, I VERDI, PSS nonché UCS sostengono la proposta di minoranza, così come la conferenza delle autorità CDCT. Si dichiarano favorevoli anche 11 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (APS, AT, BKS, DiS, FvS, GREA, Infodrog, LLS, NAS, PHCH, SGGP_{sy}) e le organizzazioni della società civile ASAC, FSAG e VLI nonché l'associazione professionale degli agenti di polizia FSFP.

È invece contraria l'organizzazione del settore delle dipendenze e della prevenzione SSAM.

BL, SG nonché *CDCT* preferiscono una formulazione imperativa piuttosto che potestativa per quel che riguarda il coinvolgimento delle autorità e dalle organizzazioni interessate.

PVL auspica una formulazione più vincolante della suddivisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nonché un'armonizzazione delle prassi cantonali e delle misure consolidate di buona prassi.

I VERDI ritengono che sia necessario stabilire un rapporto con le organizzazioni specializzate nelle dipendenze, che dispongono di una lunga esperienza sul campo, per garantire che il progetto di legge raggiunga il suo scopo in materia di salute pubblica.

Per coordinare le misure e la loro valutazione a tutti i livelli, *UCS* ritiene importante che la Confederazione e i Cantoni coinvolgano Città, Comuni e altre organizzazioni interessate.

FSFP e le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *AT, BKS, LLS* caldeggiavano una formulazione il più possibile vincolante della disposizione e un chiaro coordinamento dei compiti tra i Cantoni e la Confederazione così come tra le singole autorità e organizzazioni terze.

ASAC, NAS et PHCH chiedono che i compiti siano definiti in modo concreto e vincolante, ben coordinati e armonizzati tra loro.

BL ritiene che la proposta di minoranza concernente *l'articolo 84 capoverso 2 e 3* costituisca un'ingerenza eccessiva nelle competenze cantonali. Accoglie invece con favore la richiesta di concretizzare i compiti della piattaforma di coordinamento. Nell'ottica cantonale ciò è ritenuto necessario soprattutto per chiarire le competenze della Confederazione, al fine di evitare incertezze in merito al principio di sussidiarietà tra Confederazione e Cantoni.

SG si chiede fino a che punto la Confederazione possa imporre obblighi ai Cantoni.

Per *I VERDI* sarà necessario osservare gli effetti della presente legge sul lungo termine per assicurare che adempia i suoi obiettivi di riduzione dei rischi e di protezione della salute e dei giovani.

Secondo *AT, LLS* e *FSFP*, per garantire un'esecuzione uniforme e coordinata della legge è necessaria una formulazione chiara e vincolante.

Per quanto riguarda *l'articolo 85 capoverso 3 lettera d*, secondo *FSFP* e *LLS*, il tracciamento delle merci consente alle autorità di scoprire se i prodotti controllati sono illegali e chi ne era in possesso prima della loro immissione sul mercato illegale. Raccomandano quindi di accogliere la proposta di minoranza.

BL, GE, SG, TI, VD e *CDCT* osservano che gli indicatori menzionati dalla minoranza dovrebbero far parte del monitoraggio di cui all'articolo 68. Secondo l'articolo 68 capoverso 5, il Consiglio federale disciplina nei dettagli l'oggetto del monitoraggio, per cui non è necessario menzionare i suddetti indicatori nel progetto di legge.

Secondo *GE* e *SG* *l'articolo 87 capoverso 3 lettera a* trascende i compiti di esecuzione. Secondo *BL*, la *lettera a* rappresenta un'ingerenza eccessiva nella sovranità cantonale. *BL, GE, SG, TI* sostengono che il contenuto della *lettera b* sia già disciplinato nell'articolo 37. *BL, GE, TI* ritengono che quanto previsto dalla *lettera c* non debba essere contenuto nel rapporto, bensì discusso nell'ambito della piattaforma di coordinamento.

FSFP, AT e *LLS* sono favorevoli a un rapporto in merito all'esecuzione della legge che comprenda valutazioni e raccomandazioni concrete.

Sezione 2: Compiti della Confederazione

Art. 84 (Vigilanza e coordinamento)

¹ La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

² Se è necessario per garantire un'esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l'attività di informazione. A questo scopo può in particolare:

- a. prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione;
- b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
- c. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate.

BL, TI e *CDCT* raccomandano di sostituire nel capoverso 2 «esecuzione unitaria» con «esecuzione coerente» per tutelare il principio federalistico e un certo margine di manovra cantonale.

AG e *BS* ritengono sufficiente la formulazione potestativa nel capoverso 2 lettere a e b. La Confederazione deve intervenire solo se l'esecuzione da parte dei Cantoni non è uniforme. Dal canto loro, *CDCT* e *Infodrog* si oppongono invece risolutamente a una formulazione potestativa poiché la piattaforma di coordinamento costituisce un elemento essenziale ai fini di un'attuazione coerente della LPCan.

AG, BS, GE e *SG* sottolineano la necessità di creare una piattaforma di coordinamento tra Confederazione e Cantoni per unificare l'esecuzione. Chiedono quindi che la creazione di tale piattaforma sia prevista in una nuova disposizione separata. *BL, TI* nonché *CDCT* e *Infodrog* propongono una disposizione che preveda la creazione di una piattaforma di coordinamento composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e di altre organizzazioni interessate. Tale piattaforma formulerà raccomandazioni su come armonizzare la prassi dei Cantoni e della Confederazione concernente la vendita e la produzione dei prodotti della canapa nonché la vigilanza su di essi e come sviluppare un quadro di riferimento per la valutazione continua degli effetti delle diverse misure.

La città di *Berna* auspica che i Cantoni siano vincolati per legge a coordinarsi con le città e a indennizzare i compiti assunti a titolo sussidiario, che la collaborazione con i Comuni sia chiaramente disciplinata nelle leggi di esecuzione cantonali, che le città siano opportunamente coinvolte nel processo legislativo e che i terzi concessionari siano obbligati ad armonizzarsi con i Comuni in cui hanno sede.

Art. 85 (Sistema di tracciabilità)

¹ La Confederazione appronta e gestisce un sistema elettronico di tracciabilità dei semi e delle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, della canapa, del materiale di base, del materiale di scarto e dei prodotti della canapa. Può delegare tale compito a terzi.

² I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e i titolari di concessioni di vendita sono tenuti a iscrivere nel sistema le necessarie informazioni relative ai semi e alle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, alla canapa, al materiale di base, al materiale di scarto e ai prodotti della canapa.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al sistema di tracciabilità, in particolare:

- a. i dati da iscrivere;
- b. le autorità federali e cantonali competenti per il trattamento dei dati nonché i diritti d'accesso;
- c. il trattamento e l'utilizzo dei dati.

BE propone di armonizzare il sistema di tracciabilità con il sistema Data Matrix con codice a barre bidimensionale già utilizzato per i medicinali nell'Unione europea. Ciò consentirebbe di seguire la catena di fornitura e di evitare contraffazioni. Per il resto, occorre tenere conto dei dati Open Government e, di conseguenza, anche degli indicatori di successo.

Secondo *GE* non è chiaro il coinvolgimento delle autorità cantonali nel controllo dei dati del sistema di tracciabilità. Se le autorità cantonali interessate sono chiamate a controllare la contabilità dei produttori, dei fabbricanti e dei punti vendita occorre prevedere ulteriori risorse.

TI osserva che, in base alle infrazioni previste dall'articolo 78 capoverso 1 lettera d («viola le prescrizioni relative al sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85»), occorrerà dotare anche la polizia di un sistema

che permetta di verificare la tracciabilità. L'accesso al sistema deve in particolare essere garantito da tutte le pattuglie che operano controlli sul territorio. *KKPKS* osserva a sua volta che per la polizia cantonale è essenziale una dotazione completa, semplice e tempestiva dei diritti di accesso al sistema di tracciabilità. Parallelamente sono necessari aiuti all'esecuzione, criteri d'ispezione e processi di segnalazione uniformi a livello federale al fine di garantire una prassi omogenea in tutta la Svizzera.

A seguito di un'esperienza negativa compiuta con le soluzioni settoriali «track & trace» nell'UE, *FSFP*, *AT* e *LLS* raccomandano di evitare la delega a terzi (soluzione settoriale) e di stralciare l'ultima frase del capoverso 1. Secondo *BKS*, il sistema elettronico di tracciabilità deve essere esclusivamente statale e non una soluzione privata o, addirittura, una soluzione settoriale.

IG Hanf ritiene opportuno che la competenza incomba ai Cantoni, tuttavia suggerisce una piattaforma di coordinamento per impedire una frammentazione e assicurare l'interoperabilità dei sistemi cantonali.

Art. 86 (Cooperazione internazionale)

- 1 Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.
- 2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:
 - a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi internazionali d'informazione dei consumatori o delle autorità;
 - b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione delle dipendenze.

BE fa riferimento al suo parere in merito all'articolo 85, poiché Data Matrix è già un sistema armonizzato. Sono poi possibili ulteriori indicazioni in riferimento al numero di partita derivanti dalla compilazione dei cambi di dati.

Sezione 3 (Compiti dei Cantoni)

Art. 87 (Compiti esecutivi dei Cantoni)

- 1 I Cantoni eseguono la presente legge, sempre che non sia competente la Confederazione.
- 2 Comunicano all'UFSP le autorità designate per l'esecuzione della presente legge.
- 3 Riferiscono all'UFSP ogni due anni in merito all'esecuzione della legge.

BE ritiene auspicabile mantenere l'attuale formato del rapporto, al fine di contenere l'onere derivante dall'attuazione della legge entro un quadro già noto.

In analogia con l'articolo 37 capoverso 6 (misure di controllo), *BL*, *SG*, *TI*, *VD* e *CDCT* propongono una cadenza annuale per il rapporto in merito all'esecuzione della legge. *BL* e *CDCT* sostengono che non sono chiare le differenze di contenuto nel rapporto dei Cantoni alla Confederazione secondo gli articoli 37 e 87; in alcuni casi, infatti, entrambi gli articoli prevedono che si riferiscano le stesse informazioni.

KKPKS ritiene troppo oneroso redigere un rapporto ogni due anni.

Art. 88 (Eliminazione di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa)

- 1 Le autorità cantonali competenti eliminano in modo adeguato il materiale di base, il materiale di scarto e i prodotti della canapa modificati, scaduti, non più utilizzati o sequestrati.
- 2 I costi per l'eliminazione sono a carico del titolare dell'autorizzazione, del titolare della concessione, del proprietario o del possessore.
- 3 L'autorità cantonale competente registra nel sistema di tracciabilità i dati concernenti il numero e la quantità di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa eliminati.

AI sollecita un chiaro disciplinamento degli obblighi di eliminazione dei punti vendita, in particolare l'insediamento nella legge dell'obbligo di ripresa. La Confederazione deve definire un'organizzazione uni-

forme e standardizzata della documentazione e dei processi per sgravare gli organi di esecuzione cantonali. La registrazione delle quantità, del tipo di prodotti e dei resi dovrà essere effettuata, analogamente al sistema MESA, dagli operatori economici responsabili e non dalle autorità cantonali.

AG, BL, SO, TI e KAV sono contrari alla registrazione dei dati di cui al *capoverso 3* poiché comporta un notevole aggravio che i Cantoni non sono in grado di sostenere. Ritengono sufficiente che i titolari dell'autorizzazione, i proprietari e i possessori registrino l'eliminazione nel sistema di tracciabilità, pertanto chiedono di sopprimere il *capoverso 3*.

BE chiede di delegare di principio alla Confederazione la competenza dell'eliminazione. In caso contrario chiede una distinzione del materiale da eliminare (in particolare tra materiale di base e materiale di scarto da un lato e prodotti finiti della canapa dall'altro), la possibilità di distruggere in loco il materiale di base e il materiale di scarto, la competenza dei Cantoni di emanare istruzioni sullo smaltimento e una modifica dell'articolo 70 OCStup²⁴, affinché l'eliminazione della canapa possa essere effettuata da terzi qualificati sotto la sorveglianza delle autorità cantonali.

KKPKS ritiene auspicabile incaricare dell'eliminazione imprese specializzate. I relativi costi devono poter essere quindi addossati alle imprese o ai titolari di autorizzazioni e concessioni.

Sezione 4 (Informazione del pubblico)

Art. 89

¹ Le autorità federali e cantonali competenti informano il pubblico in particolare:

- a. sui rischi per la salute legati al consumo della canapa e dei prodotti della canapa;
- b. sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell'ambito della protezione della salute in relazione alla canapa e ai prodotti della canapa;
- c. sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività;
- d. sulle analisi statistiche del monitoraggio.

² La Confederazione fornisce informazioni sull'autoapprovvigionamento ponendo l'accento su una coltivazione sicura della canapa. Può delegare tale compito a un'istituzione qualificata.

ZG propone di inserire «la punibilità e le misure amministrative in caso di guida sotto l'effetto della canapa» nonché «gli effetti nocivi su bambini e adolescenti».

PEV e *BKS* propongono tre nuove disposizioni: le attività di informazione e di sensibilizzazione sui rischi e sui danni alla salute dovrebbero rivolgersi soprattutto a bambini, adolescenti e giovani adulti; la Confederazione e i Cantoni devono garantire ulteriori misure preventive e dotarle di sufficienti risorse finanziarie; la Confederazione e i Cantoni devono garantire un'adeguata offerta di consulenza, terapia e follow-up.

UPI e *SPC* approvano l'informazione del pubblico sui rischi legati al consumo della canapa, ma è indispensabile tematizzarne gli effetti anche nella circolazione stradale.

4.1.12 Capitolo 12 (Disposizioni finali)

Art. 90 (Disposizioni d'esecuzione)

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

UCS propone di ampliare l'*articolo 90* affinché la Confederazione possa proseguire e finanziarie le sperimentazioni pilota in corso con la canapa a scopi non medici fino all'entrata in vigore della legge. Anche

²⁴ RS 812.121.1

se le sperimentazioni pilota attualmente in corso possono essere prorogate fino all'entrata in vigore della LPCan, il finanziamento è fortemente a rischio a causa del loro orientamento scientifico.

Art. 92 (Referendum ed entrata in vigore)

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

CDCT ritiene che la particolare imposta sul consumo rende necessaria una modifica della Costituzione con una votazione popolare e l'approvazione della maggioranza del Popolo e dei Cantoni.

4.2 Modifica di altri atti normativi

AG, AR, GL, GR, SG, TI, ZH e le organizzazioni intercantionali e intercomunali UCS, CDCD, CMP, KKPKS, SCPCS e SSML osservano che i reati gravi secondo la LPCan devono essere esplicitamente inseriti negli elenchi dei reati previsti dal CPP. Propongono pertanto di inserire nei pertinenti articoli del CPP (art. 269 cpv. 2 lett. f e art. 286 cpv. 2 lett. f) un rimando all'articolo 73 capoverso 2 lettere a e b LPCan.

4.2.1 Codice penale svizzero

Art. 66a cpv. 1 lett. q

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

q. infrazione all'articolo 73 capoverso 2 della legge federale del ... sui prodotti della canapa (LPCan).

UDC sostiene la necessità di inserire nell'*articolo 66a* del CP che l'espulsione obbligatoria dal Paese può essere pronunciata non solo in caso di crimini, ma anche di delitti.

Art. 66a cpv. 1, lett. q, Minoranza (Glarner, Aeschi, de Courten, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalman-Bieri, Wyssmann)

q. infrazione agli articoli 73 capoversi 1 e 2, 75, 76 capoverso 1 e 77 capoverso 1 della legge federale del ...¹ sui prodotti della canapa (LPCan).

UDC è favorevole alla proposta di minoranza.

La respingono i partiti PVL e PSS, le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione FvS, GREA, SGGPsy, SSAM, le organizzazioni della società civile ASAC e VLI anche l'associazione professionale degli agenti di polizia FSFP.

Secondo AT, LLS e FSFP, l'espulsione dal Paese per infrazioni solitamente punite con una pena pecuniaria appare sproporzionata e inattuabile.

4.2.2 Legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 10

¹ È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

a. in una delle seguenti leggi:

10. legge federale del ... sui prodotti della canapa (LPCan),

Secondo UCS, CDCT, KKPKS e SCPCS è discutibile giudicare tutte le contravvenzioni previste secondo la procedura della multa disciplinare (interamente anonima). In caso di gravi contravvenzioni è opportuna

una denuncia secondo la procedura ordinaria. Il progetto di legge prevede che la procedura della multa disciplinare sia applicata ben oltre i reati minori.

Swissdrive è a favore della tolleranza zero nella circolazione anche qualora la canapa venisse legalizzata, ritenendola fondamentale per la sicurezza stradale. In tal caso non è necessario modificare la legge sulle multe disciplinari.

4.2.3 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

AR, BE, SO, VD, VS, ZG, le organizzazioni intercantionali *ACVS, asa, KKPKS, SCPCS*, le organizzazioni della mobilità *TCS, RCS* e le organizzazioni *DDS e FSFP* auspicano che siano mantenute le disposizioni attuali in materia di circolazione stradale, ossia tolleranza zero per il tenore di THC nel sangue. *UCS* sostiene che per quanto concerne la polizia si debba continuare a sostenere la tolleranza zero, ma in termini di politica sociale le scoperte scientifiche e le esperienze internazionali inducono a propendere per una modifica. In caso di attuazione della *LPCan, UPI e SPC* ritengono necessario attenersi all'attuale regime di tolleranza zero nella circolazione stradale.

Secondo *BS e PHCH*, in analogia con quanto avviene in materia di alcol alla guida, occorre stabilire un valore del THC che sia basato su evidenze scientifiche e che attesti a partire da quale livello la capacità di condurre sia limitata. Raccomandano pertanto di utilizzare il periodo che intercorre fino all'entrata in vigore della legge per elaborare una soluzione adeguata allo stato attuale della scienza che stabilisca il tenore di THC nel sangue consentito nella circolazione stradale e per approvare una modifica in tal senso nella *LCStr*²⁵. Tale raccomandazione è formulata anche da *CFANT, Infodrog e IG Hanf*. *GREA e SSAM* sostengono che, una volta adottato il progetto di legge, la Confederazione debba commissionare studi scientifici indipendenti per determinare la correlazione tra il tenore di THC nel sangue e una scemata capacità di condurre, stabilire i valori limite rilevanti e analizzare le differenze individuali nel metabolismo.

PEV e BKS chiedono al Consiglio federale di continuare a seguire attivamente e studiare la tematica delle tracce di THC nel sangue.

FSFP auspica che il Consiglio federale fissi il rilevamento della concentrazione di THC sul livello più basso possibile.

L'organizzazione dei pazienti *MedCanS* ritiene che occorra una regolamentazione differenziata e scientificamente fondata per garantire la sicurezza stradale e, nel contempo, tenere adeguatamente conto della realtà delle terapie medicinali.

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, Minoranza (Gysi Barbara, Crotaz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)

I VERDI e PSS approvano la proposta di minoranza, così come 5 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*APS, GREA, Infodrog, NAS, SSAM*) nonché *IG Hanf* e le organizzazioni della società civile *ASAC e FSAG*.

Si dichiarano invece contrari *SO, VD, ZH, PVL* e l'organo dei funzionari di polizia *KKPKS*. Si oppongono anche l'organizzazione del settore delle dipendenze e della prevenzione *BKS* e le organizzazioni della società civile *UPI, SPC e SSML*.

PSS sostiene la soluzione a due stadi, che risulta più realistica e tiene adeguatamente conto del pericolo effettivo nella circolazione stradale.

ZH e SSML respingono l'introduzione di un valore limite di rischio (limite di effetto), poiché il valore attuale è scientificamente fondato e ha dato buoni risultati nella prassi. Secondo *AG*, l'introduzione della nozione

²⁵ RS 741.01

di valore limite di rischio di THC comporterebbe inutili e imprevedibili difficoltà. Per *KKPKS* una differenziazione (p. es. tra concentrazione “semplice” e qualificata) è scarsamente attuabile nella prassi. Anche *UPI* e *SPC* respingono l'introduzione di un valore limite di rischio, poiché il THC ha un impatto negativo sulla capacità di condurre e aumenta il rischio di incidenti.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *FvS*, *Infodrog*, *NAS*, *SSGPsy*, *SSAM* e del settore giovanile *ASAC*, *SJAV* chiedono al Consiglio federale di continuare a seguire attivamente e di studiare questa tematica.

GREA esprime un sostegno condizionato alla proposta di minoranza, sottolineando che tale soluzione rimane imperfetta e dovrà essere rapidamente rivista alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche. Ritiene necessario definire una soglia di tolleranza come per l'alcol che si basi su dati scientifici.

VLI è del parere che la normativa relativa alla guida con THC nel sangue debba essere adeguata, ma propone di trattare questo aspetto in un secondo momento per evitare che l'adozione del progetto di legge subisca ulteriori ritardi.

Art. 15d cpv. 1 lett. a^{bis} e b

1 Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:

- a^{bis}*. guida con una concentrazione qualificata di tetraidrocannabinolo (THC) nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis});
- b*. guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza, ad eccezione della canapa;

Secondo *AG*, la lettera *b* non dovrebbe prevedere l'eccezione per la canapa per evitare di dare segnali fuorvianti ai consumatori e compromettere la sicurezza della circolazione.

AT e *LLS* sono consapevoli del problema legato all'accertamento dell'idoneità alla guida o della capacità di condurre. Chiedono pertanto al Consiglio federale di continuare a seguire attivamente e di studiare questa tematica.

UPI e *SPC* respingono la modifica concernente l'esame di verifica dell'idoneità alla guida proposta dalla minoranza poiché per il THC non è possibile stabilire un valore limite di rischio scientificamente fondato.

Per *FvS* e *Swissdrive*, differenziare tra concentrazione qualificate e non qualificate non è scientificamente giustificabile. Questa distinzione indurrebbe inoltre i consumatori a credere che guidare un veicolo sotto l'effetto del THC sia accettabile.

Art. 16a cpv. 1 lett. b^{bis} e c

1 Commette un'infrazione lieve chi:

- b^{bis}*. guida un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis}) e senza commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- c*. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa (art. 31 cpv. 2^{ter}), senza tuttavia commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

AG ritiene che, qualificando come «infrazione lieve» la conseguenza in termini di misure legali, la disposizione lascia troppo spazio al consumo di canapa alla guida.

Art. 16b cpv. 1 lett. b^{bis} e b^{ter}

1 Commette un'infrazione medio grave chi:

- b^{bis}*. guida un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis}), e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- b^{ter}*. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa (art. 31 cpv. 2^{ter}) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

AG ritiene questa disposizione superata e inutile se è stabilita chiaramente la tolleranza zero nella circolazione.

Art. 16c cpv. 1 lett. b^{bis} e c

1 *Commette un'infrazione grave chi:*

b^{bis}. *guida un veicolo a motore con una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis});*

c. *sotto l'influenza di stupefacenti, ad eccezione della canapa, o di medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;*

AG ritiene questa disposizione superata e inutile se è stabilita chiaramente la tolleranza zero nella circolazione.

DDS si chiede quale sia il motivo che ha indotto a inserire «ad eccezione della canapa».

Art. 31 cpv. 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater} e 2^{quinqües}

2bis *Le persone che durante la guida sono sotto l'influsso sia dell'alcol che della canapa non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità.*

2ter *Il Consiglio federale può vietare ai seguenti gruppi di persone di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa:*

- a.* *le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della L del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della LF del 20 mar. 2009 concernente i trasportatori su strada);*
- b.* *le persone che trasportano viaggiatori a titolo professionale o che trasportano merci su autoveicoli pesanti o merci pericolose;*
- c.* *i titolari dell'abilitazione a maestro conducente;*
- d.* *i titolari di licenze per allievo conducente;*
- e.* *le persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida;*
- f.* *i titolari di licenze di condurre in prova.*

2quater *Ex cpv. 2^{ter}*

2quinqües *Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione di THC nel sangue a partire dalla quale si considera che un conducente stia guidando sotto l'influsso della canapa.*

Secondo AG, da tempo si è sviluppata una prassi consolidata al riguardo. Se il Consiglio federale stabilisce a quali gruppi di persone vietare di guidare sotto l'influsso della canapa, si implica che ad altri gruppi di persone è consentito.

Art. 55 cpv. 5 e 7 lett. a^{bis}

5 *In caso di guida sotto l'influsso della canapa si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità alla canapa.*

7 *Il Consiglio federale:*

a^{bis}. *stabilisce quale concentrazione di THC nel sangue è considerata qualificata;*

AG ritiene che il capoverso 7 relativizzi la tolleranza zero. La disposizione sarebbe superflua se la tolleranza zero fosse stabilita chiaramente e non venisse relativizzata dalle differenti categorie di concentrazione di THC.

UPI e SPC sostengono che può contribuire a fare chiarezza inserire nella LCStr che la guida sotto l'influsso della canapa (superamento del valore limite analitico) è considerata giuridicamente inattitudine alla guida, tuttavia la proposta di minoranza Thalmann-Bieri è ritenuta più chiara.

Art. 91, titolo marginale, cpv. 1 lett. b^{bis} e 2 lett. a^{bis}

1 È punito con la multa chiunque:

b^{bis}. conduce un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa;

2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:

a^{bis}. conduce un veicolo a motore con una concentrazione qualificata di THC nel sangue;

ZH e SSML sostengono che nell'accertamento dei fatti da parte della polizia non è possibile differenziare tra l'art. 91 cpv. 1 lett. b^{bis} (contravvenzione) e l'art. 91 cpv. 2 lett. a^{bis} (delitto) basandosi sulla concentrazione di THC nel sangue. Dovrebbe essere disposto un prelievo di sangue laborioso, costoso ed eventualmente coattivo ai sensi dell'articolo 251a CPP in combinato disposto con l'articolo 200 CPP.

Secondo UPI e SPC, una riduzione delle sanzioni in caso di concentrazioni ridotte di THC deve essere respinta ai fini della prevenzione degli incidenti. Proprio nei consumatori occasionali di canapa l'idoneità alla guida potrebbe subire limitazioni rilevanti già a concentrazioni relativamente basse di THC.

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, Minoranza (Thalmann-Bieri, de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Wyssmann)

UDC e le organizzazioni della società civile UPI e SPC approvano la proposta di minoranza con richieste di modifica.

Sono invece contrari i partiti PVL e PSS e 6 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (BKS, FvS, GREA, Infodrog, SGGPsy SSAM) oltre a IG Hanf e alle organizzazioni della società civile SSML e VLI.

UDC ritiene che l'attuale divieto di guidare sotto l'influsso della canapa debba essere inserito esplicitamente nel progetto di legge.

UPI e SPC chiedono di stabilire nella LCStr che la guida sotto l'influsso della canapa (superamento del valore limite analitico) è considerata giuridicamente inattitudine alla guida.

SSML non ritiene necessaria la regolamentazione proposta, che potrebbe essere prevista in altra sede (p. es. a livello di ordinanza).

Art. 55 cpv. 5 e 7 lett. a e d

5 Il conducente è considerato inatto alla guida se nel suo sangue è rilevata la presenza di tetraidrocannabinolo (THC).

7 Il Consiglio federale:

a. può fissare, per le altre sostanze oltre all'alcol e alla canapa che riducono l'idoneità alla guida, a quali concentrazioni nel sangue si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità;

d. stabilisce la concentrazione di THC nel sangue a partire dalla quale l'inattitudine alla guida è considerata dimostrata.

Secondo UPI, le modifiche proposte non cambiano niente alle norme attualmente in vigore, ma la menzione esplicita nel progetto crea chiarezza.

Swissdrive osserva che l'articolo 55 capoverso 7 lettera a LCStr adempie già lo scopo della tolleranza zero nella circolazione stradale.

4.2.4 Legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti

Art. 1 lett. c

La presente legge ha lo scopo di:

c. proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati dal consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;

I Cantoni *BL, BS, GE e TI* sono esplicitamente favorevoli all'introduzione nella LStup del termine «consumo problematico», poiché è in linea con una moderna attuazione della legge.

UPI reputa che «consumo problematico» comprenda anche il consumo occasionale prima o durante la guida di un veicolo. Ai fini della sicurezza stradale è importante che gli utenti della strada siano protetti dalle conseguenze del consumo problematico di canapa.

Art. 2 lett. a

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

- a. *stupefacenti*: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo delle sostanze qui appresso, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi:
 1. morfina
 2. cocaina, o
 3. tetraidrocannabinolo;

Secondo *PEV e BKS*, ridurre la canapa al solo THC esclude tutti gli altri cannabinoidi dalla LStup, ragion per cui la canapa e i THC-mimetici devono essere menzionati separatamente.

Art. 3b

¹ I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza, in particolare nei centri di formazione, per prevenire il consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. Promuovono inoltre il rilevamento e l'intervento precoce. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

² La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare il rilevamento precoce del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.

AG, BS, BL, SG, SO, ZH nonché *CDCT e Infodrog* ritengono che focalizzarsi sui soli «centri di formazione» non copra l'intera gamma di misure necessarie in materia di prevenzione, rilevamento e intervento precoce e consulenza, pertanto propongono di stralciare «in particolare nei centri di formazione».

NW, TI e VS suggeriscono di aggiungere altri esempi (a titolo non esaustivo). *JU e NW* invitano specificamente ad aggiungere i centri ricreativi e la famiglia per non limitarsi all'ambiente scolastico. *LU* sostiene che, oltre alle scuole, occorra considerare le famiglie e i centri ricreativi e comunitari per garantire un panorama completo della prevenzione.

GE, VS e CDAS invitano a completare il riferimento ai centri di formazione con altri contesti pertinenti per non focalizzarsi esclusivamente sull'ambiente scolastico o, in loro assenza, a evitare di farne menzione.

FSFP accoglie con favore l'introduzione esplicita nell'articolo dell'attività di prevenzione scolastica, un compito che tuttavia richiede a sua volta risorse di personale da reperire e formare. Sarebbe certamente opportuno collaborare con istituzioni che operano nel settore delle dipendenze.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione *NAS, PHCH, SSAM* e del settore giovanile *ASAC, FSAG* sostengono che non solo i centri di formazione e il personale docente, ma anche le attività dei centri di animazione socio-culturale per la gioventù e i centri di consulenza sulle dipendenze svolgono un ruolo importante nel rilevamento e nell'intervento precoce.

APS propone di aggiungere un nuovo capoverso affinché la Confederazione promuova la ricerca di base e la ricerca clinica sul consumo di canapa e sui disturbi clinici correlati.

Secondo *UPI*, ai fini della sicurezza stradale è importante che si informi sui rischi del consumo di canapa alla guida di un veicolo.

Art. 3j, frase introduttiva e lett. b e d

Nel quadro della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti:

- a. cause e conseguenze del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza;
- d. prevenzione o riduzione del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza;

APS ritiene che qui sia opportuno menzionare esplicitamente i prodotti a base di THC. Inoltre dovrebbe essere espressamente potenziata la ricerca clinica focalizzata sul trattamento dei disturbi correlati al consumo di canapa e di altre sostanze.

UPI invita a monitorare gli effetti di una legalizzazione del consumo di canapa sulla circolazione stradale. A tal fine è necessario rilevare in modo più preciso il consumo di canapa nei verbali di incidente, realizzare progetti di ricerca ed eseguire controlli regolari da parte della polizia.

Art. 8a

Abrogato

BL, GE, JU, LU, NW, TI, VS nonché AMCS, UCS e CDCD, la città di Berna, iuAG, le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione DiS, GREA, Infodrog,, l'associazione di categoria del settore IG Hanf nonché CCCH chiedono una soluzione transitoria per proseguire i progetti pilota in corso qualora l'entrata in vigore della LPCan subisse ritardi.

BL, GE, TI auspicano che le sperimentazioni pilota rimangano possibili nel settore online anche se quelle sulla canapa venissero interrotte.

Art. 36b

Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni rilasciate dall'UFSP in virtù del diritto anteriore per lo svolgimento di sperimentazioni pilota rimangono valide dopo l'entrata in vigore della modifica del

Secondo SG, le sperimentazioni pilota potrebbero essere prorogate poiché non si escludono ritardi nell'adozione del progetto e sinora mancano esperienze nella vendita online.

ChanGE invita ad aggiungere nell'articolo 36b un paragrafo che consenta di agevolare le condizioni legate alle ricerche scientifiche nel quadro delle sperimentazioni pilota.

IG SC e RaSC chiedono al legislatore di creare tempestivamente chiare disposizioni transitorie.

4.2.5 Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo

AG, BL, GE, TI nonché CDCT sono contrari alla creazione di locali di consumo (cfr. osservazione relativa all'43), pertanto chiedono che siano soppresse tutte le disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo relative alla possibilità di gestire un locale di consumo.

BS, le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione AT, BKS, LLS, NAS nonché Pharmasuisse chiedono di estendere la protezione contro il fumo passivo in particolare a centri di formazione, terrazze di bar, caffè e ristoranti, parchi giochi, centri sportivi, piscine all'aperto, fermate dei mezzi di trasporto pubblici. Ritengono che per i lavoratori non sia tollerabile lavorare in locali o aree dove vengono fumati prodotti della canapa contenenti THC, pertanto occorre evitarlo.

JU reputa opportuno creare spazi all'aperto per non fumatori, in particolare nei luoghi frequentati da bambini e adolescenti. Inoltre andrebbero generalmente limitati i luoghi all'aperto in cui è consentito consumare tabacco e canapa.

UDF chiede che sia rigorosamente vietato fumare e vaporizzare prodotti della canapa negli spazi esterni pubblici e accessibili al pubblico. *PEV* e *BKS* esortano a vietare il consumo di prodotti della canapa in pubblico e in luoghi accessibili al pubblico, fatta eccezione per sale di consumo appositamente create che non siano accessibili a bambini e adolescenti.

Art. 2 cpv. 1, 2, primo periodo, nonché 4^{bis}

¹ Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:

- a. fumare prodotti del tabacco di cui all'articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 2021 sui prodotti del tabacco (LPTab) nonché prodotti della canapa di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale del ... sui prodotti della canapa (LPCan) e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento di cui agli articoli 12 e 14 LPCan;
- b. vaporizzare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all'articolo 3 lettera c LPTab e sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettera f LPTab nonché prodotti della canapa di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a LPCan e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento di cui agli articoli 12 e 14 LPCan.

² Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può permettere di fumare e vaporizzare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). ...

^{4bis} L'accesso alle sale fumatori in cui il gerente permette di fumare o vaporizzare prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento è vietato ai minorenni.

Le organizzazioni del settore della prevenzione e della canapa *AT* e *LLS* e *FSFP* accolgono con favore, in nome della protezione dei giovani, l'esplicito divieto di accesso per i minorenni a sale (fumatori) nelle quali è consentito fumare o vaporizzare prodotti della canapa.

BKS propone una nuova disposizione che vieti il consumo di prodotti della canapa in spazi esterni pubblici e accessibili al pubblico.

5 Osservazioni su altre tematiche

5.1 Mercato illegale

Secondo *SG* e le organizzazioni *Infodrog*, *NAS* e *FSAG*, il presente progetto di legge consentirà di arginare il mercato illegale e di allontanare i consumatori dal mondo criminale.

BE, *GR*, *TG* e *ZG* dubitano invece che la legalizzazione riesca a contrastare il mercato illegale e a ridurre la criminalità. Le esperienze sinora compiute in altri Paesi non consentono di trarre conclusioni convincenti. Anche *Il Centro* e *UDC* si dichiarano scettici sulla possibilità che la legalizzazione porti alla scomparsa del mercato illegale.

BE e *NW* sostengono che il mercato illegale debba essere controllato applicando sistematicamente le disposizioni penali in vigore. Nel contempo, la capacità di imporsi delle autorità di perseguimento penale deve essere rafforzata. *KKPKS* presume che il mercato illegale continuerà a esistere anche in caso di una legalizzazione e a impegnare risorse delle autorità di perseguimento penale. Per *UCS*, *KKPKS* e *FSFP* il progetto legislativo contiene pochi strumenti idonei a impedire efficacemente il traffico illegale dei prodotti della canapa.

In proposito, *BL* propone di esplicitare chiaramente nel rapporto esplicativo che il progetto di legge ha tra i suoi principali obiettivi l'eliminazione del mercato illegale.

5.2 Più libertà economiche

PLR, l'associazione di categoria del settore *IG Hanf* e l'organizzazione *VLI* chiedono più libertà economiche. *PLR* ritiene essenziale che il progetto di legge punti sulla responsabilità personale, la trasparenza del mercato e chiari standard di qualità piuttosto che su approcci repressivi. Occorre evitare inutili divieti e monopoli e coinvolgere gli attori privati su un piano paritario. Secondo *IG Hanf*, un mercato legale deve essere concorrenziale, sicuro e accessibile. È fondamentale che il progetto sia praticabile e realistico in termini economici, affinché si possano effettivamente garantire la protezione della salute e dei giovani e l'eliminazione del mercato illegale. *PLR* e *IG Hanf* chiedono un divieto di pubblicità analogo a quello previsto nella legge sui prodotti del tabacco (art. 11), il permesso di aggiungere zuccheri e aromi (art. 21

cpv. 1 lett. f), un sistema di autorizzazione cantonale anziché concessioni per i punti vendita (art. 39 e 48) e la vendita a scopo di lucro (art. 40 cpv. 1 lett. b e c). *PLR* esorta inoltre ad abolire il divieto di integrazione verticale (art. 9) e *IG Hanf* sollecita una revisione critica delle restrizioni previste per i salari e le provvigioni nei punti vendita, che costituiscono un'inutile ingerenza nella libertà d'impresa. Anche *VLI* chiede il rilascio di autorizzazioni anziché concessioni per i punti vendita e aliquote più basse della tassa d'incentivazione.

USAM auspica un coinvolgimento attivo del mondo economico nella revisione del progetto, al fine di elaborare una soluzione che tenga maggiormente conto delle realtà dell'economia locale e delle PMI e che, nel contempo, raggiunga in modo mirato gli obiettivi di politica sanitaria.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*AT*, *Infodrog*, *LLS*, *NAS*, *PHCH*) e del settore giovanile (*ASAC*, *FSAG*) nonché *FSFP* sottolineano che l'obbligo da parte dello Stato di controllare e limitare in modo esaustivo il commercio di canapa deriva dagli accordi internazionali ratificati.

5.3 Distinzione tra canapa a scopi medici e canapa a scopi non medici

BE e *SO*, *USAM*, *KAV*, *Pharmasuisse* nonché l'organizzazione di pazienti *MedCanS* criticano che non vi sia una sufficiente distinzione tra uso medico e non medico della canapa.

Ai fini di una separazione più chiara, il Cantone *SO* e *KAV* chiedono che solo le farmacie fungano da punti di dispensazione della canapa a scopo medico.

Pharmasuisse e *MedCanS* sottolineano che la canapa a scopi non medici non deve penalizzare la canapa a scopi medici. Occorre evitare che i pazienti tornino a essere consumatori.

5.4 Approccio nei confronti della canapa con un tenore di THC inferiore all'1 per cento

Secondo *AG*, la gestione della canapa con un tenore di THC inferiore all'1 per cento non è chiaramente disciplinata nel progetto di legge. La coltivazione e la produzione illegale di canapa avvengono spesso in stabilimenti di CBD apparentemente legali il cui controllo è ostacolato da considerevoli difficoltà (p. es. mandati di perquisizione), il che rende quasi impossibili controlli preventivi da parte della polizia.

UCS, gli organi dei funzionari di polizia (*KKPKS*, *SCPCS*) e del settore delle dipendenze (*CDGD*) nonché *SSML* auspicano un obbligo di segnalazione per la regolamentazione e il controllo di qualunque tipo di canapa, quindi anche per CBD e canapa industriale con un tenore di THC inferiore all'1 per cento. Ciò consentirebbe di agevolare la differenziazione tra produzione legale e illegale in caso di una segnalazione di sospetto o di accertamenti e controlli effettuati dalla polizia. Nel Cantone *SG*, per esempio, vige già un obbligo di segnalazione per la produzione di canapa industriale.

SDV chiede di precisare se il progetto concerne anche i prodotti che contengono CBD e con un tenore di THC inferiore all'1 per cento.

5.5 Divieti di consumo negli spazi pubblici

Per proteggere la salute e i giovani si chiedono restrizioni al consumo di canapa negli spazi pubblici. *ZG* chiede che sia vietato il consumo vicino a sedimi scolastici, parchi giochi, centri per bambini e adolescenti o centri sportivi. *TI* auspica restrizioni e divieti di consumo nei luoghi dove sono presenti, per esempio, minorenni o anziani. *PEV* e *BKS* rimarcano che il progetto dovrebbe contenere un divieto di fumare canapa nei luoghi pubblici e in presenza di bambini, adolescenti e giovani adulti. Tale divieto è necessario poiché la legge concernente la protezione contro il fumo passivo non lo prevede. Secondo *KKPKS* sarebbe opportuno vietare il consumo di canapa e di prodotti della canapa nei luoghi frequentati in particolare da numerosi minorenni (p. es. scuole o lidi pubblici). In alternativa, potrebbe essere imposto un divieto generale di consumo negli spazi pubblici.

5.6 Limitazione del possesso in ambito privato di prodotti della canapa acquistati

BE chiede che in ambito privato possano essere detenuti soltanto prodotti della canapa acquistati nei punti vendita e che la quantità massima consentita sia di 75 grammi di THC.

BL deplora che l'*articolo 14* consenta il possesso in ambito privato di quantità illimitate di prodotti della canapa acquistati in un punto vendita. Chiede quindi che vengano stabiliti limiti massimi generali per il possesso di canapa in ambito privato, a prescindere dalla provenienza (coltivazione in proprio o punto vendita). Dovrebbero essere consentiti fino a 500 grammi di canapa secca non lavorata, 1500 grammi di canapa fresca non lavorata, 300 grammi di hashish o 100 grammi di estratto di canapa ottenuto mediante estrazione a base di solvente.

5.7 Coltivazione e produzione a carattere non lucrativo

Secondo *BE*, l'orientamento al conseguimento di un profitto deve essere vietato non solo nella vendita, ma anche nella coltivazione e nella fabbricazione, poiché è presumibile che in questi ambiti si verrebbero a creare flussi di denaro illegali.

5.8 Precedenza alla produzione indigena

JU e le commissioni extraparlamentari *CFDNT* ed *CFIG* auspicano che la produzione indigena abbia precedenza sulle importazioni. *CFIG* raccomanda di introdurre nella legge la priorità delle strutture produttive locali. *CFDNT* precisa che la produzione indigena offre in particolare il vantaggio di garantire la qualità e la tracciabilità mediante l'apposito sistema.

TI raccomanda di valutare la possibilità di un'importazione temporanea e autorizzata unicamente in caso di penuria di prodotti locali, dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà dei produttori (p. es. eventi climatici o fitosanitari).

PSS e *USC* temono che la possibilità di importare prodotti provochi un dumping dei prezzi. *PSS* propone quindi una tassa aggiuntiva sulla canapa importata e *USC* chiede un'adeguata protezione delle frontiere e, nel lungo termine, una chiara definizione delle regole e dei contingenti al fine di promuovere l'agricoltura indigena e d'incentivare forme di produzione sostenibili.

IG Hanf esorta a consentire le importazioni soltanto se l'approvvigionamento indigeno non è sufficiente oppure se esistono particolari motivi d'interesse pubblico. Ciò consentirebbe di rafforzare l'agricoltura indigena, le piccole e medie imprese e la creazione di valore aggiunto sostenibile nel Paese e di impedire nel contempo il dumping su prezzi. Per una maggiore regolazione del mercato si potrebbe considerare la possibilità di introdurre contingenti all'importazione e dazi doganali. I primi consentono un adeguamento flessibile alla situazione dell'approvvigionamento e al consumo, mentre i secondi compensano le differenze a livello di standard di produzione e di costi e assicurano una concorrenza equa.

GREa e *DiS* concordano nel privilegiare la produzione svizzera rispetto alle importazioni. L'importazione dovrebbe essere sussidiaria e possibile soltanto in caso di comprovata insufficienza d'approvvigionamento. L'acquisto di prodotti indigeni garantisce il controllo della qualità e una tracciabilità sicura. *GREa* propone di introdurre l'obbligo per gli importatori di comprovare la necessità e la sicurezza delle loro importazioni. Si dovrebbe inoltre documentare ogni fase della coltivazione e della produzione all'estero e certificare l'assenza di sostanze vietate (neo-cannabinoidi, pesticidi pericolosi) mediante analisi indipendenti.

Secondo *Infodrog*, *NAS*, *PHCH* e le organizzazioni del settore giovanile *ASAC* e *FSAG* non si devono poter vendere prodotti importati a prezzi inferiori rispetto ai prodotti indigeni.

5.9 Politica dei prezzi e concorrenza sui prezzi

CFIG, *FvS*, *IG Hanf*, *GREa*, *DiS* e *VLI* auspicano che la tassa d'incentivazione sia stabilita in modo da mantenere concorrenziale il mercato legale. Secondo *IG Hanf* e *VLI*, nello stabilire le aliquote che determinano l'ammontare della tassa d'incentivazione (art. 63) occorre considerare anche l'obiettivo dell'eliminazione del mercato illegale e il testo del progetto dovrebbe essere integrato di conseguenza. *IuAG*

chiede un'introduzione progressiva della tassa d'incentivazione per evitare che i prezzi sul mercato legale superino nettamente quelli sul mercato illegale.

D'altro canto, secondo *CFIG* e *FvS* il prezzo deve essere sufficientemente elevato da non incoraggiare al consumo i giovani adulti, sensibili al fattore prezzo. *CFIG* raccomanda di definire chiaramente i sistemi di prezzo e di tassazione nelle disposizioni di esecuzione e di monitorarli con studi di accompagnamento. Importanti indicazioni al riguardo possono provenire dalle sperimentazioni pilota in corso.

DiS precisa che è importante prevedere nei prezzi dei prodotti un margine per aggiungere una parte degli emolumenti (volti a recuperare le spese sostenute da Cantoni e Confederazione). Inoltre, si deve poter coprire i costi della concessione.

ASAC, *Infodrog*, *NAS*, *PHCH*, *FSAG* sottolineano la necessità di armonizzare i prezzi tra concessionari avvalendosi delle esperienze compiute con le sperimentazioni pilota.

5.10 Trattamento penale dei minorenni

BL fa presente che in base al progetto il consumo di canapa non sarebbe più punibile per i giovani e ai minorenni sarebbe consentito possedere quantità più elevate. Nessuno dei due aspetti è in linea con la protezione dei giovani. Auspica inoltre che il progetto chiarisca come devono procedere le autorità di perseguimento penale in caso di consumo e possesso da parte di minorenni. In questi casi dovrebbero essere previsti, per esempio, corsi di prevenzione obbligatori.

Per *GE* non è chiaro se il progetto preveda la punibilità per il consumo e il possesso da parte dei minorenni. Conformemente ai principi cui è improntato il diritto penale minorile, ovvero la protezione e l'educazione, i prodotti della canapa rinvenuti in possesso di un minorenne dovrebbero essere sequestrati e il consumo e il possesso vietati.

Anche *ZH* si esprime in favor di un divieto di consumo per i minorenni. Inoltre, si oppone alla legalizzazione del possesso di quantità superiori a quelle previste nell'articolo 19b capoverso 2 LStup per i minorenni e chiede che siano limitate agli adulti. Rimarca inoltre che dal progetto non si evince se la cessione a giovani sia punibile e possa essere perseguita qualora i genitori cedano ai figli minorenni prodotti della canapa provenienti da coltivazione e vendita legali.

UCS, *CDGD* e *SCPCS* auspicano che il possesso e il consumo di canapa da parte di minorenni non sia autorizzato né lasciato senza conseguenze: bisognerebbe come minimo poter mettere al sicuro e confiscare la merce, associando la misura a una denuncia alla magistratura dei minorenni o alla segnalazione a un centro di prevenzione.

KKPKS propone di reprimere esplicitamente il possesso e il consumo di canapa da parte di minorenni. Il sequestro dei prodotti in questione nei confronti dei minori dovrebbe inoltre essere autorizzato.

Per *CoRoMA* occorre precisare, in una nuova disposizione, che le disposizioni del capitolo 10 non si applicano alle persone che erano minorenni al momento dei fatti per infrazioni legate al possesso, al consumo o alla coltivazione di canapa per l'autoapprovvigionamento.

GREa e *FSAG* sostengono l'opportunità di decriminalizzare tutti gli atti correlati al possesso, al consumo e alla coltivazione di canapa per uso personale compiuti da minorenni. È infatti scientificamente provato che le sanzioni e la stigmatizzazione sono inefficaci e controproducenti. Secondo *GREa* e *FSAG*, i dati scientifici dimostrano che la criminalizzazione dei giovani consumatori non ne riduce l'abitudine al consumo, ma al contrario ostacola l'accesso alle cure e la recettività ai messaggi di prevenzione. Per timore di sanzioni, i giovani eviterebbero di ricorrere alle offerte di aiuto, aumentando i rischi sanitari e sociali. È inoltre incongruente voler proteggere i giovani e, nel contempo, criminalizzarli. Un simile approccio stigmatizza e marginalizza chi si dovrebbe invece aiutare, mettendone in pericolo lo sviluppo personale e l'integrazione sociale. Si fa riferimento in proposito alle esperienze compiute nei Paesi che hanno adottato un approccio di politica sanitaria (Portogallo, Paesi Bassi), in cui si registra una netta diminuzione del consumo problematico tra i giovani.

SSGPsy sottolinea l'importanza di continuare a seguire il principio «aiutare invece di punire» in linea con il diritto penale minorile. Le misure volte a modificare il comportamento devono essere anteposte alle sanzioni penali.

5.11 Annullamento di procedimenti penali e condanne

I *VERDI* e *PSS* nonché le organizzazioni del settore delle dipendenze *CoRoMa* e *GREA* chiedono che tutte le violazioni commesse secondo il diritto anteriore e non più punibili secondo il presente progetto siano cancellate dai casellari giudiziari. *CoRoMa* e *GREA* auspicano che il progetto consenta di riparare ai torti subiti da persone ancora inutilmente criminalizzate. Raccomandano inoltre l'abbandono dei procedimenti penali in corso contro fatti non più punibili secondo il progetto di legge.

CoRoMa, *GREA* e *FSAG* propongono di introdurre una nuova disposizione che consenta alle autorità di perseguimento penale di offrire misure di accompagnamento a coloro che traggono il loro sostentamento dal mercato illegale di canapa per aiutarle a integrarsi nell'economia legale. In assenza di tali misure, il progetto manca di riconoscere che il divieto e la criminalizzazione del consumo di canapa hanno causato più danni della canapa stessa. Ciò contribuirebbe anche a evitare che queste persone vendano illegalmente altre sostanze pericolose.

5.12 Maggiore competenza cantonale

Secondo *BL*, il progetto di legge conferisce al Consiglio federale ampie competenze di emanare istruzioni nei confronti dei Cantoni se lo richiede l'obiettivo di un'esecuzione unitaria. Questa potenziale forte ingerenza nella sovranità cantonale viene respinta. L'obiettivo deve essere un'attuazione coerente che preservi l'autonomia cantonale e assicuri la collaborazione nella regolamentazione degli aspetti legati all'esecuzione nell'ambito della prevista piattaforma di coordinamento (art. 84 cpv. 2 lett. c).

ZH ritiene che il progetto ponga esigenze troppo elevate nei confronti delle autorità, in particolare in ambito di perseguimento penale. Il testo proposto non si limita ai principi essenziali, bensì contiene numerose disposizioni e prescrizioni dettagliate. Si tratta di un eccesso di regolamentazione che contraddice il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione federale, secondo cui la Confederazione assume soltanto i compiti che necessitano effettivamente di un disciplinamento unitario.

5.13 Disciplinamento a livello di ordinanza

Pharmasuisse osserva che il progetto è molto ampio e contiene numerose disposizioni dettagliate, mentre una legge moderna dovrebbe formulare prioritariamente i principi e lasciare la definizione dei dettagli all'ordinanza d'esecuzione. Troppe regole dettagliate rischiano di dare adito a contraddizioni, dubbi e ostacoli amministrativi.

In merito alle disposizioni del capitolo 4 sezione 3, i Cantoni *SO* e *TI*, *UCS*, la commissione extraparlamentare *CFDNT* nonché le organizzazioni di esperti *KAV* e *CDGD* sostengono che la legge dovrebbe limitarsi a disciplinare i requisiti principali in termini di imballaggi, informazioni sui prodotti e avvertenze. Anche le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (*ags*, *FvS*, *Infodrog NAS*, *PHCH*, *SGGPsy*, *DiS*) e del settore giovanile (*ASAC*, *FSAG*) ritengono controproducenti formulazioni troppo dettagliate dei suddetti requisiti e raccomandano, di principio, di precisare i dettagli al riguardo a livello di ordinanza.

6 Allegato

6.1 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Nota: è possibile che le abbreviazioni dei nomi di alcuni partecipanti non corrispondano esattamente a quelle utilizzate dai partecipanti stessi. Le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto servono al solo scopo di facilitare la lettura dei messaggi chiave scaturiti dalla consultazione.

Cantoni e Principato del Liechtenstein

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
AG		Sì	Sì
AI		Sì	Sì
AR		Sì	Sì
BE		Sì	Sì
BL		Sì	Sì
BS		Sì	Sì
FR		Sì	Sì
GE		Sì	Sì
GL		Sì	Sì
GR		Sì	Sì
JU		Sì	Sì
LU		Sì	Sì
NE		Sì	Sì
NW		Sì	Sì
OW		Sì	Sì
SG		Sì	Sì
SH		Sì	Sì
SO		Sì	Sì
SZ		Sì	Sì
TG		Sì	Sì
TI		Sì	Sì
UR		Sì	Sì
VD		Sì	Sì
VS		Sì	Sì
ZG		Sì	Sì
ZH		Sì	Sì
KdK CdC CdC		Sì	No
FL	Governo del Principato del Liechtenstein	Sì	No

Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
Die Mitte Le Centre il Centro	Die Mitte Le Centre Il Centro	Sì	Sì
EDU UDF UDF	Eidgenössisch-Demokratische Union Union Démocratique Fédérale Unione Democratica Federale	Sì	Sì
EVP PEV	Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse	Sì	Sì

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
PEV	Partito evangelico svizzero		
FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	Si	Si
GRÜNE Les VERT-E-S I VERDI	GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses I VERDI svizzera	Si	Si
GLP PVL PVL	Grünliberale Partei Schweiz Parti vert libéral Suisse Partito verde liberale svizzero	Si	Si
Lega	Lega dei Ticinesi	Si	No
MCG	Mouvement Citoyens Genevois	Si	No
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro	Si	Si
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero	Si	Si

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
SAB SAB SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna	Si	No
SGV ACS ACS	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	Si	No
SSV UVS UCS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	Si	Si

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
Economiesuisse	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Si	No
sgv usam USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	Si	Si
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Si	No
SBV USP USC	Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini	Si	Si
SBVg ASB ASB	Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione svizzera dei banchieri	Si	No

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
	Swiss Bankers Association		
SGB USS USS	Schweiz. Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	Si	No
KV Schweiz SEC Suisse SIC Svizzera	Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	Si	No
Travail.Suisse	Travail.Suisse	Si	No

Altre organizzazioni / cerchie interessate

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
ags	Aargauische Stiftung Suchthilfe	No	Si
AddicJu	Addiction Jura	No	Si
AddicNe	Addiction NEUCHATEL	No	Si
AWMP AEPM	Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik Alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée	Si	No
AGS	Allianz 'Gesunde Schweiz' Alliance pour la santé en Suisse	Si	No
B. Alpiger	Alpiger, Brian	No	Si
D. Anan	Anan, Deepak	No	Si
ApoZ	Apothekennetz Zürich	No	Si
ACVS CCCS	Arbeitsgemeinschaft der Chefs der Verkehrspolizeien der Schweiz und des Fürstentums Lichtenstein Communauté de travail des chefs des polices de la circulation de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein	No	Si
AT	Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Association Suisse pour la prévention du tabagisme Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo	Si	Si
Arud	Arud	No	Si
ChanGE	Association ChanGE	No	Si
NaDOaV	Association Dites Non à la Drogue - Oui à la vie	No	Si
AVOP	Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté	No	Si
ACSI	Associazione consumatori e consumatori della Svizzera italiana (ACSI)	Si	No
ASN	Associazione Svizzera Non-fumatori	Si	No
AvenirSocial	AvenirSocial	No	Si
BfL	Beratungsstelle für Lebensfragen	No	Si
BfU BPA UPI	Beratungsstelle für Unfallverhütung Bureau de prévention des accidents Ufficio prevenzione infortuni	Si	Si
BKS CBS	Blaues Kreuz Schweiz Croix-Bleue Suisse	Si	Si
CCCH	Cannabis Consensus Schweiz CCCH	No	Si
F. Cervi	Cervi, Félicien	No	Si

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
ChanGE	Association ChanGE	No	Si
D. Christen	Christen, Denis Alberto	No	Si
CoRoMa	Collège romand de médecine de l'addiction	Si	Si
A. Comini	Comini, Alessandro	No	Si
Mont-sur-Lausanne	Commune du Mont-sur-Lausanne	No	Si
CONTACT	CONTACT Stiftung für Suchthilfe CONTACT Fondation Aide Addiction	No	Si
CRIAD	Coordination Romande des Institutions et Organisations œuvrant dans le domaine des Addictions	No	Si
DDS	Dachverband Drogenabstinez Schweiz	Si	Si
	Dachverband Eltern- und Angehörigenvereinigungen im Umfeld Sucht	Si	No
DOJ AFAJ ASAC	Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Association faîtière suisse pour l'animation socio-culturelle enfance et jeunesse Associazione mantello svizzera animazione socio-culturale infanzia e gioventù	Si	Si
EKKJ CFEJ CFIG	Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse Commissione federale per l'infanzia e la gioventù	Si	Si
EKSN CFANT CFDNT	Eidgenössische Kommission für Fragen zu Sucht und Prävention nichtübertragbarer Krankheiten Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili	Si	Si
EssInv	Essence Investment AG	No	Si
EURAD	Europe for Action on Drugs	No	Si
	Fachkonferenz Angewandte Psychologie der Fachhochschulen der Schweiz Conférence spécialisée Psychologie appliquée des Hautes Écoles spécialisées Conferenza di esperti Psicologia applicata delle Scuole Universitarie professionali svizzere	Si	No
SASSA	Fachkonferenz der Fachbereiche Soziale Arbeit der Fachhochschulen der Schweiz Conférence spécialisée des hautes écoles suisses de travail social Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale	Si	No
FKG	Fachkonferenz Gesundheit der Fachhochschulen der Schweiz Conférence spécialisée Santé des Hautes Écoles spécialisées Conferenza di esperti della salute delle Scuole universitarie professionali svizzere	Si	No
FvS	Fachverband Sucht	Si	Si
FZCS	Fachzirkel Cannabis Schweiz	No	Si
FRC	Fédération romande des consommateurs	Si	No
S. Fehr	Fehr, Stefano	No	Si

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
FSP	Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Fédération Suisse des Psychologues Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi	Si	No
FondBa	Fondation Bartimée	No	Si
FondPh	Fondation Phénix	No	Si
FLR	Fondation le Relais	No	Si
Fachgruppe Forensische Chemie SGRM	Fachgruppe Forensische Chemie der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin	No	Si
FOR	Forensisches Institut Zurich	No	Si
FosumIS	Forum Suchtmedizin Innerschweiz	Si	No
Fosum-nw	Forum Suchtmedizin Nordwestschweiz	Si	No
FosumOS	Forum Suchtmedizin Ostschweiz	Si	No
FontLt	Frontierial Limited	No	Si
GELIKO	GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz Conférence nationale suisse des ligues de la santé	Si	No
GFCH PSCH	Gesundheitsförderung Schweiz Promotion Santé Suisse Promozione Salute Svizzera	Si	No
Y. Gyr	Gyr, Yanick Noël	No	Si
GREA	Groupement romand d'études des addictions	Si	Si
GCCC	Groupe de consommateurs et de consommatrices participant à l'essai pilote du canton de Genève, La Cannabinothèque	No	Si
Hanfmuseum	Hanfmuseum Schweiz	No	Si
HanfBe	Hanftheke Bern	No	Si
	Helvetic Vape	Si	No
iC-Cure	iC-Cure	No	Si
IG Hanf	IG Hanf Schweiz CI Chanvre Suisse CI Canapa Svizzera	Si	Si
IG MedCann	IG MedCann	No	Si
IG SC	IG Social Clubs Zusammenschluss der Social Clubs im Rahmen der ZüriCan-Pilotstudie	No	Si
Infodrog	Infodrog Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht Centrale nationale de coordination des addictions Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze	Si	Si
IBC	International Blue Cross	No	Si
iuAG	Interurbane Arbeitsgruppe Cannabis (Städte Bern und Zürich, Kantone Basel-Stadt und Genf)	Si	Si
JG JVS GV	Junge Grüne Jeunes Vert-e-x-s Suisse Giovani Verdi	No	Si
JFS JLR GLR	Jungfreisinnige Schweiz Jeunes Libéraux-Radicaux Suisse Giovani Liberali Radicali	No	Si
V. Kaiser	Kaiser, Viviane	No	Si

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
KAV APC	Kantonsapothekervereinigung Association des pharmaciens cantonaux	Si	Si
KPr	Kinderpsychiatrische Praxis	No	Si
KKBS CDCA CDCT	Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen Conférence des délégués cantonaux aux problèmes des addictions Conferenza cantonale dei delegati cantonali ai problemi di tossicodipendenza	Si	Si
GDK CDS CDS	Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità	Si	No
KKJPD CCDJP CDDGP	Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	Si	No
KKPKS CCPCS	Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse	Si	Si
SODK CDAS CDOS	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali	Si	Si
privatim	Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten Conférence des préposés suisses à la protection des données Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati	No	Si
Kf	Konsumentenforum	Si	Si
KL CH	Krebsliga Schweiz Ligue suisse contre le cancer Lega svizzera contro il cancro	Si	No
M. Küstner	Küstner, Martin	No	Si
L. Leuenberger	Leuenberger, Luca	No	Si
G. Liebe	Liebe, Gisela	No	Si
LLAG	Lungenliga Aargau	No	Si
LLO	Lungenliga Ost	No	Si
LLS	Lungenliga Schweiz Ligue pulmonaire Suisse Lega polmonare Svizzera	Si	Si
LPGe	Ligue pulmonaire genevoise	No	Si
A. Machen	Machen, Ashley	No	Si
MedCanS	Medical Cannabis Verein Schweiz	Si	Si
NAS CPA	Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik Coordination politique des addictions	Si	Si
NCZC	NCZC Sàrl	No	Si

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
Papilio	Papilio – Gesundheitsförderung Uri	No	Si
E. Perret	Perret, Eliane	No	Si
A.D. Petronanos	Petronanos, Andrew David	No	Si
Praxis Untertor	Praxis Untertor	No	Si
	Pro Familia Schweiz Pro Familia Suisse Pro Familia Svizzera	Si	No
	Pro Juventute	Si	No
PHCH	Public Health Schweiz Santé publique Suisse Salute pubblica Svizzera	Si	Si
RaSC	Rakete Social Club	No	Si
RCS	RoadCross Schweiz	No	Si
SAPhW ASSPh	Schweizerische Akademie der Pharmazeutischen Wissenschaften Académie Suisse des Sciences Pharmaceutiques	No	Si
SAJV CSAJ FSAG	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugend- verbände Conseil Suisse des activités de Jeunesse Federazione svizzera delle associazioni giovanili	Si	Si
ASSGP	Schweizerischer Fachverband für Selbstmedika- tion Association Suisse des Spécialités Pharmaceuti- ques Grand Public Associazione Svizzera dell'Industria Farmaceutica per l'Automedicazione	No	Si
SGGP SSPS SSPS	Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspoli- tik Société suisse pour la politique de la santé Società svizzera per la politica della salute	Si	No
	Schweizerische Gesellschaft für Klinische Pharma- kologie und Toxikologie Société Suisse de pharmacologie et toxicologie cli- niques Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica	Si	No
SGGPsy SSPsyS	Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspsy- chologie Société suisse de psychologie de la santé	Si	Si
SMGP SSPM	Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phy- totherapie Société suisse de phytothérapie médicale Società svizzera di fitoterapia medica	No	Si
KMPhyto	Schweizerische Pharmazeutische Fachgesell- schaft für Komplementärmedizin und Phytothera- pie KMPhyto	No	Si
SVKH	Schweizerischer Verband für komplementärmedi- zinische Heilmittel	No	Si
SPHD	Swiss Public Health Doctors Schweizerische Gesellschaft der Fachärztinnen und -ärzte für Prävention und Public Health Société suisse des spécialistes en prévention et santé publique	Si	Si
SGRM SSML	Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin Société Suisse de Médecine Légale	Si	Si

Abbreviazione	Denominazione	Invitato	Parere
SSML	Società Svizzera di Medicina Legale		
SSK CMP CMP	Schweizerische Staatsanwaltskonferenz Conférence suisse des Ministères publics Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici	Sì	Sì
SVSP SCPVS SCPCS	Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs Association suisse des chefs de police municipale Società dei capi di polizia delle città svizzere	Sì	Sì
SKJP	Schweizerische Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie Association suisse de psychologie de l'enfance et de l'adolescence Associazione svizzera di psicologia dell'età evolutiva	Sì	No
Pharmasuisse	Schweizerischer Apothekerverband Société Suisse des Pharmaciens Società Svizzera dei Farmacisti	Sì	Sì
SDV ASD	Schweizerischer Drogistenverband Association suisse des droguistes	No	Sì
SSAM	Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin Société suisse de médecine de l'addiction Società svizzera di medicina delle dipendenze	Sì	Sì
EgD	Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen	Sì	Sì
ToxInfo	Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Centre suisse d'information toxicologique Centro svizzero d'informazione tossicologica	Sì	No
SMRI ISDH ISDU	Schweizerische Menschenrechtsinstitution Institution suisse des droits humains Istituzione svizzera per i diritti umani	Sì	No
VfV SPC SPC	Schweizerische Vereinigung für Verkehrspsychologie Société suisse de Psychologie de la Circulation Società Svizzera di Psicologia della Circolazione	Sì	Sì
APS	Schweizerische Vereinigung Suchtpsychologie Addiction psychology swiss Association Suisse de psychologie de l'addiction Associazione Svizzera di Psicologia delle Dipendenze	Sì	Sì
scienceindustries	scienceindustries	No	Sì
SHA	Swiss Hemp Association	No	Sì
SSPH+	Swiss School of Public Health	Sì	No
Città di Berna	Città di Berna	No	Sì
Città di Bienne	Città di Bienne	No	Sì
SKBS CDVD CDCD	Städtische Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen Conférence des délégués des villes aux problèmes de dépendance Conferenza dei delegati delle città ai problemi di dipendenza	Sì	Sì
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz	Sì	No
	Stiftung Kinderschutz Schweiz Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant	Sì	No

Abbreziavione	Denominazione	Invitato	Parere
	Protezione dell'infanzia Svizzera		
ShO	Suchthilfe Ost GmbH	No	Si
SuS AddiS DiS	Sucht Schweiz Addiction Suisse Dipendenze Svizzera	Si	Si
Swissdrive	Swissdrive	No	Si
	swissuniversities	Si	No
TiCann	TiCann SA	No	Si
	Ticino Addiction	Si	No
TCS	Touring Club Schweiz	No	Si
M. Tschuor	Tschuor, Marius	No	Si
T. Urben	Urben, Thomas	No	Si
VKCS ACCS ACCS	Verband der Kantonschemiker der Schweiz Association des chimistes cantonaux de Suisse Associazione dei chimici cantonali svizzeri	Si	Si
VSPB FSFP FSFP	Verband Schweizerischer Polizeibeamter Fédération Suisse Fonctionnaires de Police Federazione Svizzera Funzionari di Polizia	Si	Si
FMH	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses Federazione dei medici svizzeri	Si	No
DROLEG	Verein DROLEG	No	Si
VLI	Verein Legalize it !	Si	Si
VBGF ARPS ARPS	Vereinigung der kantonalen Beauftragten für Gesundheitsförderung in der Schweiz Association des responsables cantonaux pour la promotion de la santé Associazione dei responsabili cantonali per la promozione della salute	Si	No
VKS AMCS AMCS	Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz Association des médecins cantonaux de Suisse Associazione dei medici cantonali della Svizzera	Si	Si
asa	Vereinigung der Strassenverkehrsämter	No	Si
JuB	Verein Jugendberatung	No	Si
JoD	Verein Jugend ohne Drogen	No	Si
VFInt	Village Farms International	No	Si
H. Voirol	Voirol, Hervé	No	Si
C. F. Währen	Währen, Christian Frederic	No	Si
WEKO COMCO COMCO	Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione della concorrenza	Si	Si
Wiiid	Wiiid GmbH	No	Si
C. Wilhelm	Wilhelm, Christian	No	Si
W. Wüthrich	Wüthrich, Werner	No	Si
ZFPS	Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs	No	Si